# RIMEDIO DE' GIUOCATORI, COMPOSTO PER IL R.P.M. PIETRO DI COBARUBIAS...

Pedro Covarrubias, Alfonso : de Ulloa



# RIMEDIO
# DE' GIVOCATORI,

COMPOSTO PER IL R. P. F.
~~M.~~ PIETRO DI COBARVBIAS
dell'ordine de' Predicatori.

*NEL QVALE CON L'AVTORITA
de' Sacri Dottori s'insegna a giuocare
senza offesa di DIO;*

E SI REPROBANO I CATTIVI GIVOCHI
*dimostrando quanto sieno dannosi alla*
REPVBLICA.

Nuouamente di lingua Spagnuola tradotto
DAL S. ALFONSO VLLOA.

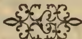
Con Priuilegio.






IN VENETIA
Appresso Vincenzo Valgrisi.
M D LXI.

# AL MOLTO MAG. S.
## IL SIG. CARLO PIPERARO
### GENTILHVOMO MANTOVANO.



*ALFONSO D'VLLOA.*



OSA è veramente molto ragioneuole (Molto Mag. Sig. mio) che tutti ſentiamo il grauiſsimo danno, che in particolare & in generale portano ſeco i giuochi. Quante prodezze illuſtri & degne di memoria farebbono i Caualieri ſe ſapeſſero vincere con l'arme il penſiero & ſtudio che mettono in uincere con le carte & co i dadi. Nè ſi troua meſtiere che inſieme ſia coſi attento & coſi dannoſo. Ma che dico io, ch'è proprio della pazzia hauerne piu cura, di quel che è manco profitteuole. Veramente biaſimeuole & preſta deſtruttione de' patrimoni, peſtilenza delle anime, notte della buona fama, ſperone della diſſolutione, uia della diſperatione, tormento di colui che perde, rete & laccio di colui che guadagna è il giuoco. Come guadagno di uſura è quello che dà il giuoco, inſenſibilemente diſpare, come ricchezze ſognate. Preſtano i giuochi & non danno; domandano ſeueramente cio che impreſtarono con luſin-

ghe. Non è minore il dolore nel perdere, che la dolcezza nel guadagnare. Cosi inganna & to glie la liberta il dolce rubare i ladri, & gli conduce alla forca. Sogliono donare i giuocatori quando guadagnano, fanno disordinati conui ti & souerchie spese, come della roba de' sciocchi, & quando perdono cauano i danari della cassa, & ancora del proprio cuore. Voler sodisfare all'auaritia col giuoco, è uolere stinguere la sete con acqua salsa. Quanto è uano il piacere di colui che co i dadi uince, poiche si uoltano cosi leggiermente in suo danno come si uoltarono in suo utile, dandogli uero dolore per cambio del falso piacere. Coloro iquali che di questa arte piu sanno & piu quella usano, gli ueggiamo bisognosi, mendichi & discontenti, non altrimente che gli alquimisti. Molti ha fat to poueri la falsa speranza di guadagnare. Con un dolce silopo di picciolo guadagno purga il giuoco la borsa, fino alle proprie uiscere. Brut to & turpe piacere di disordinato, & mal corretto animo, segno è che non conosce il bene, chi cosi ha piacere del male. Il giuoco è scopri tore de' secreti uitij: banditore della infamia; non ha honestà di costumi, nè temperanza nel le parole. More in esso l'amore de gli huomini: regna la irreuerenza di Dio: ui concorrono cō tese, sdegni, minaccie, ferite, uccisioni, il per dere il senno, inganni, sacramenti falsi, & biasteme infinite. Et quelli che tacino presumendo

do di graui,& fingendo liberalità,uorrei che ne diceſſero cio che i loro cuori ſentono quando con rabbioſo ſilentio mordino le labra, ſoffica no nella gola i dolenti ſoſpiri, alzano gli occhi uerſo il Cielo, come colui che diſſe io non biaſtemo, ma Dio ben m'intende. Ouero dicano cio che Horatio dice, che ſignifica il grattarſi la teſta, il mordere le unghie, far ſembianti di pazzi o di rabbioſi. Che diremo noi (Signor mio) di quelli che grande ſpatio di tempo a guiſa di ſtatue ſe ne ſtanno a riguardare queſto infernale ſpettacolo? Ancorache queſto peſtifero eſercitio non faceſſe altro danno a gli huomini che rubargli il tempo per le uirtuoſe & profitteuoli opere neceſſarie, benche con queſto ne faccia altri innumerabili, queſto è grandiſsimo. Maggior male è perdere il tempo che il danaro: percioche il tempo inſieme con eſſere neceſſario a gli atti uirtuoſi è irrecuperabile; ilche non è il danaro; & però è maggior colpa quella perdita che queſta; percioche gli huomini perdono i danari al lor diſpetto, ma il tempo lo perdono uolontariamente. Che cupidigia è queſta coſi diſordinata che ci toglie cio che è noſtro piu che tutte le coſe, & come peſtifero ueleno meſſo nelle uiſcere guaſta & inturpidiſce il ſentimento di tanta perdita. Vorrei che ne diceſſe il giuocatore con qual guadagno ricompenſerà la perdita del pretioſo tempo. Poco è ueramente quel che guadagna, & molto quel

che perde. O pazzia pazza, o ſouerchio errore di quelli che chiamano tempo perduto quello che in corporal diletto, o in temporal profitto non è ſpeſo, ancorache in uirtuoſi atti ſia impiegato: conciosia che in queſto ſi acquiſta & in quello ſi perde; poiche rimanendo queſto periſce & ſi finiſce quello. Et percioche il tempo della preſente uita è nel quale ci poſsiamo ſaluare, & non dipoi, perderlo è perdere noi ſteſſi. Onde Seneca diſſe; Niuna coſa è tanto noſtra come il tempo; tutte le altre coſe ſono aliene & il tempo è noſtro. Et Salomone ne i ſuoi prouerbi ci dà per conſiglio che non fidiamo l'honore noſtro del giuoco, quando dice. Figliuolo mio non darai a gli ſtrani il tuo honore, nè gli anni tuoi al crudele. Et chi è colui che piu chiaramente il ruba che il giuoco; non è per certo perdere il tempo che habbiamo, ma perdere la uita che uiuiamo, poiche la noſtra uita ſi miſura & regola con eſſo: di modo che more il uiuere ſempre, & ogni uolta che ben non s'impiega. La onde non sò come i Principi i quali ſono braccio della prouidenza Diuina, & quelli a chi tocca punire gli eccesſi, & sbandire i uitij, il che non facendo ingiuſtamente godono il ſoldo delle entrate loro, perche conſentono un meſtiere & eſercitio, che genera coſi innumerabili mali. Veramente douerebbono sbandirlo dalle loro corti & ſtati, come coſa pernitioſiſsima & dannoſa alla Republica. Et appreſ-

ſo

ſo queſto douerebbono con attentione legge-
re il preſente Trattato,ilquale gli moſtrera quā
to ſia coſa noceuole & degna di riprenſione nō
farlo,& diſſoluera l'oſcura nebbia che opprime
ua & offuſcaua i chiari & nobili ingegni con
tanto errore;Che però l'autore(al quale ſiamo
obligatiſsimi) per queſta ſua gran fatica l'inti-
tolò RIMEDIO DE' GIVOCATORI. Percio
che inſegna a giuocare ſenza offeſa di Dio,
& riprende i uitioſi giuochi. Queſta opera ho
io tradotta ultimamente, ben che ſtanco delle
continue & molte fatiche da me fatte in diuer
ſe altre che i dì paſſati ho publicato, ſpetialmē
te la Vita del feliciſsimo & ſempre uiuo Impe-
radore CARLO QVINTO mio Signore, pia
memoria, & le uite di tutti gli altri Imperadori
Romani,&Orientali inſieme con l'Aſia del Sig.
Giouan di Barros de' fatti de' Portogheſi nello
ſcoprimento & conquiſta de' mari & terre di
Oriente,che dalla lingua Portogheſe ho tradot
to, & ora ſi ſtampa. Ho uoluto dedicarla alla
Sig. V. non gia per moteggiarla di giuocato-
re, poiche è lontana da queſto uitio, ma per
farle conoſcere l'amore, ch'io le porto per le
molte ſue uirtu · ſpetialmente eſſendo V. S. na
ta in una Citta, qual'è l'Illuſtriſsima & belliſsi-
ma Citta di MANTOVA, a'Signori & Caualie
ri della quale io ſon' in perpetuo obligo. Spe-
tialmēte all'illuſtriſsimo & fortiſsimo Principe
Don FERRANTE GONZAGA, felice memo

ria, ſotto il cui feliciſsimo augurio publicai il mio Duello in lingua Spagnuola, La Illuſtriſsi ma, & Eccellentiſsima Signora Donna ISAEBLLA GONZAGA ſua Nipote, alla quale de dicai il terzo libro delle lettere di Monſig. Gue uara tradotto da me. Et il Reuerendiſsimo Monſig. HYPPOLITO CAPILVPO Veſco uo di Fano, & Legato di Sua SANTITA appreſſo queſti Signori amiciſsimo di V. S. al qual Signore io porto ſeruitu & ogni debita ri uerenza molti anni ſono:& coſi ad altri che tac cio. Però a V. S. ſupplico ſi degni di accettarla uolontieri inſieme con l'animo mio pronto a maggior coſa, poiche gli altri Signori & Gēti lihuomini a' quali ho dedicate le mie opere, mi hanno fatto queſto fauore, & riceuutole con lieto fronte: Come fra gli altri è uno il Mag. M. PANDOLFO ATTAVANTI, degno ue-ramente d'ogni honore & laude, al quale non ſono molti di, che dedicai la mia Inſtitutione de'Mercanti. Taccio le uirtu di V. S. & il ualo re della ſua nobiliſsima caſa, ſi per che a tutti ſo no chiare, ſpetialmente nella patria ſua & in queſta illuſtriſsima Citta di VENETIA, doue la S. V. è tenuta in quella conſideratione & ſti-matione, che merita, come perche mi manca il tempo, & non uorrei eſſere proliſſo. Onde per tornar a propoſito V. S. mi fara fauore a conoſcermi per coſa ſua, & a ſeruirſi delle mie forze deboli, poiche io nato ſi puo dire nelle ul

time

time parti del Ponente ſono ſtato deſtinato a ſeruire la ualoroſiſsima, & fortiſsima Natione Italiana, come credo, che fin ora ſia ſtato conoſciuto. Viua V.S. felice, & mi conſerui nella ſua buona gratia. Alla quale bacciandò la corteſe mano per ſempre mi raccomando. Da Venetia XV. di Maggio. M D LXI.

# TAVOLA DE' CAPITOLI CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO.







il

## SECONDA PARTE.

## *TERZA PARTE.*

*Si*

IL FINE DELLA TAVOLA.

# RIMEDIO DE' GIVOCATORI,

COMPOSTO PER IL R. P.

M. PIETRO DI COBARVBIAS

dell'ordine de' Predicatori.

*NEL QVALE CON L'AVTORITA de' Sacri Dottori s'insegna a giuocare senza offesa di* DIO;

E SI REPROBANO I CATTIVI GIVOCHI

*Dimostrando quanto sieno dannosi alla* REPVBLICA.

Nuouamente di lingua Spagnuola tradotto

DAL S. ALFONSO VLLOA.

AL S. CARLO PIPERARO



## Che il Giuoco è necessario per la rileuatione, & riposo della vesatione, e fatica dello spirito. Cappitolo Primo.



*AFORZA, & uirtu corporale degli huomini, come il nostro glorioso Santo Tomaso dice, è in un certo termine limitata, & con determinata fatica misurata: di modo, che puo quello, & non piu. Di donde procede, che la souerchia o continua fatica la indebolisce & si toglie alla forza cio che si aggiugne all'opera: & però la Diuina prouidenza ordinò il naturale riposo qual è il sogno: nel quale cessando le membra & i sentimenti dal*

*faticoso mouimento, sono rifocillati: & cosi si rinforzano & risanno, acquistando nuoue forze per spenderle nella uigilia. Questa stanchezza non solo procede dal corporale esercitio, mouimento & fatica: ma ancora dal mentale & secreto. Di modo, che riposandosi nel- l'esteriore il corpo, si moue di dentro, & si affatica lo spirito. Auuiene questa interior fatica non gia nell'intel letto ilquale percioche è puro, spirituale, & non misto con alcun corpo è infaticabile cosi come è immortale. Ma la fatica si riceue ne i sentimenti interiori, che ministrano, informano, & seruono l'intelletto mentre che habita nel corpo paßibile. Sono faticabili detti sentimen ti percioche sono misti con gli organi corporali del corpo mortale. Et percioche medesimamente nell'officio & esercitio loro si consumano & spendono gli spiriti anima li iquali danno il sentire, quindi auuiene, che essendo la mente nostra studiosa & attenta nella inuestigatione, & consideratione spetialmente delle alte uerita & eßendo strane del sensibile & famigliare, moue piu efficacemen te gli interiori sensi. Et eglino si affaticano tanto piu, quanto meno bastano per informare, e rappresentare al la ragione cio che domanda. Però cosi come la corporal fatica ha il suo corrispondente riposo, & riparo: cosi la fatica dello spirito fa bisogno che corrisponda al suo. Percioche come dice Aristotile nel libro di sogno, & ui gilia, ogni cosa faticabile eccedendo nell'opere il tempo che ricerca la sua forza, fallisce & si stanca. Adunque cosi come si riposa il corpo & si racquistano le sue forze col riposo corporale: cosi per la uesatione dello spirito fa bisogno di spiritual riposo, che scioglia la faticosa at*

*tentione, che lo tiene legato: percioche il riposo del corpo non è riposo dello spirito: ma riposandosi il corpo è senza quiete lo spirito. Et quanto è maggiore la quiete del corpo, tanto è maggiore la opportunità che ha, & il luogo per affaticare l'ingegno. Che per cio disse lo Ecclesiastico. Scriuerai la sapienza, & sarai studioso, nel tempo che il corpo sarà otioso, & disoccupato. Nè il dormire ancorache paia, & in alcuna cosa sia rimedio, non è sufficiente rimedio per la fatica mentale. Percioche il sogno lega gli steriori sentimenti & gli da riposo: ma non dimeno lascia liberi & desti gli interiori: di modo, che si affaticano quelli di dentro, quando si riposano quelli di fuori. La esperienza di questo sentono piu gli studiosi, che hanno molto attento l'ingegno nel continuato esercitio della scienza & contemplatione: & quelli che hanno faticosi pensieri. I quali non possono godere del dolce & quieto dormire senza molti insogni strani. & tal uolta penosi, & spauenteuoli: ilche procede dal mouimento della imaginatione che fu tanto nella uigilia, che dura nel sogno. Nel qual mouimento s'indeboliscono gli organi de gli interiori sentimenti: si consumano gli animali spiriti, & si stanca il cerebro. Quindi auuiene che i tali si leuano spesse uolte da dormire con la testa non meno stanca, che se hauessero studiato il tempo, che hanno dormito. Et puo essere nel sogno cosi uiuo il mouimento de gli interiori sensi: & cosi ordinato per la impressione della ragione che rimase loro della uigilia, che mouano l'intelletto, & lo mettano in atto. Questo sentono altri spiriti piu puri & piu suegliati che il mio. Ma non dimeno di tutte le sopra dette cose in alcuna ma-*

*niera posso essere testimonio,* Perciochè *a me è auuenuto gettarmi in letto, hauendo da disputare il dì seguente in luogo di uergogna con dolore che nõ mi occorressero ragioni cosi uiue come io desideraua, & dormendo mi son insognato nella disputa facendo le ragioni, & gli argomenti conformi al mio uolere: & desto mi si ricordarono, & furono buoni; & percioche la materia era tale, che non la poteuano comprendere i sensi, & le ragioni conteneuano propositioni uniuersali lequali conosce l'intelletto solo: ne seguita che la inuentione di quelle ragioni in sogno non concorsero soli i secreti sensi, ma insieme con quelli l'intelletto.* Adunque *se dormendo il corpo puo in tanta maniera suegliarsi et affaticare lo ingegno: ne seguita che il mentale riposo è molto differente dal corporale, o naturale.* Il *riposo dell'anima è la dilettatione.* Di *donde ne segue, che cosi come l'affatichiamo con la profonda attentione, & raccoglimento. cosi fa bisogno che lo lasciamo & ripariamo le interiori forze con'una diletteuole uagatione o distratione: & percioche il giuoco non è altra cosa che questo.* La *diffinitione del giuoco, è che sia detto o fatto, nel quale si procaccia dilettatione delle uirtu animali.* Ne *segue di necessità, che per rileuare, & ricreare lo spirito fa bisogno alla uita humana il giuoco, solazzo, & passatempo.* Et *questa è la conclusione, che di tutte le sopradette cose io uoleua inferire. & con speranza di fermarmi qui ho preso il corso da cosi lontano.* Questa *conclusione è di* Aristotile *nel quarto libro dell'*Etica. Il *quale parlando de' giuochi mette una uirtu, che si chiama* Eutrapelia: *uolendo, che il giuocare o scherzare*

non ſolo puo eſſere licito, ma ancora puo eſſere atto uirtuoſo: ilche ſi proua per ragione. Percioche come Dio, & per conſeguente la Natura guidata dalla ſua Diuina Maeſtà non fanno coſa otioſa & uana che non ſi poſſa ordinare ad alcun profitteuole fine: Come lo ſteſſo Filoſofo dice nel primo di cielo & mondo; non ci hauerebbe data la Natura tanta inclinatione a' giuochi ſe non poteuano eßere profitteuoli, & ſe non poteuano bene uſare di quelli. Di donde ne ſegue che ſieno riprenſibili, inhumani, diſpiaceuoli, fieri, & ſaluatici, quelli che ſempre ſono penſieroſi & meſti, fuggendo in tutto i giuochi, & le ricreationi: la conuerſatione de' quali è odioſa & diſpiaceuole. Queſto medeſimo intende Seneca quando dice. Coſi come la feconda terra ſe mai non la laſciano ripoſare ſi fa ſterile & debole: coſi parimente s'indeboliſcono i nobili ingegni con la continua & importuna fatica, ſe con alcun piacere & diporto non ſono rileuati. Auuiene dal ſouerchio penſiero, che l'ingegno prima molto peregrino & preſto, ſi fa graue, tardo, & rozo, & il corpo acquiſta infermità. Quindi habbiamo ueduto molti eſſere diuenuti pazzi di molto ſaui: & proſegue Seneca dicendo. Ne ſi darebbono gli huomini al giuoco con tanta uolonta, ſe non ui trouaſſero alcuna ricreatione, & diletto. Et poi dice Seneca. Gli inſtitutori delle leggi ordinarono che ci foſſero delle feſte accioche in eſſe publicamente conueneſſero, & ſi riduceſſero gli huomini a giuocare, & a darſi piacere, quaſi mettendo regola alle ordinarie, & neceſſarie fatiche: Reſti adunque per uera la noſtra concluſione, che il giuoco honeſto & moderato quanto alle circoſtanze della manie-

*ra, luogo, tempo, persona: non eccedendo la paura ragioneuole nella quale senta la uirtu: è non solo licito ma lodeuole, & come naturale & necessario.* Et perciochè *tutto quello che da sè non è cattiuo essendo bene dirizzato a colui ch'è in gratia puo essere meritorio: ne segue che il giuocare non solo auuiene, che sia senza peccato ma ancora con merito.* Et *questa determinatione è del* Santo Dottore. Et *per conseguente rimane che giuocare solo per diletto, & non l'ordinando a qualche altro honesto fine si appartiene al uitio, & alle delitie, come il medesimo Santo* Thomaso *dice.* Et *parimente è chiara la grossa sciocchezza di coloro che biasimano il regolato giuoco & solazzo nelle persone religiose o studiose: conciosia, che questi n'hanno piu bisogno.*

## Tre sorti di giuochi: cioè, giuoco spirituale, giuoco humano,& giuoco diabolico. Cap. 2

È TANTA *la nostra licentia, e puo tanto la malitia, che di quel ch'è buono usiamo male, e cerchiamo inuentãdo nuoue arti di peccare.* Lo *stomaco, che per la sua indispositione del salutifero cibo non si preuale nè il conuerte in suo profitto, necessario è che col cattiuo cibo mora, & il conuerta in suo danno.* È *adunque bene che sappiamo de' giuochi quali sieno i buoni, & quali sieno i dannati.* Acciochè *di questo cibo possiamo & sappiamo usar bene, & ci preuagliamo del buono & fuggiamo, & rifiutiamo il uelenoso: & giuochiamo salutiferamente dando uita alla nostra morte: & regoliamo la colera, tedio, & stanchezza dello spirito: tre sorti principali*

*ci ſono di giuochi ne i quali ſi riducono tutte le ſorti di giuocare. La prima ſorte è ſpirituale. La ſeconda humana. Et la terza infernale. La prima è diuota: la ſeconda è ricreatiua; & la terza è brutta: come le batteza il glorioſo* Dottore. *La prima puo eſſere in dui modi. Il primo è recitando alcune ſante hiſtorie con mouimenti & opera: percioche queſto eſſendo ben fatto puo fare maggior impreßione, & puo mouere piu i cuori, che recitando con nude parole, ſpetialmente auuiene queſto ne i großi & plebei. Come il recitare la paßione, o la annuntiatione, o il martirio di alcun ſanto.* Et *coſe ſimiglianti, per prouocare il popolo a diuotione.* Que*ſto è licito, & ſi puo fare nella* Chie*ſa, come tengono l'*Hoſtienſe, *& l'*Innocentio, *& ſi puo prouare per una decretale, che comincia. Cum de corem. La gloſa della quale come dice il* Panormitano *è molto da eſſere notata per ſaluare il coſtume di recitare queſte coſe.* Queſto *ſi debbe intendere quando i recitanti foſſero coſi eccellenti in queſta arte come fu* Iſopo. *Ma percioche non ſi troua no tali auuiene che abbaſſano & conuertono in ſcherzo co' diſordini & fredezze loro gli alti e profondi miſterij. Vero è, che quando ſi recita alcuna feſta di allegrezza meglio re ſi comporta; percioche ſe auuiene alcun diſordine, la feſta percioche è di gaudio concede licentia, che ſi rida. Ma che ſi mettano perſone uili con poco ſapere, & con meno diuotione a recitare la ſacratißima paßione del noſtro* Signore, *è coſa abomineuole, & non ſi de fare.* Et *chi è colui che baſta per impire la perſona del noſtro* Saluatore? *Chi baſta per contrafare le ſue opere? Che dirò della diformita dell'habito & ornamento,*

*che portano alcuni lucignoli di canapo per capelli: un mouimento incomposto: un leggiero mirare: e quel ch'è peggiore un dishonesto uagheggiare: uolendo quiui cosi uanamente mostrarsi, & recitare, come che ballassero o facessero il giuoco delle canne. Si mette l'ignorante con una uoce di asino a rappresentar l'angelo senza grauità, & senza alcuna autorità. O graue errore, o uana uanità, O leggiera leggierezza de'* Rettori *delle Chiese & monasteri, che per conuocare il popolo, ilquale è amico di queste nouita & sogni posposto il rispetto & la riuerenza di* Dio, *fanno tali spettacoli, mettendo in scherzo quel ch'è cosi da douero; & mettendo basso il molto alto: cagionando dissoluto riso in uece delle deuote lagrime.*Il *parere mio è che il tal misterio deuotamente si predichi, che sufficientemente non puo: & si lasci di rappresentare in opera cio che uince ogni eloquenza, ogni sapere, & ogni sufficienza. Che quel che non si puo dire, meno si puo fare.* Taccio *le molte dissolutioni, e le inquieti, le feste, l'impedimento de'* Diuini *offici, e l'altre cose peggiori di tutto questo per non imbrattar la mia lingua, & offendere le uostre orecchie con cosi biasimeuoli colpe.* Concludo, *che la honesta rappresentatione di altre cose fatte da persone grauì, & con timore di* Dio *grauemente, & honoratamente, non è riprobata.* La *seconda maniera di giuoco spirituale & deuoto è quando alcuno ha tanta allegrezza nello spirito delle cose* Diuine, *che non la puo celare nè coprire, che non esca a manifestarsi nel corpo: nè possono misurare il uolto, rafrenare i mouimenti del corpo, quietare i sensi & le membra: ma tutti desti dall'allegrezza si affatica-*

*no per metterſi in eſercitio.* Di *queſto giuoco dice la gloſa d'una decretale. Ch'è lecito coſi giuocare come giuocò Iſaac.* Giuocò *parimente* Giuſeppe *in* Egitto *con ſuoi fratelli.* Di *queſto modo fu il ſaltar & il ballar di* Dauid *dinanzi l'arca del* Signore. Delqual *ballo dice* S. Gregorio. Io *ſtimo piu, & in fatto è piu marauiglioſo il ballar di* Dauid, *& piu mi ſtupiſce, che il ſuo combattere: per cioche combattendo uinſe il nimico; ſaltando uinſe sè steſſo: combattendo moſtraua il ſuo ualore, & ſaltando moſtraua la ſua humilta.* Intendeua *quell'inclito & sereniſsimo* Re *noſtro Saluatore nell'arca figurato, nella quale era la uirga, il manna, & la legge: contemplaua nella uirga la degnità regale, & la uniuerſal potenza del noſtro Saluatore.* Nel *manna la innocentiſsima carne, che celeſtialmente & incorruttibilemente haueua da eſſere conceputa, & nel ſacramento dell'altare haueua da eſſere inuolta, & in accidenti di pane haueua da eſſere miniſtrata.* Nel *libro della legge, contemplaua* Dauid *l'anima ſacratiſsima che haueua da eſsere piena come poi diſſe l'*Apoſtolo *San* Paolo *ſcriuendo a gli* Efeſi *nel terzo* Cap. *de gli ineſtimabili teſori della ſapienza, & ſcienza d'Iddio.* Et *riguardando da lontano con la uiſta interiore miſterij coſi marauiglioſi era tanto grande la ſua ſanta hebrietà, e coſi abondante la ſua allegrezza, che non la poteua ritenere nel ſecreto dell'anima, che non andaſſe a moſtrarſi di fuori: anzi uſcendo fuori di sè dinanzi tutto il popolo cantaua, & ſaltaua.* Ripreſo *da queſto quaſi come di atto di leggierezza da* Michol *ſua moglie, come ſi legge nel ſecondo lib. de'* Re *al ſeſto cap. ſopportò cio con ogni manſuetudine: nella quale intendeua*

*figurarsi la sinagoga, che disprezzaua la incarnatione del figliuolo di* Dio, *& riprende & perseguita i professori & cultori di questa santa fede, & religione, scandalezandosi come dice San* Paolo *scriuendo a' Corinti al capitolo primo della prima* Epistola, Sentendo predicare *che quel gran* Re *della gloria da cui fu fatto l'uniuerso in portamento & habito humano lasciata la corona & la pompa regale uenne a pratticare fra gli huomini, a insegnargli, confortargli, & a far penitenza de' nostri peccati, crocefisso fra i ladri.* Per *lo sdegno, & disprezzo, che* Michol *fece del* Re *come nel sopradetto luogo si legge rimase infeconda & sterile per sempre: rappresentando la sterilità della sinagoga per la irreuerenza et disprezzo, che fece del suo sposo & uero* Iddio, *per uederlo nella nostra natura così humiliato lo negò, & come presontuosa & altiera non lo conobbe dicendo.* Non *uogliamo, che questo regni sopra di noi: non habbiamo altro* Re *che Cesare.. Di questo giuoco dice il Salmista nel Salmo* 46. *Tutte le genti giuocate facendo palme con le mani in segno di allegrezza: date giubilo d'infallibile gaudio a* Dio: *sentansi le uostre allegri uoci nel suo cospetto.* Piacesse *a* Dio *che tutti ballassimo con* Dauid, *& che fossimo compagni di questo giuoco: accioche con lo spirito caduto, & quasi adormentato non fossimo negligenti nel seruitio di* Dio, *& nelle sue laudi come lo facciamo.*

## Del giuoco humano & licito. Cap. 3.

LA *seconda sorte di giuochi si chiama humano, honesto, ricreatiuo; ilquale si fa per esercitare, & prouar le forze, leggierezza, & ingegno, & gagliardezza del corpo, o per sanità. Di questo comunemente & conformemente dicono i* Dottori *canonisti ch'è licito.* Il *medesimo affermano i theologi.* Di *questo giuoco dice una legge.* Il *Senato Consulto diuietò & prohibì il giuocar danari eccetto giuocando con la lancia, o alla palla, o al trarre la piastra, o correndo, saltando, sgremendo, giostrando, lottando; o ad altri simili giuochi di forza, & d'industra. La medesima sentenza mette l'autentica alearum.* A *questo giuoco si riduce il giuoco de' buffoni honestamente fatto per riposo & piacere de' signori temporali.L'intento del tale officio è di dar solazzo & alleggrezza a quelli con chi pratticano & di acquistare quel che hanno bisogno: & ancorache in questo si occupino continuamente & principalmente: non per ciò eccede il mezo della ragione: se giuocando o scherzando non usano parole brutte, nè sono molesti col prolisso giuocare.* Nè *mettono il principal fine nella dilettatione delle facetie & gratie loro, nè mescolano con esse alcun'altra spetie di peccato.* Vero *è, che se la buffoneria si facesse in tempo di penitenza o nella* Chiesa *o per persona ecclesiastica, con ingiuria di* Dio *o del prossimo, con brutte parole, o con atti brutti, & dishonesti, sarebbe graue peccato: & se non desistono lasciando il cattiuo che mescolano, non deono essere assolti, nè si debbe*

be dar loro la sacra comunione come comãda il Ius cano nico. Questi come dice l'Innocentio non deono essere am messi a gli ordini clericali: percioche sono infami secõdo ragione. Di questi dice Cipriano: e'l beato Augustino. Ch'è gran peccato si dia alcuna cosa a' tali per i tali atti percioche si preuaglion nel peccato loro. Il tal guadagno si chiama turpe lucro & si debbe dare a' poueri come quel che si guadagna per arte magica o indouinatoria secondo che uuole il Ius. Ma se i buffoni giustamente & honestamente usano dell'officio loro, giustamente possono uiuere di quello, & cosi il determina Santo Thomaso. Ilqual dice ancora che nelle cose humane i buffoni non usino da altro officio uerso gli altri huomini & cosi paia che habbiano uita otiosa accupata ne i giuochi; nondimeno uerso Iddio & se medesimi tengono altre opere seriose, & uirtuose, quali sono orare, rafrenare gli appetiti loro, regolare i loro costumi, confessare i loro peccati, & far limosina. Ne l'officio loro è uano & inutile ma utile honestamente usando di quello: cosi come è profitteuole interporre alle fatiche il riposo; secondo che disopra nel primo Capitolo fu dichiarato: & per conseguente dice S. Thomaso, che quelli che mediocremente gli donano, e souuengono giusta cosa fanno, et essi giustamente il riceuono come salario & premio della industria & fatica loro. Deono parimente i buffoni con grandi attentione auuertire & guardarsi di nomare Iddio & i Santi ne i giuochi, & di mescolare parole della scrittura sacra. L'Abbate di Palermo dice, che colui che due o tre uolte usa del tale officio in publico per guadagnar danari resta infame: il medesimo dice lo Archidicono.
Percioche

*Percioche dui atti arguiscono costume secondo la ragione. Quelli che gli donano regolatamente come di sopra disse Santo Thomaso, o perche non sieno da essi ingiuriati in presenza d'altri, o perche in assenza non dicano male sono hauuti per iscusi: percioche i buffoni spesse uolte togliono l'honore a coloro che non possono torre la robba. Ma se gli donano perche sieno lodati di alcuna cosa brutta o inhonesta o ingiusta, & quello piace a loro, di nuouo peccano in quel genere di peccato. Il medesimo dico perche sieno conseruati in una pazza superbia, & per fauoreggiarsi in essa: ancora peccano piu o meno secondo, che la mente si puo inclinare, & mouere a questo con maggior o minor disordine. Intendo ancora il simile quando uogliono essere lodati delle uirtu o meriti che loro stessi conoscono che non hanno. O quanti per questi uani rispetti fanno alchimia del sangue de' poueri, & donano a' buffoni molti uasi di argento, & drappi di seta & di broccatto, & a' poueri non donarebbono un giulio nè un pane. A quelli prodigamente donano il superfluo & souerchio: a questi auaramante togliono il necessario. Infelice loro quanto sono larghi, & liberali uerso i demoni, & quanto sono auari uerso Giesu Christo ne i poueri: Il poco che donano per l'amore di Dio gli pare troppo. il troppo che donano a' buffoni, & spendono in seruir donne, in feste, in giuochi, in epicurij conuiti, & in caccie di spesa, & di pazzia gli pare poco. Non uedete come con piu spesa, & con maggior prezzo comprano i rei l'inferno, che i buoni il paradiso? A questo giuoco si riduce il trarre di ballestra, contra questo si potrebbe arguire: la legge ha prohibito il mestiere*

de'

*de' ballestrieri sotto pena di escomunicatione, come si legge nel Capitolo unico de' Sagittarij: adunque non dee essere licito il tale essercitio: a questo si risponde, che la prohibitione che fa la legge s'intende per guerra ingiusta, ma tuttauia rimane alcuna difficulta di questa risposta; percioche quel ch'è prohibito per la legge Diuina non faceua bisogno che lo diuietasse la legge humana, poiche far guerra ingiusta, & uccidere non solo con ballestra ma in qualunque altro modo è prohibito per la legge Diuina: ne segue che altra & piu inanzi è la prohibitione della legge positiua: cioè, che nè in guerra giusta nè in alcun modo non si usi l'arte & essercitio della ballestra. A questo si risponde, che quel che è prohibito per la legge Diuina è il medesimo, che diuieta la legge positiua: & fu cosa molto ben fatta; si prohibisse per questa ancora che fosse prohibito per quella: perche auuenga che ogni sorte di uccidere ingiustamente fosse contra la legge di Dio, come si legge nel Deutero. al quinto Capitolo: non dimeno molto peggiore è, & piu debbe essere prohibita quella sorte che piu presto, & piu ineuitabilmente senza potersi guardare uccide, qual è la ballestra. Et per piu ponderare il suo pericolo, il danno, & il tradimento, e'l peccato che in questo auuiene si mosse il Ius canonico a comandare che non si usasse la ballestra: cioè, in guerra ingiusta. Fuori di questo caso assolutamente parlando è lecito che si facciano ballestre, e si uendano, & si giuochi con quelle. Percioche questa arte puo esser utile alla Republica: come sarebbe nella guerra giusta nella quale è licito uccidere non solo faccia a faccia ma ancora con insidie, & ascosamente, & da lontano. Et è*

*ancora utile per la caccia, & per uccidere le fere, che fanno danno. Et percioche la caccia & la guerra si appartengono à Caualieri, meglio stà ad essi giuocare alla ballestra, accioche sappiano di poi preualersene di quella ne i detti esercitij, che giuocare à dadi, ch'è giuoco di ruffiani, di buffoni, & chiarlatani.*

## Del giuoco de gli Scacchi. Cap. 4.

A QVESTA *sorte di giuochi si riduce il giuoco de gli scacchi. Questo è giuoco d'ingegno, e d'industria utile nõ solo per fuggire il tedioso & dispiaceuole otio: ma ancora per contemplare quel che significa, & prenderne auiso. Et è da notare in esso. La grauità del* Re*, come è accompagnato: con quanto peso si moue, non come iracondo, appassionato, o uindicatiuo. Come rappresenta sapienza con clemenza: & ha non piu d'una* Reina*, & quella appresso di se rappresenta castita, temperanza, & discretione, & auiso, in procacciare la sicurita de' suoi figliuoli & successori. Si può considerare nella* Reina *ch'è alla sinestra del* Re*; percioche communemente riceue la corona per gratia, laquale otiene il* Re *per natura, dico per sangue & successione. Di modo, che nel sito si dinota la differenza, & per conseguente la riuerenza che lei a lui dee portare.* Rapprejenta *ancora il limpido amore del Santo* Matrimonio*: conforme a quel che la sposa di* Dio *nel primo cantico di Salomone dice del celeste sposo. La mano sinestra mi tiene sotto la testa, & con la destra mi abbraccia. La qual maniera di abbracciare non ha luogo, eccetto essendo la sposa alla si-*

*nestra*

*nestra dello sposo. Alla parte del cuore si mette come la piu congiunta per amore, come fedele consigliera, & tacita secretaria, sopra la comune proprietà delle donne. Per gli Alfieri s'intendono i giudici. Et perciochè ci sono due sorti o differenze di liti & di cause, alcune sono ciuili intorno le possessioni, & altri beni; altre sono criminali, però stà un'Alfiere nella casa bianca per le prime liti, & l'altro nella casa negra per le seconde: & stanno appresso il Re per consigliarlo, & per guardare il suo stato. Ma fra l'uno di essi & il Re stà la Reina acciochè se i giudici mouessero il Re a rigore interuēga la Reina temperando la giustitia con la misericordia; se loro s'affaticassero; perche il Re sia temuto a lei tocca cercare con prudente sollecitudine, che il Re sia amato; & in questo modo i Principi si fanno specchio & esempio, nelquale si specchino i minori. E dopo questo cosa da essere notata come d'ogni banda stāno all'erta i Caualieri apparecchiati a combattere, non aspettano a cercare arme o caualli al tempo della guerra; ma sono in ordine & a cauallo uegghiando con pensiero, acciochè il Re habbia riposo, & i giudici libertà di far giustitia e castigar i rei. Stanno i Rocchi, che sono gli ambasciadori in capo lontani dal Re presti per partire, & da lontano seruire, & difendere il lor Signore, & auisarlo: onde mediante questi è doue non è, & sà quel che non sà. Sono i Rocchi grossi & hanno corpo perciochè in tutte le cose deono rappresentar la grandezza del Re loro: l'uno stà da una banda, & l'altro dall'altra: perciochè di ogni regno, & di ogni prouincia il Re debbe essere auertito; poichè per ogni banda puo essere offeso. Dinotano una cer*

*ta grauita: perciochebanno da essere patienti, & deono sapere simulare; poiche pratticano con strani, & tal uolta con gli nimici: sieno discreti, & non dieno noia al lor Signore con leggiere cose. Stanno come in frontiera per riceuere i colpi, & farsi muro per difendere il* Re *loro.* E*'dopo tutto questo ingegnosa consideratione come stanno i pedoni per iquali si comprendono i coltiuatori, artegiani & plebei dinanzi i nobili come corona loro, & difesa: & cosi è la uerita, che quelli senza questi non poterebbono essere quel che sono.* Hanno *bisogno de' coltiuatori o contadini per il mãgiare del fabbro per le arme, & ferramenti: del sarto per il uestire; de' lanieri o garzotti per fare il panno: del mercante per prouedere la patria di quel che le manca, & ad altra abonda: & cosi potrai fare un general discorso del quale se saira buon logico concluderai che la gloria, & uita del nobile sono i plebei. Si mettono questi dinanzi a quelli insegnando per questo i* Baroni, *& caualieri che deono hauere dinanzi gli occhi i plebei, & hauerne spetial cura di quelli, honorandogli, & difendendogli. Stanno i* Baroni *& i nobili quasi alle spalle de' plebei; acciochè questi tenendo le spalle sicure, col gouerno, & difesa di quelli possano occuparsi, & attendano a' lor mestieri. In questo modo sara bene ordinato il regno occupandosi ogniuno in quel che gli conuiene, & non s'impacciando nelle cose altrui.* Finalmente *tutti hanno da seruire, & guardare il* Re, *perciochè se a solo il proprio utile riguardano, presto sara il* Re *distrutto, & il regno dissipato.* Cosa *ueramente monstrosa sarebbe, & piu tosto di tiranni rubatori, de nimici infedeli & traditori, che di ca-*

ualieri, & seruitori se procacciassero di usurpare & di hauere tanto nel regno, che mettessero in bisogno il Re facendo ricchi se stessi per far lui pouero: & minuire la sua potenza per non temere il suo castigo. Percioche il bene, & la pace del regno depende dalla presenza del Re dandogli ad intendere che non si dee allontanare da quello: non si moue se non a terza casa, & questo fa solamente la prima uolta, & senza che gli sia fatto scacco: percioche s'è seditione, & scisma, & scacchi nel regno non dee nè puo uscire. In questo suo mouimento si puo mouere il Re come la Reina, & come ogni altro del giuoco, dando a sentire, che la uirtu di tutte le membra reside nella testa, & procede da essa. Adunque essendo il Re nel regno come la testa, o come il cuore nel corpo dell'animale; il deono riconoscere cosi tutti i sudditi come se tutto quel che hanno l'hauessero riceuuto da lui, & percio il tenessero perche piace a lui. Alla gloria del Re, & alla prouidenza sua si attribuisce il bene, la pace, & la uittoria de' sudditi. Segue la Reina il Re nel mouimento ma non in tutto, che non salta come cauallo; percioche ancorache nel uinculo del matrimonio sieno pari come dice san Paolo nella prima epistola scriuendo a' Corinti al Cap. settimo; perche la donna ha dominio sopra il corpo dell'huomo cosi come l'huomo sopra il corpo della donna, ma non gia sopra il mouimento, non l'huomo la donna ma la donna ha da seguitare l'huomo non saltando con presuntione ma ubedendo, & amando con humilta. Quando poi procede il Re nella guerra uscendo de' confini del proprio regno non si moue se non alla seconda casa, perciochе la sua uita uale per mille uite. Et è bene,

*ne, che con peso si moua poiche essendo morto o preso cadono le forze di tutti i suoi. Et perciochè i Re nella battaglia mai non si riducono, che nol consentono i suoi, nè il permette la maestà regale; non si accosta l'un Re all'altro nel giuoco che non ui sia alcuna casa in mezo.* Re *si chiama perche regge, & per conseguente doue non ci sono rettori, nè sudditi non ui puo essere* Re. Quindi *auuiene che morti & presi tutti i sudditi rimanendo solo il* Re *cessa il suo stato, & si rende dandosi per uinto.* Alcune *uolte per negligenza de' suoi uccidono il* Re *nel che auuiene che si miscia la malitia uolendo i traditori uendicarsi del suo signore, & ucciderlo con mano altrui nella guerra, ilche non poterono fare con la propria nella pace, uoltano le spalle scampando al miglior tempo del combattere.* La Reina *si moue come tutti g'i inferiori, perciochè la potenza & gratia che essi particolarmente riceuono dal* Re *la riceua ella insieme, & piu ampla. Eccetto il mouimento de' Caualieri, perciochè il combattere non conuiene alle donne. Ma ancorache attualmente non combattano uanno tal uolta nell'essercito per piu animare i suoi, & prouocargli alla sua difesa, et per far paura à gli nimici, come faceua la nostra gran* Reina *Isabella nella guerra di* Granata. *Gli* Alfieri *sempre uanno per trauerso, & questo significa che hanno da essere saui, & astuti, caminando sempre per bianco o sempre per negro: & questo significa la costanza, che hanno bisogno perche non si mouano nè si pieghino, ma deono essere retti, & interi.* I Caualieri *al principio non hanno tanto luogo doue saltino come dapoi che sono usciti innanzi, percio di ualoroso* Caualiero *è temere al*

 *principio,*

*principio, & essere ardito poi. Il modo del saltare dal bianco nel negro, & dal negro nel bianco, significano le imboscate, & gli inganni che nella giusta guerra si deono, & possono farsi. I* Rocchi *nel suo proprio regno pare che sieno legati, non escono fuori se altri non gli fanno la strada; ma poi che sono fuori hanno grande liberta, & autorita nel mouimento loro: & tal uolta fanno ingiuria al* Re *strano; perciochegli ambasciadori nella loro propria patria ancorache uagliano poco nel regno strano perciache rappresentano la persona del* Re *hanno grande autorita: & quando bisogna hanno da essere animosi & con arme secrete di consiglio & auiso uccidono il* Re *strano per la salute del regno loro.* I *plebei, che per i* Pedoni *sono compresi se si accostano a confini dello strano* Re *acquistano la gratia & il potere della* Reina: *di modo, che sono per uirtu quel che i nobili sono per sangue.* Donde *siamo insegnati che non debbiamo biasimare ne sprezzare quelli che sono di basso nascimento poiche la uirtu gli puo fare ascendere, & il merito gli puo pareggiare con quelli che sono di alto nascimento, & di chiarissimo sangue: & ancorache paiano essere poco deono essere stimati assai: poiche uno solo puo saluare il regno, & difendere il* Re. Non *fanno dispiacere a colui che trouano per la uia diritta, ma colui che trouano per trauerso tengono & prendono come nimico; percioche per difendersi è licito ad ogniuno combattere ancora che non sia caualiere.* Da *tutte le sopradette cose di questo giuoco uoglio inferire, che a quelli conuiene i quali giuocandolo con la mano il sentono con l'ingegno.* E *perciocche occupato troppo tempo non deono usare di quel-*

*lo, quelli iquali sono troppo occupati, accioche non lascino il necessario per il superfluo. Questo passatempo non è senon per gli ingegni molto otiosi per redimergli de' cattiui pensieri, o per gli afflitti che desiderano distorre la mente di alcun grande pensiero, che gli da noia, & fastidio.*

## Del ballare. Cap. 5.

A QVESTA *sopra detta sorte di giuochi si riduce l'honesto ballare, senza mala intentione, senza atto effeminato, come sarebbe un libidinoso riguardare, un toccare nõ casto di mano o di piedi, & altri leggieri uagheggiamenti sotto colore di cortesia. Deono ballare i piedi & non il senno, accioche non si adempisca in quelli che ballano quel che dice* Dauid *nell'undecimo salmo.* Attorno *uanno i rei. Se la buona intentione, & sane circonstanze con una honesta gentilezza non lo adornano uana cosa pare andare attorno come arcolaio. Spesse uolte il senno inalzato & inquieto moue dietro sè i piedi, & tutto il corpo. Suole essere questo di giuoco legna di lussuria, suegliatoio di dishonestà, sollecitatore della sensualità, essilio della uergogna, fiera della dissolutione.* Non *ti curare di quel giuoco del quale non uolendo male usare, con difficultà poi usar bene. In tali cose debbiamo prendere spasso, che in quelle sempre si mostri la grauità, & il uirile rigore del secreto animo, & in tal maniera, che non troui cosa che riprendere se il nostro nimico ne facesse la spia come curioso esploratore. Di questo modo ballando moueua Scipione il suo ualoroso, & guerriero cor*

*po senza rompersi con feminili mouimenti come di lui scriue seneca nel libro della tranquilità dell'animo.*

Delle argutie, & motteggiare. Cap. 6.

A QVESTA *sorte di giuocare si riduce il gratioso dire, la arguto ragionare, le argutie, il ben corretto motteggiare senza offesa di Dio, senza ingiuria, & uergogna del proßimo, senza dishoneste parole; del qual giuoco so lo i molto prudenti sanno giuocare, perciochè loro soli il sanno godere. Leggiamo di alcuni santißimi huomini, come San Giouanni Euangelista con suoi discepoli, & santo Antonio co i suoi, che usarono questi honesti pas satempi, & argutie. Di san Bernardo si scriue, che ue dendo un nouitio di mala uoglia, & tentato passando questo nouitio appresso il santo Abbate gli mise dinanzi il piede per farlo cadere; la quale affabilità conosciuta dal nouitio l'allegrò tanto, & lo confortò di tal maniera, che tenne molto fermo il santo proposito non poco allegro in conoscersi ch'era in gratia del santo padre. Del qual'atto disse il medesimo san Bernardo, ch'era otio so ma non gia otiosamente fatto. Il medesimo leggiamo di altri religiosißimi huomini. Et di fatto in alcuni conuenienti tempi l'usano i religiosi per rinnouare gli animi alle sante fatiche: tali erano i giuochi che Zacaria profeta approua, dicendo al Capitolo ottauo. Sara piena la Citta di huomini giuocatori. Et il nostro saluatore per san Matteo all'undecimo Capitolo dice. somigliante è questa generatione a' fanciulli che giuocano in piazza, i fanciulli giuocano per solazzo, & senza offesa di alcuno. Conforme a questo è licito a' Prelati che*

habbino

*habbino Gatti, & Monne, uccelli, cagnuoli, & papagalli. Vero è che il loro principale spasso ha da essere nelle sacre lettere, conforme a quel che si scriue de' Macabei al capitolo duodecimo. Haueuamo per solazzo i libri sacri nelle nostre mani. Megliore ueramente è la conuersatione de' saui, & discreti, leggere o ascoltare libri profiteuoli, che dicono sempre nuoue cose, & danno nuoui ricordi, & rifrescano l'appetito con diuersi & uarij sapori, che la compagnia de gli animali bruti, il cantare de gli uccelli & de' papagalli. I quali in breui parole finiscono quel che sanno, & sempre replicano quelle. Megliore sarebbe in uerità legare, & raccogliere le uaghe & libere menti, che suolano per l'aere, che gli uccelli. ascoltare con attentione le inspirationi angeliche, & diuine. A' laici ogni sorte di giuochi sono permessi, che si fanno per esercitio del corpo o dell'ingegno. Percioche come questi giuochi & ricreationi da sè non sono cattiui possono gli huomini usar bene di essi. Percioche le opere che da sè non son cattiue le honeste circõstanze, e la buona intentione le fa buone. Da quel che s'è detto resta chiaro, che le autorita della scrittura sacra che riprendono il giuoco se di questa sorte di giuocare si espongono, si hanno da intendere non del giuoco in se: ma solo dell'eccesso, & cattiuo uso di quello, come dichiara santo Tomaso. Cosi come è quello che scriue Gieremia al Capitolo quindeci. Non mi misi a sedere col consiglio, & compagnia di quelli che giuocano: & quello che diceua sarra nuora di Tobia al terzo Cap. di Tobia; mai non mi misciai, nè mi accompagnai con quelli che giuocano. Et quel che riprendendo si scriue nello Esodo al ter*

*zo Cap. si mise il popolo a sedere per mangiare, & per bere, & si leuò per giuocare.*

## Delle scomesse, & come sia licito farle. Cap. 7.

PERCIOCHE *alcune sorti di scomesse si usano per esercitio delle forze, o per suegliare la industria, & l ingegno, & per conseguente si appartiene cio al giuoco licito & humano del quale in questa prima parte del trattato ne parliamo, sia bene che dichiariamo in quai casi sia licito mettere alle scomesse. Scomessa chiamiamo quando quel che alcuno dice altro il nega, & conuengono tra loro mettendo un certo prezzo per il uincitore. E' adunque la questione: se colui che indouina & guadagna ha giusta attione contra l'altro. A questo si risponde per diuerse conclusioni secondo che possono essere diuerse le cagioni delle scomesse.*

## Prima conclusione.

E QVANDO *la scomessa è di alcun' atto che si dè fare per mostrare o probare sufficienza d ingegno, o forza, o gagliardezza del corpo o leggierezza. Come quando al cuno dice uada tanto che soluero questo argomento, & tu nò; che dirò piu uersi a mente: che correro, saltarò, trarrò la lancia, il sasso piu di tè: trarrò piu giusto con la ballestra o con lo schioppo al bersaglio, che caualcherò con piu gratia un cauallo, che mi portero meglio nel giuoco delle canne alla moresca: che ti aggiungero piu uolte; che romperò piu lancie nella giostra: & di questo modo conuengono, & consentono che il prezzo o palio della scomessa si dia al uincitore. Questa conculusione si*

*ne si proua per quel che dice una legge, che comincia. si rem. &c. doue dice la glosa, che colui, che uince alcun'altro a correre, o a saltare, o per qualche altro licito modo di esercitio, giustamente ha il prezzo. Et il medesimo è se per lui non resta di metterſi in effetto: che colui dee pagare per chi resta.*

## Seconda conclusione.

Il medesimo dico se la cagione della scomessa è alcuna cosa che dee uenire, della quale non uiene danno: dicendo alcuno che sara cosi, & l'altro, che sarà di altro modo, come quando contendono, che l'anno che uiene sarà la Pasqua a' tanti di Aprile, l'altra parte dice, che sara auanti o dapoi, spetialmente se il prezzo che si mette è per mangiarlo amicheuolemente. La ragione è perchè la causa & l'atto è licito, & ui concorre ingegno, & sapere, & è come giuoco permesso, & honesto secondo che facilmente si potrebbe prouare per le leggi ciuili, & canoniche.

## Terza conclusione.

La scomessa che mettono quelli che riguardano alcun giuoco di fortuna prohibito, che guadagnerà l'uno di quelli che giuocano o l'altro: questa tale è nulla, & il uincitore non ha ragione per domandare, nè il uinto non ha obligo da dare. La ragione è per eßere la causa inhonesta, & l'atto sopra che si fonda la scomessa ch'è il giuoco di fortuna è per spetial legge prohibito: è peccato, & per conseguente quel che cosi si guadagnasse sarebbe turpe lucrum poiche tale è tutto quel che si guadagna

*gna per molto prohibito.* Di *maniera che il uinto ſe non ha pagato non paghi, percioche non dee nè puo eſſere aſtretto a pagare: colui che uinſe ſe ha gia riceuuto non è di giuſtitia obligato a reſtituirlo ma il dee dare a' poueri, nè ſi dee preualere di coſa guadagnata con offeſa di* Dio. *Si proua medeſimamente queſta concluſione per la ſopra detta legge: Si rem. & percioche la tale ſcomeſſa è quaſi una medeſima coſa col giuoco di fortuna direi, che il uinto puo repetire come colui che perdè al giuoco, & coſi ancorache furono pari nella colpa, non ſara migliore la conditione del poſſeditore.* L'*atto ancora è prohibito per la legge* Diuina, *percioche è accompagnato dal deſiderio del danno del proßimo poiche ogni uno di quelli che mettono la ſcomeſſa deſidera che perda alcuno di quelli che giuocano.* Q*ueſta concluſione ſi dee intendere quando il prezzo della ſcomeſſa è danaro ſecco, che ſe foſſe per alcun conuito ſarebbe licito, coſi come è licito giuocare a detto giuoco coſe da mangiare o da bere, ſecondo che piu oltre copioſamēte ſi dichiarerà.*

## Quarta concluſione.

L'ASSICVRARE *de' mercanti è quaſi una ſorte di ſcomeſſa honeſta conforme alla ſeconda concluſione, e per conſeguente è licito il tale aßicurare. Si fa in queſto modo. Teme il mercante che la ſua robba ſi perda per mare o per terra, & promette tanto per cento à chi gli la fara ſicura.* Q*ueſto contratto è licito & lo aßicuratore poiche riceue in sè il pericolo delle mercantie, & ſe ſi perdono il patrone giuſtamente glie le fa pagare poiche gli diede honeſto prezzo per la ſicurità che li fece.* Non *è*

*queſto*

questo il caso che condanna per usuraro il Capitolo Nauiganti: percioche nel caso, che pone quella decretale: Colui che aßicura ancora impresta danari al mercante. Qui presuponiamo, che solamente aßicura: & percioche tutta la usura si fonda nell'imprestido: il quale qui non è, seguita che questo non è usura. Ancora il contratto di angariare o pagar per giornate è licito: tale è questa maniera di aßicurare: adunque seguita ch'è licita. Et se tu uoleßi sapere di qual cosa costui riceua mercede, & è pagato poiche non fa nulla, nè aiuta a condurre, nè a reccare le mercantie poiche non saranno piu nè meno salue, che se non le aßicurasse. Sappi, che dalla sicurità che dà, & dal pericolo che potrebbe occorrere il quale essendo altrui prende sopra di sè, licitamente puo riceuere premio. Ancora se il mercante salariaßi gente per guardare & difendere la sua robba licitamente quella gente riceuerebbe il giusto soldo della fatica & del pericolo. Adunque l'aßicuratore prendendo sopra di se il pericolo mette in saluo le sue mercantie: giustamente merita premio, percioche uirtualmente, & equiualentemente fa il medesimo. Ancora questo contratto è utile alla Republica. Et per conseguente da se non è cattiuo conseruare i menrcanti che sono membri della comunita è utile della Republica: il che si fa con questo aßicurare: percioche s'è troppo grossa la mercantia non l'aßicura tutta uno, ma si diuide il danno fra molti. Il che è ben fatto, accioche alcuno non si ruini compiutamente: & se alcuno l'aßicurasse tutta è segno che è tanto ricco che non si ruinera, ancorache la mercantia aßicurata si perdesse. Piu tosto pare che sieno illiciti i giuo-

*chi di fortuna & le scomesse, che lo aßicurare: adunque se quello non è cattiuo di sua natura come disotto si dira, seguita, che questo ancora non è cattiuo. Parimente colui che conduce la mercantia come il patrone della naue o il patrone de' muli & carrette che si obliga di cõdurle salue & metterle nel tal luogo: & di pagare cioche di quelle si perdesse o guastasse ancorache non sia per sua colpa licitamente riceue salario non solo per condurle ma ancora per aßicurarle. Adunque se quel che riceue di piu di quel che la fatica della condotta merita, è per solo l'aßicurare, Seguita che lo aßicuratore ancora che non mettesse altra fatica per lo aßicurare solo merita guiderdone & premio.*

## Quinta conclusione.

LA *quinta conclusione è, quella scomessa non è licita che si fonda sopra atto ch'è a uenire incerto ilquale è dãno di alcuno o di molti. Come se alcuno mettesse scomessa, che il Principe o qualche altra persona morra nel termine di tanto tempo o perdera lo stato, che sara fame, o pestilenza, che si agghiaccieranno le uigne: prouasi questa conclusione perche è ingiusta la causa: & questa sorte di scomessa è simile al giuoco di fortuna: ilquale è prohibito poiche si espone alla incerta fortuna. Ancora niuno dè dare occasione di desiderare il danno notabile del suo proßimo come dice una decretale. Adunque se colui che mette la scomessa affermando quello che se auuiene è danno del proßimo, si mette ineuidentemente in occasione di desiderare quel male per guadagnar la scomessa, & riuscire con la sua opinione, seguita che non è licito.*

*cito. Ancora questa ſpetie di ſcommeſſa a niuna coſa ſerue, & è uana & temeraria. Nè colui che fa la ſcommeſſa prende ſopra di se il pericolo del caſo come fa colui che aßicura. Di queſta ſcomeſſa dico il medeſimo, che diſopra ho detto nella terza conclusione. In queſte ſcomeſſe ingiuſte ſe colui che perde non ha pagato non è obligato a pagare nè il foro giudiciale nè quello della conſcienza lo puo aſtrengere. Se il uincitore ha riceuuto il prezzo di rigore non è obligato a reſtituirlo, percioche quando la colpa è uguale, & da ambidui conſentita migliore, & piu fauoreuole è la conditione del poſſeditore: ſe gia non uogliamo affermare che colui che perde puo repetire per eſſere una coſa ſteſſa queſta ſcomeſſa come il giuoco de' dadi o di fortuna. Se ſono depoſitati pegni non si deono dare al uincitore, perche ancora non poſſede, ma piu toſto deono darſi al uinto. Se colui che guadagna ha riceuuto il prezzo della ſcomeſſa, & non gli è repetito o domandato, dee darlo a' poueri, di conſiglio.*

## Seſta concluſione.

LA *ſeſta concluſione è. Che la ſcomeſſa ſopra alcun caſo incerto & per a uenire ancorache probabilmente paia licita quando non pare, che ſi da occaſione di deſiderare male, ma il contrario, pare piu ſicuro. Mettiamo eſempi, che alcuna grauida ha da partorire maſchio: che il Re il tal di o ſettimana uerra nella Citta: che piouera: che il tal di tornera la naue al porto. Pare ſia licito per quel che la legge dice, che ſe alcuno compra dal peſcatore il peſce che prenderà con la tratta che getta, ancorache non prendeſſe nulla il compratore dee pagare.*

*gare. A che pare che ſteno ſimili le ſopradette ſcommeſſe: Ma come ho detto il contrario è piuſicuro: cioè, che ne i caſi incerti & fortuiti che non apportano utilita non ſono licite le ſcomeſſe; ma inſieme co' giuochi di fortuna ſono prohibiti. E qui è d'auuertire, che queſto caſo non è il medeſimo che diſopra toccò la ſeconda concluſione: percioche quello ſi fonda in ſapere, & gioua per ſuegliare lo ingegno: ilche non interuiene coſi chiaramente qui. Et ſe alcuno di queſti caſi è come quello, dico quel che ho detto di eſſo. Vero è, che ne i caſi di queſta concluſione ſe il prezzo non foſſe piu di quel che ſi permette a giuochi di fortuna, ſarebbe licita la ſcomeſſa, & ſi potrebbe riceuere il prezzo come quando ſi giuoca alcuna coſa per mangiare.*

## Quanto ſieno degni di riprenſione coloro che ſi ſtranano di giuocare, & di hauerne ſpaſſo. Capitolo 8.

IN *tutto quello che ſi puo miſurare con la regola & liuello della ragione, ui puo eſſere otio eccedendo o mancando. Et poiche il giuoco humano & honeſto è di queſta ſpetie, in dui modi non eſſendo da sè cattiuo poßiamo farlo uitioſo: cioè, per difetto, & per eccesso, o non giuocando & quando debbiamo, o giuocando piu o nò come & quando, & chi, & con chi debbiamo. Parliamo prima del difetto, percioche in queſto ci ſara manco da fare, poiche ſono piu i licentioſi & diſordinati, che gli eſtremamente retti, & gouernati. Che ſia coſa biaſimeuole che l'eſquiuo fugga i conuenienti paſſatempi &* *lericrea-*

le ricreationi dello spirito, il proua il nostro sublime Santo Thomaso dicendo: Tutto quello che nelle humane opere è contra la ragione è uitioso, e biasimeuole. Che l'huomo sia molesto a quelli con chi prattica non dicendo nè facendo cosa con chi essi riceuano piacere, nè lui si allegri con quel che gratiosamente fanno, & dicono, è cosa contra ragione. Seguita che il tale in questo erra, & manca. A questo proposito dice Seneca. Sia tu così sauio nel pratticare che niuno ti abhorrisca come aspero, nè ti sprezzi come uile & leggiero. Coloro che non riceuono spasso, & a quelli che si ricreano sono molesti, importuni, & asperi questi tali graui, & dispiaceuoli sono, come dice il Filosofo nel quarto della Ethica. Necessario è alle ordinarie fatiche, interporre alcun moderato solazzo. Onde Catone maestro de ben corretti costumi. Interpone tal uolta allegrezza, & lascia da banda i tuoi pensieri, accioche con animo rinuouato possa sofferire ogni fatica. Ouidio nella quarta epistola dice. La cosa faticheuole, che non interpone alla fatica riposo non puo durare troppo. Il riposo ripara le forze dell'animo, & rinnoua le stanche & trauagliate membra. Aristotile dice il medesimo nel quarto della Politica. Ogni fatichente ha bisogno di riposo. Loda molto nel sopradetto luogo la musica percioche alleggerisce gli animi occupati, & afflitti di altre passioni: quieta gli adirati: inalza i caduti: non solo diletta à gli huomini, ma ancora a gli uccelli, & alle fere. Mettiamo adunque l'honesta musica fra i liciti passatempi. Spetialmente s'è tale che moua a santo piacere, a dolci & deuote lagrime: a casto & moderato diletto: a desiderio di godere

la cele-

*la celeste harmonia, & gratiosa consonanza de'beati. Questa musica lodaua Platone: dicendo, ch'era necessaria nella Republica per raccogliere la mente, & comporre i costumi, indolcire lo spirito; è una delle sette arti liberali. Sia la lettera tale che insieme la uoce diletti il senso, & il significato sia cibo alla mente. Onde quelli che di graui o di troppo religiosi fuggono gli altri giuochi al meno deono prendersi spasso in questo, che si conuiene non meno a gli Angeli che a gli huomini. Et se pure di questo non hanno piacere è segno efficace, che sono mal composti, & di pessima natura: & di quelli mi guardi Dio; percioche una natura tanto scabrosa, & dispiaceuole non si comporta in una mente sincera. Salomone aiuta il nostro proposito dicendo nel capitolo terzo dell'Ecclesiastico, Ch'è tempo da ridere, & tempo da piangere. Concorda Ouidio nel libro secondo de arte amandi dicendo. Riposati percioche la terra riposata abondeuolemente fruttifica: piu renderà in un'anno che in dui. Et cosi lo spirito riposato piu opera in un'hora di quel che hauerebbe operato in un dì lento. Da quel che s'è detto s'inferisce, che per essere la uita de'religiosi piu tosto per natura, che conforme alla humana conditione: cosi perche non hanno l'uso della libertà, come per difetto & penuria di molte cose che hauerebbono bisogno, & di altre delicatezze, delitie, e pietà; & ancora per le continue & laboriose fatiche dello studio. Leuarsi al mattutino, seguire i Diuini offici, le austerita, i digiuni. &c. Hanno estrema necessita piu che altre persone di honesti giuochi, & spassi, per acquistare in essi fame delle cose spirituali, & seriose. Che la humana fragilita,*

*gilita, come dice Aristotile, non puo sopportarsi senza alcuna delettatione: la quale sendo ben guidata, come de' religiosi si presume, non solo è licita, ma ancora meritoria. Di modo, che per giuocare, possono gli huomini meritar la gloria. Cauiamo di qua un correlario, & diciamo, che sono ignoranti, & sentono bassamente quei secolari, iquali uedendo prendere spasso a' religiosi, uedendogli usare di facetie, & argutie si scandalezano amando piu in essi la hipocresia, & bigardia manincoinica, che l'allegra sincerità. A me quella santità piace, laquale ha in fronte un sembiante di celeste allegrezza, & non quella che porta il collo storto, & il peglio infernale.*

## L'eccesso, & cattiuo uso dell'honesto giuoco. Capitolo 9.

COSI *come è biasimeuole il non giuocare, cosi ancora è uitioso il suo estremo, e superfluità: percioche in ambidui modi usciamo fuori del ragioneuole, & uirtuoso mezo. Questo eccesso dice il nostro eleuato Serafino Santo Tomaso, che puo essere in dui modi. Il primo quando la spetie, & proprietà delle opere o delle parole che si prende per giuocare non sono conuenienti. Laqual sorte di giuoco chiama Tullio Seruile, lasciua, sfacciata, come sarebbe quando si dicono brutte o dishoneste parole, o si fanno brutti atti per ridere, & scherzare. O sono tali, che ritornano in notabile danno, & uergogna del prossimo: spetialmente se le cose dette o fatte di sua natura sono peccato mortale. Che allora chiaro è che la*

tal sorte di giuoco sarebbe da douero peccato mortale. Il secondo modo di eccedere è non perche sia cattiua la sostanza di quel che si dice o si fa: ma per le cattiue circostanze, & per difetto delle buone, giuocando doue non dee & quando non dee & come non dee: o quando non è persona a chi si conuenga quella sorte di giuoco. In questo potrebbe essere peccato mortale preferendo la dilettatione del giuoco alla riuerenza et ubidienza che a Dio & alla Chiesa è debitore. S'è tale il disordine che posporrebbe i comandamenti di Dio, & della Chiesa per il giuoco. Quando cosi giuoca che in niun modo non uorrebbe offendere Iddio, sarebbe peccato ueniale il tale eccesso. Però cauiamo dalle sopradette cose una conclusione. Il giuoco ha da essere poco, & moderato. Prouiamola. Cosi è il giuocare rispetto le altre feriose & necessarie occupationi, come il dormire rispetto la uigilia, secondo, che disopra si dichiarò nel primo Capitolo, poi che il dormire è ordinato al uegghiare, & la uigilia è fine del sogno. Dormiamo, accioche uigilanti, attenti, & desiderosi possiamo lauorare. Et per conseguente sarebbe uitio dormire la maggior parte del tempo, & piu di quel che fa bisogno per detto fine. Seguita che il giuocare si ordina allo studio, & al pensiero dello spirito, & questo è il suo fine. Giuochiamo per ricreare lo ingegno, & rifocilarlo per occuparlo poi & ritornarlo lasciate le cose di scherzo alle cose dadouero: adunque uitio sarebbe giuocare la maggior parte del tempo, & piu di quel che per questo fa bisogno, lasciando le necessarie opere per giuocare. Questo è andar alla rouerscia & far mezo del fine: poiche quel che haueua da essere mezo

per le pensierose opere, è anteposto a esse. Condannato è questo eccesso per la sentenza di Seneca nel libro della tranquilità dell'animo, il qual dice. Il continuato & souerchio giuocare toglie uia le forze all'animo, gli ruba la grauita, che il sogno alla refetione del corpo è necessario: ma se di dì & di notte fosse continuato si farebbe instrumento di morte essendo da se rimedio di uita. Gran diferenza è da allentar la cosa legata, a lasciarla del tutto. Sia adunque tale il giuocare, che allenti, & alleggerisca lo ingegno del pensiero che lo lega, ma non lo lasci, ne solua del tutto. Non è punto differente Tullio, ilquale nel primo de gli offici dice. Così è necessario & licito usare del giuoco & delle argutie come del dormire, & di altre ricreationi; cioè quando habbiamo sodisfatto co' graui, & importanti negotij. Se per sorte uolessi sapere: di queste dui uitiosi estremi, che son difetto et eccesso nel giouocare qual sia manco cattiuo, dei notare, che il giuoco è buon per la delettatione, & riposo che da quello si riceue. La delettatione & riposo nella uita humana non si desiderano per se, ma per la opera per ridurci alla opera necessaria, & fermarci in essa, come Aristotile nel primo dell'Etica dice. Adunque minor male sara che ci sia difetto nella delettatione che nelle opere: & per conseguente, è piu biasimeuole lo eccesso ne i giuochi, che nel difetto: peggiore il troppo giuocare, che il poco, o niuno. Questo medesimo intende lo stesso Filosofo nel nono della Etica: ilquale dice, che pochi amici fanno bisogno per la delettatione. Percioche poca delettatione basta per passare la uita come per condimento. E' adunque la delettatione del giuoco rispetto le altre ope

re come il sale nel cibo: Poiche il sale poco basta, & dee essere assai meno della uiuanda. Et cosi la delettatione del giuoco poca fa bisogno, & meno assai ha da essere, che le altre occupationi. Cicerone nel sopradetto luogo dice. Non ci generò la natura per giuocare ma per seuerita, & per altri studij, & esercitij piu graui & maggiori. Adunque se poco giuoco basta per sopportare le fatiche presenti, conoscano il loro errore, & rimouansi quelli, che le principali parti del tempo nel giuoco consumano, hauendo quasi in odio i profiteuoli, & honesti pensieri, & esercitij. Di questi dice Salomone nel primo de' Prouerbi al quarto Capitolo. Mescolarsi ha il riso col dolore: & il fine dell'allegrezza sara principio di pianto. Di modo, che doue finisce il breue piacere comincia il perpetuo dolore. De' medesimi dice il sapientissimo Giob al 21. Cap. Sonano l'harpa, si allegrano col suon dell'horgano, passano in piaceri, in giuochi, & in uitij i loro breui giorni: & in un punto discendono à gli inferni. Sopra le quali parole dice San Gregorio nel decimoquinto lib. de' Morali al Cap. nono. Rettamente Giob huomo santo a gli amici suoi iquali il condannauano per cattiuo uedendolo dalla mano di Dio cosi grauamente ferito & percosso, mostra quanto in un subito cade il fiore de' cattiui, & quanto presta, & frettolosa uiene la lor ruina. Non è testimonio de innocentia la presente prosperità, poiche molti alla eterna uita tornano, essendo feriti, & molti ruotano a gli infiniti supplicij morendo senza che sieno flagellati.

Che

## Che la cupidigia fa il giuoco cattiuo. Cap. 10.

*A gli ingegnosi & saui bastaua quel che s'è detto quanto a questa sorte di giuochi: ma percioche desideriamo sia comune l'utilita & la materia morale è tanto piu profiteuole quanto piu è ruminata & tritta, & al particolare è accomodata; però diremo in particolare quante, & quali cose fanno il giuoco uitioso, che prima era honesto. La prima & la piu comune è l'auaritia se alcuno ha tanto desiderio della robba altrui con uolonta deliberata, che posposta l'offesa di Dio & il danno del prossimo in qualunque modo che senza uergogna della sua persona potesse la usurparebbe: pecca senza dubbio mortalmente: perche fa contra il decimo comandamento della legge, nel quale dice Dio nel Deu. al Cap. 21. 28. Non desidererai la roba altrui. Adunque chi per giuoco cosi desidera spogliare il suo prossimo chiaro è che pecca mortalmente. se la uolontà non ha detto disordine, & quel che si giuoca è poco sarà peccatto ueniale. Ma se come guadagna il poco desidera guadagnare il troppo, & uole mettere il prossimo in bisogno sarebbe peccato mortale. Questo è conforme a quel che dice il Ius canonico nel capitolo che comincia, Et si questiones de simonia. Che si comette simonia in poca cosa. Cosi come non è peccato mortale rubare cosa di poca ualuta, che non fa mancamento al prossimo nè gli dà ragioneuole turbatione, ma chi cosi noce nel poco uorrebbe nocere nell'assai, & gl'incresce che il poco non sia troppo costui tale per qualunque modo che sia, pecca mortalmente. Et prende per regola generale, che allora sarebbe peccato mortale giuo*

*care per cupidigia quando la stessa cupidigia nel giuoco mescolata è da sè senza peccato mortale, come quando si uoglia che si giuochi per altro fine è peccato mortale, ancorache sempre sia male giuocare principalmente per cupidigia ilche si conoscerà per questa regola. Quando colui che giuoca cosi desidera guadagnare, che se pensasse non guadagnare non giuocarebbe, è segno, che principalmente giuoca per auaritia: ma quando ancorache desideri guadagnare se sapesse, che non guadagnarebbe nè perderebbe non perciò lascierebbe di giuocare, è segno, che principalmente giuoca per ricreatione. Ha da essere la principale intentione nel giuoco non usurpare l'altrui: ma hauer piacere, & riposarsi poiche per questo effetto fu trouato. Per mettere freno a questa cupidigia nimica della carità, comanda il* Ius *ciuile nel capitolo de* Reli, *Che niuno per ricco che sia, ne ancora a giuoco licito giuochi piu d'un soldo. intēdono i dottori per un soldo un ducato poco piu o meno.* Adunque *se a' molto ricchi, e possenti non conuiene giuocare piu: quelli che meno hanno & possono seguita che non deono giuocare tanto.* Questo *soldo, che la legge consente, che si giuochi s'intende nō gia in ogni posta ma in tutto il giuoco che fra se giuocano senza discostarsi o diuertirsi ad altri negotij; percioche tutto quello si chiama un giuoco ancorache duri molto tempo.* O *si chiama un giuoco quando dura un continuato proposito di giuocare non rotto per contraria uolontà.* Percioche *se ad ogni posta fosse lecito giuocare un ducato ne seguirebbe molta giattura & danno a colui che perde, & occasione di cupidigia a' dui.* A' *quali male la legge uuole ouiare.* Diranno *forse quelli che desiderano*

*ſiderano licentia per peccare che queſta legge è gia abrogata, & ha perduta la ſua forza per il contrario coſtume di giuocare maggior ſomma. A queſto ſi riſponde con due concluſioni. La prima è. Che la tal legge è uero che per contrario ſtatuto o coſtume puo perdere la forza come dice lo angelico dottore: & puo ancora fare che il giuoco prohibito ſia licito. La ragione di queſto è perche tutta la reſtitutione & pena de' giuochi fu introdotta per legge poſitiua. Adunque per contraria diſpoſitione della legge poſitiua, o per contrario coſtume che porta ſeco comune conſentimento del popolo & uale per legge, ſi puo annullare. La ſeconda concluſione è che queſto tal coſtume è pericoloſo, poiche è coſi uicina & euidente occaſione di peccato mortale prouocatrice de gli huomini alla loro ruina. Percioche ancorache ne gli huomini nobili, & timoroſi di Dio ceßino le biasteme, gli inganni, & le contentioni quando giuocano, queſto è con difficultà, & pochi cacciano & diſcoſtano da ſe la cupidigia, & il deſiderio di ſpogliare il proßimo. Ora eſſendo ſtato trouato il giuoco per ripoſo, & diporto per ſuegliare le forze del corpo, o quelle dell ingegno, ſeguita che tutto quello che in eſſo deſta auaritia, ſia biaſimeuole & uituperabile. Giuocare notabile ſomma è accendere il fuoco della inſatiabile auaritia, & per conſeguente non è licito nè dè eſſere permeſſo, ma ſeueramente caſtigato da' Rettori, & Zelatori della publica utilità, come coſa dannoſa al ben comune, & cagionatrice di molti mali, de' quali ſi dira piu oltre.*

Che il giuoco è cattiuo per cagione del tem po. Cap. 11.

OCCVPARE *in giuochi i dì Santi circostanza è che gli possono fare cattiui. Et ancorache col giuoco non si miscia altro uitio o bruttezza, in dui modi potrebbe essere peccato giuocare il dì di festa. L'uno è se l'huomo tutto il dì si occupasse in giuocare lasciando i Diuini offici & le prediche, spetialmente la messa. Il secondo modo è quando il giuoco è tale che porta seco grande fatica corporale & souerchia occupatione, & tanta distrattione che non da tempo alla mente da pensare in Dio. La ragione è perche i seruili, & corporali esercitij sono prohibiti in tali giorni: & il fine della festa è dar comodita allo spirito da racomandarsi a Dio, et chiedergli perdono de' peccati, ringratiandolo de' fauori, & gratie riceuuti. Quindi inferiscono alcuni, Che sia peccato mortale giostrar in dì di festa. La uerita è che oda dano messa, & non misciano altri uitij o cattiue intentioni, ma solamente giostrano per alleggerirsi & esercitarsi nelle arme, & per allegrare il popolo, & non lasciano cosa allaquale sieno obligati di precetto, licito è il giuocare. Il medesimo dico del giuoco delle scanne che di sua proprietà è honesto, & licito. Del ballare gia s'è detto di sopra. La ragione che in contrario di questo aduce. Ricchiardo, & la Somma angelica non conclude, è questa. Le opere seruili sono prohibite il dì della festa di precetto: onde poiche molti giuochi, come la giostra portano seco molta fatica corporale, & opere seruili, seguita che i tali giuochi in di*

*di festa*

*di festa sieno peccato mortale.* A *questo si risponde, che gli esercitij, & fatiche corporali, che immediatemente si ordinano per il culto* Diuino, *o per il riposo delle potenze animali non essendo di sua natura cattiui, ne prohibiti, non sono seruili, onde saranno liciti il dì di festa: tale è l'honesto ballare, giuocare alla palla, giostrare, & altri passatempi simili; riuolgere libri, scriuere prediche, & molti altri simili ordinati allo spirituale.* Ma *quella fatica si chiama seruile la quale immediatamente si ordina a guadagno: di modo, che pescare, & altri simili atti se si fanno per ricreatione & riposo, non sono seruili.* Adunque *se i giuochi permessi se non si fanno come di ratione et limpidezza sono prohibiti nella festa, seguita che i giuochi di fortuna prohibiti de' quali ne ragionaremo nella seconda parte di questa opera molto piu sieno riprensibili, & colpeuoli, spetialmente nelle feste di nostro Signore come nella* Natiuità. *Che in questa festa essendo maggiore l'obligo, che la deuotione prende piu licentia per peccare la malitia de gli huomini. O quanti in questi dì sacri lasciano i* Diuini *offici, & le prediche per giuocare: passano le notti senza sogno non considerando i miseri quanto espressamente fanno contra il terzo comandamento della legge, che dice. San tificherai le feste.* Non *basta statuto ne costume per saluare questi, poiche fanno contra il* Diuino *precetto.* O *huomini diabolici quanto male si preuagliono de' giorni santi poiche in essi non si pentono de' lor peccati, ne pensano nella loro salute ne rendono gratie a Dio per i misterij & benefitij che ne i tali giorni si celebrano, ne fanno nuoui seruitij, ne chiedino gratie a' santi de' quali si fa fe-*

sta

*sta, nè si curano di guadagnare le stationi ancorache habbiano la bolla del Papa, ma sprezzano i rimedij della loro salute & consacrano al demonio i giorni dedicati al nostro eccelso Dio, & scandalezano i pietosi & diuoti Christiani. Piacesse a Dio che col prezzo della mia uita io potesse cacciare della Christiana Religione questa pestilenza infernale. Non gli salua come di sopra ho detto il costume: cosi come non salua il ladro ne il biastematore l'uso di questo uitij.*

## Che per il pericolo eminente, & probabile di morte, o notabile impedimento fa il giuoco uitioso. Cap. 12.

NON *si comporta con la fraterna carità, che si prenda per giuoco il pericolo & il danno del prossimo: & per cio i giuochi che euidentemente questo portano seco non sono liciti. Che per questo furono i torniamenti prohibiti per il Ius canonico nel Capitolo Extra de torneamentis totum. Et parimente sono prohibiti detti giuochi per il Ius ciuile, nel Capitolo de' Gladiatori: & dice quella legge. Nam ludus. Il giuoco nossio & dannoso in colpa è. Quindi s'inferisce, che far la caccia de' fieri tori con gli stimoli, & con altri ingegni per fargli rabbiosi, & braui perche facciano danno nella gente, non è licito, poiche è sufficientemente prouato per la esperienza il pericolo & il danno che di cio ne segue, che gli indiscreti uoti o giuramenti che in questi regni di Castiglia alcune terre hanno fatto o fanno di fare queste caccie di tori in alcune feste: non obligano anzi sono nulla, & è peccato*

cato fargli, & piu adempirgli: perciochesono di cosa non licita, et come dice il Ius canonico nel Capitolo quarto de iure iurando, Il uoto & il giuramento nonfurono trouati perche fossero uinculo del peccato, obligandoci a far male: ma per con maggior merito legarci al ben fare. Molto son in questo caso marauigliato della negligenza de' Prelati, che sopportino, & simulino una cosa tanto mal fatta. Vero è, che se si potesse fare senza pericolo di morte tagliando le punte delle corna al toro, o accomodandoui altri, o in qualche altra forma, che ancorache aggiungessero alcuno non lo potessero ferire ben si potrebbe tollerare. Contra questo si potrebbe argomentare perche pare crudelta non ragioneuole correre, & tormentare di tal maniera gli animali che il nostro pientißimo Dio creò per il seruitio & sostentatione de gli huomini, & è un'usar male de' diuini benefitij. A questo si risponde. Il nostro altißimo, & gloriosißimo Dio come si legge nel Genesi al primo Capitolo. Diede imperio all'huomo sopra le cose inferiori, & sopra gli animali non solo per la sostentatione, ma ancora per solazzo, & per piacere. Cosi come nella caccia seguitano gli huomini, & amazzano le fere dellequali non mangiano: ma fanno cio per hauerne spasso in cacciarle & amazzarle, & per conseguente possono gli huomini per questo dominio nel modo sopra limitato accaneggiare, & ferire i tori. Finalmente dico, che ogni giuoco di esercitio di forze nel quale non è eminente, & probabile pericolo è licito, ancorache tal uolta, per disgratia auenga, come nella giostra, & nel giuoco delle canne. & se per sorte succedesse morte o qualche altra disgratia

non

*non è imputata a chi feri, nè merita punitione secondo, che dispongono le leggi. Se gia non si probasse esserui interuenuta malitia: percioche spesse uolte sotto colore di giuoco procacciano di uendicarsi l'uno dall'altro. Il giuoco in se licito è, ma auuienne che nella mente di coloro, che giuocano si misciano altri uitij: quali sono desiderio d'ingiuriare, & uergognare gli altri notabilmente, uanagloria, presuntione, lussuria: desiderando piacere lasciuamente alle donne, & prouocarle a mal fare.*

## Se il duello & lo sfidarsi è licito, & se riguardare questi spettacoli è cosa giusta. Cap. 13.

FIA *bene, che facciamo mentione del duello, delquale fa memoria un decreto nel capitolo monomachiam.* Et *lo chiama Monomachia, che uuol dire particolare abbattimento: fassi per prouare la uerita di alcuna contesa & differenza, che tra loro hanno i Caualieri; di modo, che colui che uince pare che habbia prouata la sua intentione, & la uittoria si riceue per proua. Di che si tratta nelle decretali. Dico che il tal duello & abbattimento è peccato mortale: il che proua il sopradetto decreto nelle sue ultime parole, percioche questo è tentare Iddio, & per conseguente contra la Diuina legge, come allegò il nostro Saluatore contra il demonio che andò per tentarlo, come si legge in San Matteo al Cap. 5. Et finalmente colui che cerca l'abbattimento, & colui che l'accetta: quelli che danno consiglio, fauore, aiuto: quelli che il possono impedire & nol fanno, tutti peccano mortalmente: percioche tutti questi consentono in una cosa*

che

*che è contra il comandamento di Dio, contra il Ius canonico & ciuile. Ne ſi de dar loro la ſacra communione. Percioche ſono in peccato mortale, nè gli ſalua la paura nè il coſtume: percioche piu toſto deono tollerare & ſofferire ogni danno, che conſentire al male. Ne ſi deono mouere per lo eſempio di Dauid, che accettò l'abbattimento del gigante, & l'uccise, nè meno per lo eſempio di ſanſone. Percioche queſti furono moſsi, & aſtretti dallo ſpirito ſanto. se alcuno foſſe aſtretto dal giudice dandolo per conuento & condannandolo alla morte, ſe non accetta lo abbattimento ſe ſi troua innocente il puo accettare, & puo mettere la ſua ſperanza non gia nelle arme ma in Dio, come Dauid. Ma ancorache queſta ſia la comune dottrina non è bene dichiarata la uerita però prende la ſeguente riſolutione. L'abbattimento o campo o duello ſopradetto: ſi fa acciochè quello che per humano giudicio non puo conſtare, ſi dichiari per giudicio di Dio con alcun ſegno ſenſibile qual è la uittoria. Aſpettare la tale manifeſtatione Diuina puo eſſere in dui modi, come dice Henrico di Gaudagno in unquolibeto. Il primo è quando ſi aſpetta perche Dio l'ha riuelato come aſpettò Moiſe, che il signore dichiararebbe nel fiorire della uirga chi haueua da eſſere ſacerdote. Et gli Apoſtoli aſpettarono, che per la ſorte il signore dichiararebbe chi haueua da ſuccedere nel luogo di Giuda. Et queſto è licito: di modo, che ſe il signore interiormente o eſteriormente riuelaſſe che per uia di duello ſi manifeſtarebbe la ſecreta o la ſua occulta uolonta, il duello ſarebbe licito, come ſecondo che dice santo Agoſtino nel ſermone della pugna di Dauid, & di Golia. In.*

ſpiro

ſpirò Dio in Dauid, che andaſſe a combattere contra il gigante pagano: & Saul uedendo il pietoſo ualore del giouine, & la ſua grande fede giudicò, che da Dio era moſſo. Ma in tal caſo colui che eſſendo coſi moſſo dal Signore accetta la tale impreſa, è allora come miniſtro del ſourano Legislatore, & eſecutore della ſua giuſtitia; uccide il contrario, & non per propria temerità, & non ſi dè chiamare homicidio, coſi come non ſi chiama furto quando gli Iſraeliti tolſero de' beni de gli Egittij perche ſi fece con l'autorità del uero Signore, ch'è Dio come dice Dauid nel 15. ſalmo. Il ſecondo modo di aſpettare che il Signore per alcun ſegno ſenſibile moſtri la uerità ſecreta, è ſolamente per humana congettura, ilche è uolere temerariamente tentare Dio, & coſi è prohibito. Di modo, che la commune diſtintione che mettono i Dottori sograpoſti è nulla. Cio è, o ſi fa il tal duello per propria uolontà, o perche il giudice conſtringe, che in niun modo è licito, o ſia la cauſa ciuile, o ſia criminale; per due ragioni. La prima. Per niun bene non è licito ſi faccia eſperienza per proprio appetito, & ſenza la Diuina relatione della uolontà, o giudicio del signore: adunque coloro i quali entrano in campo, chi il comanda, o conſiglia, & i ſimili, uogliono in queſto modo eſperimentare col ſegno del uincere chi de' dui habbia ragione ſia dichiarato per ſignore, in niun modo ſarà licito, perche è contra la legge Diuina. La ſeconda ragione. Per niun bene, ne per la uita non è licito fare contra la legge di natura: adunque coloro i quali entrano nel tal duello ipſofatto comettono homicidio uolontario; ilche è contra la legg: naturale; & coſi conclndo, che piu toſto

*sto dell'huomo consentire, che il giudice l'uccida, ancora che fosse innocente, che acconsentire nel duello.* Di donde s'inferisce, che per niuna giusta legge questo non si puo permettere, ne per alcuna autorità, ne per costume incontrario. Di modo, che colui che sfida, e colui ch'accetta, & chi il comanda, & chi il consiglia, chi il fauoreggia & approua, & chi il consente potendolo rimediare, tutti peccano mortalmente. Medesimamente chi è assaltato licitamente combatte per difendere se stesso, & le sue cose. Percioche come è licito difendere sé, & le sue cose, & far per questo tutto quel che da se non è cattiuo, cosi ancora è licito combattere quando d'altro modo non si puo euadire. Per la risolutione di questo è da sapere ch'è obligatione naturale che ogni uno difenda la sua uita non facendo contra la legge Diuina. Medesimamente è obligatione naturale impedire, & ouiare che alcuno non uccida altri: & molto piu sei obligato a impedire, che non uccida te stesso. Di modo, che in tal caso se l'animo tuo non è di uccidere ma solamente di difenderti, & non eccedi nel modo della difesa se non potendo piu ucidi, non pecchi, & il tale homicidio è causale poiche fu contra la intentione tua, & facendo cioche di legge naturale eri obligato in tal caso meno incorri in irregularita. Dichiarato quali spettacoli, & in qual maniera sieno liciti. Diciamo ora s'è licito riguardargli. Qui fa mestiere distinguere. I giuochi & gli spettacoli sono liciti, o nò: se sono liciti quelli che gli riguardano danno cagione: di modo, che se loro non riguardassero non si farebbono come in quelli che si fanno per mostrar sufficienza, & per ualore, in questo caso se per riguar-

*dare non lascino altre cose utili non è peccato alcuno: percioche cosi come i tali giuochi è licito che si facciano, cosi è licito riguardargli. Se per riguardargli lasciano altre cose che cosi sono utili che non sono necessarie nè obligatorie peccano uenialmente. Se lasciano quel che sono obligati di precetto peccano mortalmente. Il medesimo dico se fosse tãto disordinata l'affettione a riguardare, che è risolta la uolonta di non lasciarlo ancorache Dio o la Chiesa il comandassero. Se i giuochi sono prohibiti, & quelli che gli riguardano non danno causa efficace nè hanno forza per impedirgli, non peccano mortalmente. Contra questo si puo argomentare. Questi si delettano di uedere alcun fatto che sia peccato mortale: adunque pare che peccano mortalmente. Che per questo dè hauere l'huomo d'industria l'intelletto ne i pensieri libidinosi ancorache non consenta nella opera è peccato mortale secondo la comune determinatione de' Dottori. Percioche si mette in euidente pericolo di consentire nella opera, & per consegnente di peccar mortalmente: poiche cosi pare che consente non si mettono in pericolo di consentire, & di uolere, che si facciano i tali giuochi o spettacoli quelli che hanno piacere di uedergli. A questo si risponde, che quelli che si delettano di uedere alcuna cosa che sia peccato mortale, peccano mortalmente, s'intende di quegli atti, che di sua natura, & essentialmente sono cattiui & non di quelli de' quali è possibile si faccino senza peccato, queli sono i giuochi, & gli spettacoli. Ancora dico conforme alla dottrina dell'angelico dottore: che hauer piacere di pensare o riguardare cose che sieno peccato non adoperandole nè uolendo*

*farle*

*farle nè in esse in quanto sono cattiue, ma in solo il conoscimento loro da sè non è peccato, ma puo essere licito, & ancora meritorio, come quando riguardiamo & consideriamo il male per saperlo riprendere o fuggire: & ancorache il tal pensiero proceda d'una otiosità, leggierezza, da sè non eccede il genere del peccato ueniale. Alla confermatione dell'argomento, dico, che non è simile l'intertenersi ne i pensieri carnali, & il riguardare i giuochi. L'uno perche di natura i giuochi non sono così cattiui come i tali pensieri. Secondo perche non ha l'huomo tanto amore nè così naturale la inclinatione al desiderio, & opera di giuocare come a gli atti carnali: iquali con picciola occasione mouono con ueemenza, secondo che piu copiosamente è scritto in un trattato ch'io scrissi de' pensieri. Nel nostro proposito colui che riguarda poco sicura che i tali giuochi si facciano o che si lascino di fare: ma presuposto che si fanno ha piacere di uedergli per passare il tempo. Et non hanno piacere del tale atto in quanto è prohibito ne meno nel desiderio, & uitij di quelli che mal usano di esso: ma solamente nella natura dell'atto: la quale da se non è cattiua: uero è, che tuttauia è pericoloso il tal riguardare, perciochè prouoca leggiermente a consentimento: & non tutti sanno nella sopra detta maniera regolare i loro appetiti, & percio quando il riguardare fosse causa efficace per indurre a peccato mortale, a consentimento, & piacere, che quello si faccia per uederlo, o lasciando di riprenderlo quando la tale riprensione fosse bastante perche non si facesse o nascesse scandolo del tal riguardare sarebbe peccato mortale. Et per questo rimarrà determina-*

*to, quel che si dè sentire di quelli che riguardano i giuochi prohibiti: de quali ragionaremo nella seconda parte di questo trattato. Et percio è prohibito per i Canoni a' Preti ne' quali si ricerca piu honestà e limpidezza. La piazza & simili giuochi sono da doue i rei sogliono tornare peggiori, & i buoni non migliori. Non si hanno per buoni quei tori i quali non percotino & ammazzano: di modo, che quelli che di questo spettacolo si delettano tal uolta sogliono tingere il piacere col sangue del loro proßimo. Né è minore l'errore per essere piu costumato, & di nobili terre. Reliquie sono queste de' superstitiosi theatri Romani non meno uani che crudeli per la apparecchio de' quali erano in ogni tempo due milia gladiatori, huomini che uolontariamente combattendo per allegrare il popolo si uccideuano: V'erano ancora molti Elefanti, Tigri, Lioni, Ghinciali, caualli fieri, & altre diuersità di animali bruti in diuerse bande del mondo prese, non senza spargimento del sangue di molti huomini, & di infinite spese. Atti sono quelli, & luoghi doue si perdono & si corrompono i ben corretti costumi, & doue s'imparano i souerchi uitij. Quiui si amala la pudicitia, & sono gli animi piu accanneggiati che i tori: & lasciati gli huomini, iquali hoggimai cosi si delettano & si gloriano di essere dissoluti, & dishonestamente audaci, come si douerebbono gloriare di essere uirtuosi & ben creati, quante donne si trouano lequali gettano su le corna al toro il uelo della uergogna dietro ilquale si perde la fama: di modo, che molte tornano dalla caccia de' tori, lequali se bene sono intere non percio uengono caste. Si miscia ancora col piacere dolore & la-*

grime

*grime de' morti, & de' feriti da' tori, o per gli anfiteatri & palchi che cadono. Quelli i quali danno cagione à giuochi che non possono farsi senza peccato mortale chiara cosa è che peccano mortalmente. Di modo, che dalle sopradette cose rimane chiaro, che il uitio & abuso de gli huomini fa tristo quel che poteua essere buono. Di questo si dira piu copiosamente piu oltre quando ragionaremo de' giuochi probibiti.*

## Che per cagione del luogo o dello scandolo o del fine il giuoco si fà biasimeuole. C. 14.

Il *luogo ancora è circonstanza che fa alla malitia o bontà de gli atti mortali come si comprende nel* Ius ciuile nel Capitolo, *Cum decorem*. Non è conueneuole che il *giuoco si faccia nella Chiesa ne in luogo sacro, percioche pare, che sia probibito per la legge* Diuina *per quelle parole del nostro indulgentissimo Saluatore,* La *mia casa è casa di oratione. &c*. Vero *è che il giuoco potrebbe essere cosi poco, & di cosi poca importanza, che non sarebbe peccato mortale: se i giuochi da sè non sono cattiui come il giuoco de gli scacchi; & se si facessero senza irreuerenza ancorache fosse in luogo sacro non sarebbe peccato mortale*. Et *al* Capitolo Cum *decorem sopradetto, si risponde, che cio s'intende de' giuochi dishonesti & turpi*. L'*autorita del* Capitolo *decet de immunita del* Ius *sopradetto è esortatoria*. *Chiaro è che non tutte le esortationi della scrittura sacra sono obligatorie nè di precetto*. Dico *adunque, che giuocare alla palla, ballare, recitare cose uane con mascare o senza mascare: & simi*

li giuochi che si fanno con dishonestà & allegrezza, sono prohibiti nella Chiesa, & sono peccato mortale. Nella Chiesa con lagrime & orationi debbiamo di giuocare contra il demonio, & fra noi poßiamo inuitare, & rinuitare sopra chi seruirà meglio Iddio: questa è buona contentione, gloriosa emulatione, & santo Zelo. Medesimamente per cagione dello scandalo se dal giuoco nasce si fa non licito. Tanto debbiamo stimare la salute del nostro proßimo, che per conseruarla debbiamo lasciare quel che licitamente si poteua fare, se la sua turbatione o scandalo non succedeua, & così il determina il glorioso dottore Santo Tomaso. Quindi ne segue che se alcune persone ecclesiastiche giuocassero in publico al tal giuoco, o in tal maniera, che i secolari notabilmente si scandalezassero peccano mortalmente, non perche giuocano ma perche sprezzano la salute del proßimo, & stimano poco turbargli, & dargli occasione di peccare giuocando, o mormorando, & perdendo la deuotione, & facendosi piu liberi per il male, come auuiene a gli imperfetti, & ignoranti, che bassamente sentono le cose, & leggieramente le condannano. Conuiene alla carita posporre il giuoco & la ricreatione, allo spirituale profitto del proßimo. Ancora è uitioso il giuoco per cagione del fine, & sia questa regola generale. Che tutte le uolte, che si giuoca con fatti o con argutie, facetie, elegante motteggiare, giostrando o giuocando alle canne, ballando, o in qualche altro modo, con deliberata intentione, & desiderio di prouocare, & ridurre alcuna persona a che pecchi mortalmente: Il tal giuoco ancorache da sè fosse licito, la mala intentione lo fa peccato mortale.

Il

*Il medesimo dico, che ancora che non fosse co n questa in tentione poi sente in se stesso prouocarsi a male, & si ferma nel giuoco, o nella uista di quello, pascendo la passione: percioche piu carità dee hauer uerso se stesso che uerso altri: adunque poiche ha da essere tanta la carita uerso altri che perche non riceuano danno nelle conscienze loro debbiamo lasciare il licito giuoco, seguita che molto piu debbiamo lasciarlo quando a noi stessi uiene pericolo: uero è, che non sentendo la tal prouocatione, nè pensando in essa, nè ascendendo la passione nella torre dell'homaggio della ragione, non sarebbe peccato mortale.*

## Che per cagione della persona è inconueniente il giuoco. Cap. 15.

NON *tutte le cose sono licite a tutte le persone: molte si consentono a' secolari, lequali a gli ecclesiastici sono prohibite, & fra questi & quelli ancora è differenza: poniamo per regola generale. Ne i giuochi & casi, che a' secolari non è licito giocare, peccarebbono piu gli ecclesiastici se giuocassero. Pecca il secolare se giuoca per cupidigia, pecca molto piu lo ecclesiastico se giuoca per quella. Deono essere i giuochi de gli ecclesiastici con la honestà, limpidezza, & grauità del loro stato. Percio che se per la difesa loro non dou'è pericolo non hanno di portare arme, ne possono usare di quelle per altra cosa. Ancora è prohibito loro che sieno buffoni. I tali come di sopra s'è detto sono infami, secondo il Panormitano nel Capitolo de gli infami. S'intende infami quando due uolte & in publico usano del tale esercitio. Ma l'Inno-*

*centio dice, che sono infami quando l'hanno per principale officio, & uiuono di quello, & questo pare piu ragioneuole: questo è chiaro nel Ius ciuile. Ancora è prohibito loro i giuochi & fitioni che si fanno con le mascare perche mutano l'habito loro: il che non deono fare se non per cosa ragioneuole, & honesta, & d'altro modo incorrerebbono in sentenza di scomunicatione. Ancora ogni giuoco che occupa molto tempo, & gli distoglie da' Diuini offici o fa che non gli dicano ne' lor conuenienti tempi, è loro riprensibile, perche sono chiamati alla sorte del Signore, & si deono occupare in santi & profitteuoli esercitij. Leggè reuerendi signori, cioche San Gieronimo scriue ad Rusticum Monachum, che si troua in un decreto che comincia de cose.di[illegible].5. nunquam. & intenderete in quali cose douete occuparui. Quindi inferiscono alcuni Dottori, che i giuochi delle dodeci pietre, & de gli scacchi non sono liciti alle tali persone: percioche sono morosi, & occupano molto tempo: & percioche sono d'ingegno nel quale è maggiore la uergogna di uedersi uinto, per rifarsi si ostina a giuocare piu: ondè mai non finiscono: se non si lascia per questo il necessario & profitteuole un'hora poco piu o meno ben si puo' giuocare. La ragione che in contrario di questo aducono quelli che hanno opinione diuersa: cioè, che cosi gli distoglie, & occupa lo spirito, come i giuochi prohibiti non conclude: percioche seguirebbe, che ancora fosse illicito loro ogni esercitio, & occupatione che porta seco, & ricerca attentione dello spirito, ilche è falso. Concludo, che nel sopradetto modo possono giuocare con questo però che sia senza scandalo, & che non sia nelle piaz*

*ze*

*ze, ne con secolari, specialmente dishonesti, & malgouernati. Il medesimo dico del cantar cose secolari, & sonare lauti. A me mi pare, che il giuoco de gli Scacchi non è giuoco per gli studiosi, & quelli che tengono affaticato lo spirito in atti mentali, per la molta attentione, che questo giuoco ricerca: & questi non hanno bisogno senon di giuoco & passatempo, che allenti lo spirito dell'attentione. Ancora uniuersalmente è prohibito a'* Diuini *ministri per il riposo, & disciplina, che deono hauere: & ogni giuoco in publico che si fa con gli incomposti mouimenti del corpo, quali sono saltare, correre, lottare, giuoco di spade, & uolteggiare.* Perciò*che difficile sarebbe far questo senza peccato mortale.* Nelle Messe *nouelle alcuna cosa sarebbe tollerabile con modestia, & misura di tal sorte che piu tosto paia deuotione, che dissolutione.* Medesimamente *fra loro, o nelle loro case in presenza de' loro domestici per ricreatione, & essercitio delle forze, o per suegliare il calor naturale, licito sarebbe si facesse alcuna cosa de' sopra detti atti, & simigliante.* Vero *è, che lottare non conuiene a religiose persone.* A *i secolari specialmente a gli huomini di guerra ben si conuiene: percioche nella lite spesse uolte perdute per l'arme, o senza perderle, si auuicina tanto a gli nimici, che uengono alle braccia, & allora gioua molto la destrezza, & l'arte del lottare.* Et *cosi anticamente fu specialmente da'* Greci *stimata molto, & si gloriauano di quella in tanto grado, che i segnalati, & famosi lottatori riceuano corona: per tali furon coronati i dui figliuoli di* Diagora Rodiano*: e per esser allora quest'arte tãto fauorita usauano d'essa i saui*

*& grandi huomini, come l'usò Platone, quando era gio uine. Nella quale età le ualorose forze del corpo, uinceuano il giouenile animo, & lo riduceuano ad un'officio tanto basso. Ma poiche la ragione tornò sopra di se uinse, & dominò il robusto corpo, & lo legò alla filosofica contemplatione, & alla lotta mentale contra le sensuali passioni. Delle due lotte qual sia piu eccellente è molto chiaro poiche in quella auuiene, che uince il peggiore: in questa colui che uince sempre rimane migliore. Gran sufficienza è, & argomento di uirtu molto costante lottare con la passione, & ordinarle una trapola tale, che cada come morta, o in tutto morta a' piedi della ragione, & cosi morta, che non si dirizzi almeno senza comandamento della ragione, & cosi si faccia di passione nimica possessione seruitrice. Questa lotta dà al uincitore gloriosa corona, che p questo ordinò la Diuina prouidēza, che tutta la nostra uita fosse una lotta: acciochè non mancasse opportunità di meritare: per che si procaccia altra, finche si habbia uinto questa eccetto se non è per rappresentare per la estraordinaria, la continua: per quella di fuori, la secreta? Or su lottatori lottate bene che ui sta a riguardare da gli alti cieli il sourano Re: per uedere come ui portate, & per non consentire come dice San Paolo, contrastare piu al nimico di quel che potete uincere. Cosi riguardaua la lotta del grande Eremita Santo Antonio co' demoni. O ualoroso lottatore, o marauigliosa cosa uedere in un corpo tanto tormentato, cosi uinta, & superato, un'animo cosi diritto, cosi intero, & uincitore. Cosi lottarono gli imperteriti martiri co' crudeli tormenti, i quali*

*poterono per Diuina permeßione torre le ſpoglie della paßibile carne, ma non gia abbattere la inesta anima del Santo teſone. Ma sopra tutti è prohibito a' Preti giuocare a' giuochi di fortuna. De' quali giuochi ſi dirà nella seconda parte di queſto Trattato.*

## Che le maſcare ſono illicita maniera di giuoco o ricreatione. Cap. 16.

PRIMAMENTE *inmaſcararſi gli huomini è prohibito dal Saluatore, ilquale nella riprenſione de gli hipocriti dice. Tragono fuori de' termini le loro faccie, ſi falſificano il uolto, & ſembiante naturale: & poiche la maſcara copre, & falſifica piu il uolto naturale, che la triſtezza finta, piu riprenſibile è & piu ſtrettamente dal Saluatore prohibita. Medeſimamente ſono le maſcare riprobate per riſpetto dell'inuentore: ilquale inuentore fu Schilio, come dice Horatio nella ſua poetica per recitare coſe ſporche, & dishoneſte, & di uiliſſima perſona. Prima ſi ſtraueſtiuano con colori depenti nel uolto di negro o di qualche altro colore come tocca Horatio. Poi inuentarono le maſcare che in lingua Spagnuola uuol dire piu faccie, & giuſtamente, perche coloro che le portano hanno due faccie, poiche ſotto la faccia artificiale aſcondono la naturale, & i tali ragioneuolmente poſſono chiamarſi huomini di due faccie, de' quali Dio ci ne guardi. La terza ragione che reproba le maſcare è che non le portauanoſe non le perſone uili, & appreſſo i nobili era grande uergogna & baſſezza portarle come tocca il ſatirico poeta Giuuenale nella ſatira ottaua.*

Doue

*Doue con lui dico, che piu tosto dee l'huomo morire, che immascherarsi. Habbia adunque uergogna il catolico huomo di far ciò, che il Pagano per ignominioso sprezza. Taccio per honestà le bruttezze, & uiltà, che i Pagani coperti, & ascosi sotto le maschere faceuano etiandio ne' tempij: inuentione del demonio fu questa. La quarta ragione. Perche questa sorte di strauestirsi è arte diabolica; della quale usa spesse uolte il demonio per poter meglio ingannare, come consta per le uite, & historie de' Santi; apparendo alcune uolte in forma di donna, altre in forma di angelo di luce, come dice San Paolo: & a Santo Antonio apparue in forma d'un ricco uaso di argento. Onde i sacri canoni nel Capitolo, Cum Decorem, gli chiamono monstrui. La quinta ragione. Perche il malfattore che di notte danna piu grauemente pecca, chi manco teme, & è tanto piu ardito per far male, quanto meno è conosciuto. Quindi auuiene che l'animale, che di notte è trouato facendo danno piu grauemente suole essere penato pergli statuti delle terre. Medesimamente il destruggitore delle possessione di notte per la grauità del delitto, perdella immunita delle chiese, & non gli uale. Et poi che è chiaro, che gli immascherati sono come i malfattori di notte: percioche cosi come la notte è cappa de' peccatori, & coperta: cosi è la maschera per dire senza uergogna, & per commettere ogni uiltà. seguita, che peccano piu grauemente, & meritano maggior castigo. La sesta ragione, ePrche introdurre, o fauoreggiare alcun costume generatore di peccati, & di fatti dishonesti, è peccato mortale, & grauissimo, & è un'*

*intricarsi,*

*intricarsi, & farsi partecipe in tutti i mali, che dal costume nascono: percioche il male quanto piu commune è tanto è peggiore, & tale è il costume delle maschere.* Dirai tu che non usi male di quello, che sei persona nobile & graue, & che solamente uuoi ricrearti honestamente, & limpidamente. Io dico, che se così è, & insieme con questo mi dai sicurità, che tutti gli altri il faranno così, & che i tuoi immascherati non fauoreggiano, ne danno occasione a male alcuno, io rimarrei sodisfatto: ma questo non si puo, perche poiche la nostra fragilità usa male del bene, peggiore userà di quel che è così grande commodità per il male. Il timoroso di Dio non solo dee fuggire quel che da se è cattiuo, ma ancora quel che pare male, o è camino, o porta, o incitamento al male. Ancora per cagione dello scandalo del prossimo siamo obligati per la legge Euangelica, & per la dottrina di San Paolo a non fare quel che cessando lo scandolo sarebbe licito si facesse. Di modo, che ancora che tu licitamente potessi immascherati per la tua honesta ricreatione; percioche questo non si puo fare senza scandalezzare il prossimo, poiche gli metti per intoppo doue cadano, & si prouochino a immascherarsi per male, nol poi fare senza grauemente peccare. Eccetto se cessasse detto scandalo, il quale cessera, quando tutti saranno santi; & impeccabile, come tu. La settima ragione. Riprobato è cio che è probabile, & comune occasione d'infamiare molti, & di fare molti giudicij temerari: tale è l'immascherarsi: & alcuni dicono che è Giouanni, & altri che è Piero, & altri che è Prete, con la tal donna parlò, con la tal ballò; che cosa gli disse?

*ſe? &c. Quindi uengono i ſoſpetti, il diſamore, le riſſe alle uolte fra i maritati. Di modo che in queſta tal fiera guadagna molto il demonio, & percio è coſi ſollecito. La ottaua ragione. Chi fa contra le giuſte leggi fauoreggiatrici delle uirtu ancorache ſieno ciuili, certa coſa è che pecca come piu oltre lungamente diremo nella ſeconda parte di queſto trattato. Percioche le tali leggi obligano nel foro della conſcienza: & poiche per ſpetial legge del noſtro regno di Spagna, l'inclito Re Don Fernando comanda che non ſi faccino maſcare, chiara coſa è che è peccato uſarle. La nona ragione, Non è minore anzi è maggior peccato mentire col fatto che con la parola, & è maggiore l'inganno: gli inmaſcarati mentono col fatto con l'opera di portare le maſcare, con la quale opera, & rappreſentatione eſſendo alcuni, dicono poi che ſono altri. Di queſte tali bugie dice lo Eccleſiaſtico al capitolo terzo, & quaranteſimoprimo, Come coloi che corre dietro al uento è colui che attende alle bugie chiare. Le bugie di parola ſono udite, queſte di opera ſi ueggono, delle quali ſi compone quel prouerbio che uolgarmente ſi dice, Bugie con gli occhi uiſte. La decima ragione sarà queſta, Macchiare & falſificare la faccia & uolto naturale dell'huomo, nel quale riſplende la celeſte bellezza, & ſi conoſce piu l'anima imagine del noſtro Signor Iddio è coſa tanto mal fatta, che ancora le leggi ciuili non conſentono che gli ſia fatta queſta ingiuria. Dice una legge, che comincia, si quis in metallum, al Capitolo de penis. se alcuno per i ſuoi delitti foſſe condannato a' metalli come ſchiauo in niuna maniera*

*niera*

*niera non sia segnato nella faccia: & aduce la ragione dicendo, che perche non sia macchiata la faccia che fu figurata alla somiglianza della celeste bellezza.* Adunque poiche il Ius ciuile ha in tanta riuerenza, & prezzo la faccia dell'huomo, che perche non si copra nè oscuri, nè si falsifichi una particella di quella non consente, che lo schiauo ui sia signato col ferro, perche tu infelice la copri tutta, & la falsifichi? La undecima ragione è. Percioche quindi è successo, che alcuni perduta ogni riuerenza & rispetto a Dio, & alla Chiesa con la mascara non contenti prendono habito ecclesiastico, & religioso di preti o di frati, & ancora di Cardinali: ma quanto sia cosa graue questo si uede per il Ius canonico nella glosa del capito Cum decorem, & ancora per il ius ciuile. nella legge de' Santissimi Vescoui. Ilquale punisce nella persona, & esilio quelli che il facessero, non che prendere uestito & habito di alcun'altro che non fosse ecclesiastico per ingiuria o disprezzo, è delitto che comanda sia castigato seueramente. La duodecima, & ultima ragione, che mi occorre sarà questa. Perche questa nouita insieme con le altre in Spagna rappresentano la leggierezza, & inconstanza della nostra natione, che de gli stranieri cosi inconsideratamente prende i catti ui costumi, & i uitij, quali sono i banchetti, il bere a concorrenza, habiti pegrini, & uani, non gia senza grauissimo danno &, uergogna delle sue famiglie, & destruttione della Republica, & uergogna de' Caualieri da bene che non hanno il modo da fare queste spese: & sopra tutto lo inmascararsi.

O gente

O gente mutabile, & presta per il male. La mascara sia la serenita & uergogna che sono testimoni dell'animo ben corretto. Conclude la seconda parte di questo trattato con Santo Thomaso, Che il giuoco honesto, & ricreatiuo ha da essere lontano da tre cose. La prima che non interuengano detti o fatti, o recitationi illicite & turpi. La seconda, che non si disolua la grauita. Percio che ancora Marco Tullio nel primo de gli offici dice. Cosi come a' fanciulli non concediamo ogni licentia per giuocare, ma solamente quella che non sia contraria a gli honesti esercitij, cosi ancora nel giuoco si mostra & si giudica alcuna cosa, che sia di buon ingegno. La terza è, che non interuenga mancamento delle buone circonstanze come di sopra fu dichiarato.

## Che ci sono molti modi di cacciare, & quale & a chi sia licita la caccia. Cap. 17.

MOLTI modi ci sono di caccia. Il primo modo è di huomini la quale fra gli nimici non con minori astutie, imboscate & insidie si esercita per uccidersi, assasinarsi, & farsi prigione l'uno l'altro, di quel che si suol esercitare quando si fa la caccia de gli animali feri. In questa s'ingegnano meglio gli infedeli, che noi facendo schiaui continuamente i Christiani, & nel mal trattamento loro uendicano la furiosa nimicitia che hanno contra la nostra santa fede Catolica. Questa per loro è la piu dolce & la piu utile mercantia & trafico, & per certo in tal caccia come questa, spenderebbono i caualieri catolici piu gloriosamente il tempo, & le rendite, che in far

*la caccia de nibij, de' corbi, & delle garze, o cerui: per cioche se questo è licito, nella giusta guerra contra Christiani, & l'hanno per honore; quanto la causa è maggiore sarebbe maggiore la gloria combattere & cacciare contra gli infedeli. Signori questo è il uostro officio. Caualieri di San Giacopo, Alcantera, Calatraua, che fate, perche sopportate che entrino a far la caccia nel uostro paese gli infedeli? Principi Christiani il sangue de' uostri sudditi che crudelmente spargete combattendo l'uno contra l'altro piu grida chiamando uendetta, che il sangue di Abel. Poiche con la medesima gente che qua mettete al cortello sareste gia padroni del mondo. Et ancorache a gli ecclesiastici non sia licito l'essercitio delle arme ancora che sia contra gli infedeli, Doueriamo al meno gridar sempre, & esortare il popolo Christiano: riprendere con grãde Zelo una cosi abomineuole negligenza & oblio. Ricordare a' Principi, che per questo Dio diede loro regni, & stati come Santo Isidoro dice. Come il faceuano i Machabei & i Finei. La seconda caccia è de gli adulatori, chiacchieri, & buffoni, & de' maligni & doppij: iquali con le loro bugiarde lodi, & con l'amicitia finta prendono gli huomini, come con l'esca sogliono essere ingannati & presi gli animali brutti: i quali dice il Signore per Isaia al Cap. 5. & 11. Miseri uoi quelli che dite che il buono è cattiuo, & il cattiuo è buono: le tenebre uendete per luce, & la luce per tenebre. &c. Et percioche di questo disopra nel terzo Capitolo s'è ragionato, passiamo inanzi. La terza caccia è combattere con le fere, ilche si soleua fare anticamente per spettacolo, & è a questo molto simile la caccia*

cia de'tori che ora si usa, onde mi riporto a quel che di so pra in questo caso ho detto, spetialmente questo è licito a preti. Secondo le leggi quelli che per danari si mettono in tal pericolo peccano & ancora sono infami. se il fanno per esercitare le loro forze, & leggierezza cor porale dicono i dottori guiristi ch'è licito. Il medesimo dice una glosa. Ma la uerita è che ogni sorte di caccia, & di contrasto con gli animali fieri doue concorre peri colo di morte è illicita: per la stessa ragione, che si pro-hibiscono i torneamenti, & è maggior ragione: percio che meno serue quello al mouimento, & esercitio delle arme piu utile alla republica, che i torneamenti.

La quarta caccia è quella che si fa senza il tal perico lo, ma con molta allegrezza, & inquiete, con cani, & con romore di uoci. Laquale è licita a'secolari ancorache non ui sia altro bisogno o utile che darsi spasso & hauerne piacere di quello: ma ancorache questo sia licito, di suo naturale le circonstanze il potrebbono fare uitioso. Come se fosse in dì di festa o di penitenza, come nella quaresima; spetialmente lasciando i Diuini officij, scandalenzando il proßimo, o affaticando i contadini che nella festa uògliono riposarsi, o lasciando altre cose obligatorie non concorrendoui alcun'altro uitio o cattiua circonstanza, licito sarebbe alcuna parte del dì di festa occuparsi nella caccia: perciocbe ancorache porti seco alcuna fatica essendo il fine ricrearsi & non guadagnar danari non è opera seruile: uero è, che hauendo questo per ordinario esercitio sarebbe uitio. Che percio dice San Geronimo parlando di Esau. Però Esau era cacciatore perche era peccatore: non trouia-

mo

*mo nelle sacre lettere alcun cacciatore santo ancorache trouiamo molti pescatori santi. Dice quiui la glosa che alcuni santi furono cacciatori come Santo Eustachio, ma non gia quando erano cacciatori. Di modo che non si comportano insieme santo & cacciatore. La stessa glosa rende la ragione: Perche è piu licito, & honesto il pescare, che il cacciare: percioche non porta seco tanta inquiete nè allegrezza, nè tanta bebrietà di spirito: & però dice la glosa. Che mentre che l'huomo è occupato nella caccia non puo ricordarsi di Dio. Dalle sopradette cose s'inferisce che la tal sorte di caccia non è licita à preti di ordini sacri. Questa regola ha alcune eccettioni. La prima è che possono cacciare, se i rediti de' loro benefitij sono rendita di alcuna caccia. Come dicono che auuiene in Francia. Cosi l'afferma l'Hostiense. La sconda eccettione è, che possono cacciare nel sopradetto modo, quando si fa di tempo in tempo, & rade uolte per ricreatione. Percioche dice il testo se in questo uitio si occupasse molte uolte: onde pare che consenta, che qualche uolta si possa fare. La terza è quando il prete è infermo, & ha bisogno di esercitio corporale, et per questo effetto cacciasi piu dell'ordinario che sarebbe fuori del tal caso. La quarta è quando la caccia è senza romore di uoci, & senza dissolutione, come con alcuni lacci, reti, ballestre, o con altre arti simili: percioche allora gli sarebbe licito. Osseruando le honeste circonstanze del tempo, habito, scandalo, non lasciando l'officio Diuino. &c. Et che non sia di continuo, & come per officio per quel che di sopra disse la glosa del capitolo Esau, che percio si probibisce loro la caccia con cani, & falconi. Questo sopradetto*

E s'intende

*s'intende i religiosi tanto con maggior moderatione quanto lo stato loro gli raccoglie; ma honestamente potranno alcune uolte cacciare poiche possono pescare, & far rete come scriue san* Hieronimo *al monaco chiamato* Ru*stico; con questo peroche sia rade uolte, & con le circonstanze che si ricercano. Contra questo ultimo si puo argomentare per una Clementina, Che dice parlando de' monaci, Guardinsi tutti della caccia cosi di uccelli come di altri animali, ne si trouino presenti, ne per se ne per i loro domestici habbiano cani, ne uccelli di caccia, ne consentano, che i loro domestici gli tengono: eccetto se il monasterio hauesse selue, o monti, che il* Ius *chiama salti, perciòche doue non è foltezza di alberi saltano bene gli ammali: o grotte di conigli, o boschi propri chiusi, che il* Ius *chiama Garene, ch'è uocabolo* Francese. *O se hauesse ragione & titolo di poter cacciare nel paese altrui, doue ci sono conigli, & altre fere; perciòche in questi casi, potrebbono cacciare per terza persona pur che dentro nel monasterio & chiostro non habbiano cani di caccia, ne loro si trouino presenti alla caccia. Questo dice quella Clementina per doue si uede essere prohibito al religioso non solo il cacciare ma ancora il trouarsi presente alla caccia. Ma questo si de intendere se fosse spesse uolte & quando non si comportano con la tal caccia le debite circonstanze: perciòche allora contra ogni ragione sarebbe che si tenessero propri boschi, & grotte, & che per ricreatione tal uolta non si andasse a uedere cacciare o a trarre ad un coniglio. Et i simiglianti esempi, che qui toccano i dottori giuristi non concludono contra questo. Gran differenza è da questo a trouarsi presenti a' giuo*
*chi*

la censura.

*chi prohibiti, & alla esecutione de' condannati alla morte, & a' clandestini matrimoni o ad altri inhonesti o inhumani atti*. Perciochè *consentire & approbare questi atti è peccato; il che non è nella caccia poi che si gli concede, che possano mandar a cacciare.*

## In quai luoghi sia licito cacciare. Cap. 18.

SOPRA *quel che il titolo ricerca si mette una regola generale, licito è ad ogni uno cacciar orsi, lupi, ghinciali, cerui & simili fere cosi nelle sue terre & paese proprio come nel comune, o di altrui, & la preda, che fa cesse è sua di legge naturale. Il che proua la legge ciuile dicendo. Tutti gli animali che in terra o in mare, o nell'aere si prendono: cioè bestie fere, uccelli, & pesci sono di colui che gli prende*. La Instituta *medesimamente dice. Quel che non ha hauuto patrone per natural ragione si concede a colui che l'occupa, nè importa che detti animali si prendano nel suo o nell'altrui paese. Questa regola si dè intendere con le seguenti limitationi. Prima limitatione*: Non *è licito che si facciano fossi per prendere le fere ne i luoghi publici per doue è solita a caminare la gente, per il pericolo: perche se cadesse alcuno sarebbono obligati al danno coloro che i tali fossi facessero. Ma in altri luoghi appartati, & solitari doue non è questo pericolo, licito è che si facciano i tali fossi: ancora è legge dell'ordinamento. Seconda limitatione: Che cosi come ne i luoghi publici non è licito si facciano fossi, cosi non è licito che si preparino lacci o qualche altri inganni per il medesimo danno che a gli huomini o a' domestici ani*

*mali potrebbe auuenire cadendo in quelli. Terza limitatione. A niuno non è licito entrare nel paese altrui a prendere gli animali che quiui alcuno ha per suo utile, se i tali animali hanno costume di andarsene & tornarsene al medesimo luogo, percioche allora hanno patrone, & sarebbe furto: Cosi il dichiara il Ius. Che possediamo gli animali che habbiamo nelli nostri boschi, & i pesci che habbiamo nelli nostri stagni, & i colombi che uanno e tornano & fruttano nelle case & colombare, & le api che fanno il medesimo; & per conseguente entrar a pigliare questi animali sarebbe furto. Quarta limitatione. se dal patrone è probibito, a niuno è licito entrar a cacciare nel paese altrui. Di donde s'inferisce, che s'è probibito dal patrone per il cui territorio intero passa il fiume, non potra alcuno entrar a pescare. Vale questo per le terre, o baroni che tengono probibita la caccia, o la peschiera in alcune bande†. Et cosi è costume uniuersale in questi regni & fuori. Vero è, che ancora che a niuno sia licito entrar a pescar o a cacciare nel paese probibito, se pure il fa, la peschiera, & la caccia è sua ancorache per attione d ingiuria il patrone possa procedere contra lui. Quinta limitatione. Quando dal pescare o dalla caccia di alcun luogo probibito si tira alcuna certa entrata ogni anno solo sarà licito cacciar' & pescare al patrone o a colui che l hauerà affittata. Di modo, che in questo caso, la preda sara dell'usufruttuario & non di chi la prendera. Sesta limitatione. Perciochè far notabile danno nella caccia è danno della comunità, & è torre la ricreatione, di che molti possono bene usare; non è licito cacciar pernici la notte col bue & con la lucerna. Per la stessa ragione*

...tra forastieri,
...do è propria
...o.

*gione non è licito cacciare pernici nè lepori in tempo di neue. Per una legge di questi regni di Spagna, & è la legge quarantesima nel titolo delle pene nel libro delle ordinationi regali sotto pena che paghino tre giuli per ogni lepore o pernice che cosi prendessero.*

## Alcuni dubbij intorno questa materia. C. 19.

PRIMA *si dubita se di ragione puo essere ritenuto fin che restituisca quel che prese, colui che fu trouato nel territorio o possessione altrui cacciando. La risposta delle sopradette cose è chiara, che non puo essere ritenuto: mà puo il patrone del territorio procedere contra lui per attione d'ingiuria perche entrò nel suo paese à cacciare contra la sua prohibitione. Il secondo dubbio è, colui chè prende la fera che cadde nel mio laccio s'è sua o se comette furto. La risposta è, che la tal fera non è mia fin che sia in mio potere, onde l'altro la fa sua & non comette furto. Vero è che s'io uado per pigliarlà, & la ueggio inciampata nel laccio, non puo alcun'altro per correre piu tormila: percioche cosi come nella compra mostrando mi la cosa che comprò con la uista prese il possesso: cosi in proposito, & chi dopo che io la uiddi inciampata nel laccio mi la toglie comette furto. Il terzo dubbio, s'io feri alcuna fera & altri la prende, a chi tocca. Rispon de la instituta, ch'è di colui che la prende; percioche non è mia fin che io la prenda, & entri in mio potere; poiche poteuano succedere tali cose per le quali io non l'hauerei possuto hauere. La ragione di questo caso, & del precedente è perche per pigliare il possesso d'una cosa & farla*

*uitori sono obligati a ubedire al lor patrone per che uadano à cacciare in tempo prohibito. Si risponde, che non sono obligati nè il deono nè possono fare senza peccato, eccetto se non ui fosse giusta paura, perciochè la paura alleggerisce il peccato, ma non lo toglie uia a fatto.* Il *medesimo dico de' sudditi de' baroni: & di piu che se lasciando il lor lauoro gli fanno andar a cacciare saranno obligati a pagargli tutto il danno. Settimo dubbio, se saranno obligati a restituire la stimatione del danno i cacciatori che calcano i formenti, le uigne, & altri frutti, & le galline, che amazzano i loro cani. Si risponde che sono obligati. L'ottauo dubbio se peccano mortalmente & sono obligati alla restitutione del danno quei baroni i quali taglieggiano o imprigionano quelli che cacciano doue di ragione conforme a quel che s'è detto possono cacciare. Si risponde che Si, spetialmente se cacciano nelle loro stesse possessioni doue gli fa danno la caccia: uero è che se castigassero alcuno non gia per la caccia in sè nè per ingiusta uendetta ma perche si ruina & perde lascian do le sue fatiche ordinarie di che uiue per la golosità della caccia: non credo sarebbe illicito se ii tale entrasse in delitto, che per uagabondo potesse di ragione essere castigato: perciochè questo conuiene al ben publico.* Nono *dubbio. Quelli che tengono caccia prohibita laquale fa danno nelle possessioni altrui, se sono obligati alla stimatione del danno. Si risponde che si.*

La uanita di quelli che con grande ſtudio ſi danno alla caccia. Cap. 20.

pieno di gravi sentenze



QVAL maggior leggierezza puo eſſere che mettere il penſiero & il piacere in coſe fugaciſſime che con tanta uelocità & leggierezza ne ſcampano: quali ſono gli animali co i cani ſeguiti, & non ti baſta il correre, ma ancora come dice il Petrarca t'ingegni di ſuolare. Io maledico quel piacere che coſi frettoloſo ſuola per l'aere, & il dolore che di qui naſce: molto piu toſto ſuola alla uolta tua il falcone quando non uiene al uoſtro richiamo, & gli occhi meſſi nelle nubi ſei appicati dall'aere, nè manca altro che il banditore che dica, Chi coſi uuol coſi habbia: poiche ſcordati della natural libertà, & de gli eſercitij ſerioſi & graui per i quali naſceſti ui fa ſchiaui de gli animali feri & de gli uccelli. Di due mani che dio ui diede l'una è ſerua del freno & l'altra del falcone: di modo, che ſete coſi fuori di ſenno che ui gloriate di eſſere inſtorpiati. Che coſa è uederui leuar per tempo la mattina, & far preſſa come arma di nimici, gettarui a' fiumi, laghi, ſelue, boſchi, con muſica infernale delle uoſtre diſcorde ſtride. Coſi diuertite lo ſpirito uſcite di uoi, col quale raccolto & intèro ſtando in ſe i noſtri maggiori metteuano paura a gli nimici, & libertà alla giuſtitia. Che coſa è uederui tornar la notte come chi ha fatto alcuna coſa molto lieti et contenti con una penna nel capello, acciochè megliore ſuoli il ſenno recitando quel che paſsò: qual de gli uccelli ſuolò meglio, quale ha ruinata la coda, ſe ha digeſto quel che mangiò. Con le biaſteme, & il

*il darsi al diauolo, & il maladirsi, & altre simili deuotioni placano Iddio, & ricompensano gli altri falli, stanchi, rauchi, pieni di poluere, o di acqua & di freddo. Non sò perche la Chiesa non fa festa del martirio che così allegri riceuete senza che rimanga spirito nè forza per ricordarui di Dio nè per andar a messa nè alla predica, che tutto questo è così prolisso & graue, che non bastano forze nè quiete. Almeno hauerete nella morte questo riposo che non uiueste otiosi nè in darno: poiche foste così trauagliati come manifestate tanto chiaramente quanto ui manca di huomo, poiche ui è così grata la compagnia de gli animali bruti, perciochè ogni cosa ama & apetisce il suo simile. Con una cosa acconciarete tutto, quando tornate di cacciare fra tanto che si acconcia la cena giuocareste fino la cappa, acciochè sia piu meritorio, in memoria che fu giuocata la ueste del nostro Saluatore. Et se col grande feruore ui uolessi appicare, non sia dal sambuco come Giuda, perciochè uibra o si rompe, meglior sarà d'una quercia, o d'un olmo, & in luogo dishabitato: acciochè si conforme la morte con la uita, & facciano i corbi, & le altre bestie le esequie: portando uia ogni una come per reliquia un pezzo: onde si uerifichera di noi quel che dice Dauid, che il santo non patira corruttione. In questo modo nelle esequie del corpo, si rappresentarà la festa, che nell'altra uita si farà all'anima, & come la riceuono, & alloggiano ne gli eternita bernacoli Plutone con le sue infernali furie, per essere stati tanto prodighi limosinarij dando da mangiare a gli affamati cani, & pascendo i falconi di galline con souerchio studio, & scordandosi de' poueri & bisognosi infer-*

*mi*

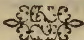
mi: onde come a ben fattori de'cani gli accarezzerà il grande Cerbero delle tre teste: & come a ben fattore de gli uccelli gli accarezzera l'Auoltore di cui seneca nelle Tragedie dice, Che sẽpre rode et mangia il cuore di Titio gigante nell'inferno: & il medesimo dice Ouidio nel quarto delle Methamorfosi. Per il souerchio freddo che qui patite hauerete là fuoco che mai non si spegne: & accio che il cocente caldo che patiste non rimanga senza guiderdone tal uolta sarete seruiti con souerchio freddo, come dice Iob al 24. Capitolo. La musica de'discordi & disperati gemiti tutta è composta sopra queste parole.

*In inferno nulla est redemptio. &c.*

IL FINE DELLA PRIMA PARTE.

# SECONDA PARTE

## NELLA QVALE SI RAGIONA DE' GIVOCHI PROHIBITI.



### Che ci ſono tre ſorti di queſti giuochi. Cap. I.



OGGIMAI è *tempo, che parliamo de' giuochi triſti & probibiti: i quali ſi poſſono chiamare diabolici: et di queſti ci ſono tre ſorti o ſpetie. I primi giuochi ſono quelli che ſi fanno con ingiuria, & offeſa del proßimo, quando alcuno giuocando o ſcherzando dice i notabili difetti altrui per uergognarlo & confonderlo. Di queſto dice il glorioſo dottore San Thomaſo, Che quando queſta pernitioſa ſorte di giuoco ſi fa con parole ſi chiama diriſione: quando ſi fa torchiendo il naſo, o con qualche altro brutto uiſo ſimile ſi chiama ſubſanatione, o beffa, o ſchernimento. quando ſi fa con atti recitando gli altrui difetti, & per diſprezzo, ſi dice illuſione, inganno, duplicità. Tutti queſti modi ſi riducono ad un modo ſolo poiche uno è il fine come dice la gloſa ſopra quel uerſo del Salmiſta. Colui che habita ne i Cieli ſchernira & diſprezzera quelli. Il fine di tutti queſti modi è in giuriare, et far cadere in uergogna & oltraggio il proßimo. Parlando del potentißimo noſtro Dio dice ne i prouerbi Salomone al terzo. Egli fa beffa & ſcherno de gli ſchernitori, &*

*ingan-*

*ingannatori: & percioche lo schernõ che Dio di loro fa è condannargli all'inferno, & questo supplicio nõ si dà se nõ per peccato mortale; seguita, che questo giuoco derisorio in suo genere sia peccato mortale: il che è uero secondo San Thomaso. Quando è con un disprezzo del prossimo come di chi non è stimato nulla nè della sua ingiuria si dè fare stima, ma l'ha per giuoco & cosa superflua. Di questa maniera non solo è peccato mortale, ma ancora è piu graue, che la ingiuria o uergogna che si fa con uituperose & pungenti parole. percioche in questo caso colui che ingiuria parla come da douero del male altrui quasi uolendolo sbassare, & è segno che lo stima alcuna cosa. Ma colui che schernisce & dice in giuoco con malitia i difetti di colui, allora l'ha per uile & ne fa di burla: & cosi fa maggior disprezzo del suo prossimo. E'il peccato tanto piu graue quanto allo schernito si deue maggior honore. Di donde ne segue che fra tutti è grauissimo peccato schernire Iddio: il che fanno spesse uolte i giuocatori con la rabbia di hauer perduto: & pensano che Dio fauoreggia i tristi. Riprendendo questo peccato dice Isaia al Capitolo trenta sette. Chi sprezzasti, chi maledisti, sopra chi esaltasti la tua uoce, al santo di Israel o traditore? Dopo Dio il secondo grado ha la derisione, & scherno de' padri. Del quale dice Salomone al 30. Mangino i corbi gli occhi che scherniscono & se ne ridono del padre loro: mangiato sia da' corbi, & da' figliuoli dell'Aquila, chi disprezza il parto di sua madre. Poi è graue la beffa & lo scherno de' buoni & santi huomini: percioche a questi si deue l'honore, in premio della loro uirtu. Di questo uitio scriue il santo Iob al Capi-*

*pitolo*

*tolo 12. Sarà schernita la semplicita del giusto. Questo è molto dannoso perciochè molti uedendo che del buono sono uituperati, si adornano ne i buoni propositi. Con la irreuerenza de' padri puo entrare quello de' prelati et baroni: per il qual peccato fu maladetto Cain. Puo essere la cosa che si dice in giuoco si poca, senza intentione d'ingiuriare, senza atto & senza segno che dinoti disprezzo: della quale niuna ragione ha colui di chi si ride di adirarsi, solamente si fa per ridere, o per passare il tempo, che non sara niun peccato, o pure sara peccato ueniale. si possono ridurre a questa sorte di giuochi le rappresentationi di cose inhoneste come auiene ne i bagatelli o giuochi di mani essendo tali cose che prouocano a uitij carnali o ui si mescolassero cose sante, quelli che il fanno, & quelli che riguardano peccano mortalmente, se sanno che le tali cose si hanno da fare; ma se nol sanno fin che si mostrino all'improuiso, & gli dispiace non è peccato. O come ben dice Giustiniano Imperadore nel proemio. Chi chiama giuochi quelli de' qualli nascono peccati: in niun modo consentiamo che i tali giuochi si facciano. La seconda differenza di giuochi diabolici è di quei giuochi che totalmente quanto alla loro proprietà si affermano nella incerta fortuna; chiamasi in Latino ludus alearum, quali sono le carte, & i dadi. La terza differenza è de' giuochi misti che tengono parte di fortuna, & parte della industria; qual è il giuoco delle tauole; nelquale per cagione de' dadi è uentura; & nel mouimento delle tauole è industria, ancorache la industria ua quasi rotando dietro la fortuna se si mutano le tauole come comandano i dadi. Di queste due sorti di giuochi dico che ambi-*

*ambidue sono prohibite per le leggi come si dirà: uero è che fu maggior ragione per prohibire quelli che sono puri di fortuna che i mescolati con industria; percioche se danno piu uniuersalmente gli huomini a quelli, che a questi. La cagione ,è percioche per fare quel ch'è di fortuna ogni huomo di rozo & grosso ingegno il sa: chi non sà gettare i dadi sopra una tauola: ma la industria de' secondi non la capiscono tutti; adunque seguita che quelli sono piu comuni che questi. Il male quanto è piu comune è peggiore, & deue piu essere ripreso; & per conseguente fu maggior ragione perche fossero prohibiti i puri giuochi di fortuna, che i temperati con industria, ancorache tutti sieno prohibiti.*

## Che detti giuochi di fortuna non sono di suo naturale cattiui. Cap. 2

INTORNO *questi giuochi di fortuna è da disputare una questione molto principale in questa materia: uerbi gratia; Se sono cattiui per la loro natura o se gli rende cattiui l'essere prohibiti & l'usar male di essi. A questo dico che da se non sono cattiui. La ragione di questo è: percioche di quel che da se è cattiuo non possiamo ben usare, nè con cosa alcuna il tale si puo far buono. Cosi come non possiano biastemare Iddio, & che sia ben fatto: percioche essentialmente questo atto è cattiuo: o dispera re della sua Diuinita, o odiarlo, desiderare la dannatione del prossimo, & simili cose, che non si possono far bene perche da sè sono cattiue. Del giuocare a' sopradetti giuochi possiamo bene usare, & senza peccato; adunque non*

sono

*sono cattiui da se. Che si possa giuocare licitamente ad essi pare quando non si giuoca per cupidigia, ne cosa che dia pena al uinto, ma solamente per ricreatione giuocano alcuna cosa per conuito, per mangiare come auiene fra le persone timorose di Dio nostro signore, et ben corrette. Medisimamente ancorache si giuocassero danari essendo pochi secondo la qualità della persona tolta uia la probibitione delle leggi & altri peccati da se non sarebbe peccato: percioche così come poi donare moderatamente ad alcuno perche canti o suoni, o balli, o salti, o faccia qualche altra cosa honesta, diche tu n'hai piacere, cosi hai liberta di donare i tuoi danari a chi giuoca con ti: percioche n'hai piacere di questo passatempo. Ancora se il tal giuoco fosse di sua natura illicito: questo sarebbe maggiormente illicito per mettere l'huomo i suoi beni all'incerto conto della fortuna. Ma questo non lo fa illicito cosicome non è illicito si mettano le sorti sopra chi hauera alcuna cosa, o a chi toccherà la tal parte, o a chi nò, o chi rimarrà in tempo di pestilēza per l'amministratione de gli offici Diuini nella Chiesa, come è comune dottrina spetialmente del santo Dottore Thomaso. Ancora così come poi far donatione d'un ducato, o piu o meno ad alcun'altro senza patto alcuno, così la poi fare con patto che se gli uenessero o scontrassero tanti punti auanti che a te sieno suoi è donatione conditionale, & contratto innominato con consentimento delle parti senza far forza, Di modo, che tolta uia la prohibitione della legge il giuoco di fortuna di suo naturale è ricreatiuo, & si appartiene alla prima parte di questo trattato. Ma ne i casi, che per la legge è prohibito è bruto & perniciosi:*

*& in questo modo parliamo di esso in questa seconda parte: perciochè almeno è inuolto con peccato d'inubidienza. Ancora, perciochè tu desideri guadagnare al prossimo i suoi danari per uia illicita et condannata dalla legge. Contra questa determinatione acciochè resti piu chiara uoglio argomentare. Ogni huomo è obligato a uiuere di alcuna industria, & fatica spirituale, o corporale necessaria o profiteuole alla Republica: perciochè a tutti comanda Dio nel terzo Cap. del Genesi che mangiamo il pane nel sudore del nostro uolto. Cioè, che siamo degni di quel che mangiamo con alcuna fatica. Et il santo Iob al quinto Capitolo dice. L'huomo nasce per lauorare, cosi come l'uccello per suolare. Et se senza affaticarsi ha da mangiare, si dè affaticare per guadagnare per i poueri: et non dè passar la uita in otio, come dice san Paolo al quarto Cap. de gli Efesi. Lauori con le sue mani cio ch'è honesto. Non solo per rimedio della propria necessità, ma ancora perche habbia che donare al bisognoso, & a colui che nol puo guadagnare. O serue la Republica in atti spirituali che non sono lucratiui, come sono i sacerdoti, confessori, predicatori, Oratori. Si conferma questa propositione p ciochè fra le altre ragioni che aducono i dottori per dannare la usura è questa una. Che se la usura fosse licita, ne seguirebbe, che licitamente potessero uiuere senza fatica, & godere d'una uita otiosa. Il che hanno per falso. Si che tutti siamo obligati ad hauere, & uiuere, & seruire di alcun mestiere, fatica o industria spirituale, o temporale utile alla Republica. Il giuoco è esercitio otioso, non profiteuole al ben publico anzi dannoso: adunque seguita che non è licito usar*

*di*

*di quello. A questo si risponde, che questa ragione non conclude, eccetto che non deono hauere gli huomini per principal esercitio il giuoco: il che dico essere la uerita: ma non s'intende però, che sodisfacendo con le altre cose, nelle quali secondo la conditione & stato si deono occupare, non possano a tempi giuocare: non mescolandosi altro uitio, nè essendo il giuoco prohibito.* Medesima*mente accioche lo esercitio, o ogni opera sia licita non fa bisogno che di diretto sia profitteuole alla comunita: basta che di sua natura non sia cattiua, nè dannosa ad altrui; percioche non facendo danno nè ingiuria ad altrui ogniuno puo cercare il suo utile, & in questo seruono la* Re*publica, percioche essendo parte di essa il suo proprio bene è utile di essa.* Adunque *non essendo prohibito il giuoco, chi bene usasse di quello, potrebbe esserle profiteuole per ricreare, per fuggire il tedioso otio, & altri uitij & pernitiosi pensieri; per fuggire la mesta solitudine, poiche insieme con questo nè il giuoco è cattiuo di sua natura, nè si fa ingiuria al compagno, ancorache perda se si offerisce al giuoco contento & desideroso, percioche a colui che uuole & consente non si fa ingiuria.* Contra *questo si puo argomentare. Cosi si deono portare gli huomini nella comunita poiche sono membri del corpo ciuile, come si portano le membra nel corpo dell'animale.* Q*uesta comparatione fa Santo* Paolo *scriuendo a'* R*omani al* 12*.capitolo.* E *poi di tal maniera si gouernano questi, che ogni uno di loro è di putato ad alcun'atto a tutti profiteuole: seguita che cosi hanno da essere gli huomini tra loro, che ogni uno si dè occupare in atto, che sia profitteuole a gli altri, nè basta per essere licito, che sia pro-*

F *fitteuole*

fiteuole a se. A questo si risponde che questa ragione conclude che l'huomo non dè hauere per esercitio il giuocare, ma alcun'altro serioso & profiteuole come s'è detto. Il giuocare ha da essere come riposo per comportare gli altri trauagli. Medesimamente dico che se gli huomini usassero bene di esso è utile non solo ad uno ma ancora al compagno, & a molti altri: poiche molti altri se uogliono possono senza peccato giuocare. Nella prima parte di questo trattato dichiarammo che i giuochi & deporti sono necessari alla uita humana, & percioche non tutti hanno piacere d'una cosa fia bene che ci sieno diuerse sorti di giuochi pure che di sua natura non sieno cattiui. Nè meno fa mestieri perche sieno liciti, che tutti gli atti che alcuno delle membra dell'animale fa sieno utili a gli altri nè a se medesimo; come nella predica che seruitio fa il gridare con la lingua a se stesso, alle mani, a' piedi, a gli occhi, nè alla testa, anzi gli affatica, basta che la opera da se non sia cattiua, & che possa essere dirizzata ad alcun'honesto fine. Contra questo si puo argomentare. Quello è da se cattiuo, che inseparabilemente uiene accompagnato d'alcun uitio, & non si puo fare senza peccato: adunque tale è il giuoco che uiene sempre inuolto in auaritia & desiderio di guadagnare l'altrui. L'auaritia non solo è cattiua, ma ancora come dice San Paolo nella prima a Thimoteo al Cap. 6. è radice di tutti i mali. Seguita che il giuoco di sua natura è cattiuo, & che la determinatione, & risposte sopradette sono nulle: poiche affermano che il giuoco da sè non è cattiuo. A questo si risponde, che se questo argomento concludesse non solo de' giuochi di fortuna ma ancora di quelli d'ingegno

*gegno, forze, & industria prouarebbe che non sono li citi, et che da se sono cattiui, poiche niuno si spoglia del l'auaritia & desiderio di guadagnare: la quale è tanto naturale al giuoco, che ancorache non uada prezzo, ogni uno de' giuocatori desidera guadagnare: & perciocche è falso che tutti i giuochi sieno da sè cattiui, seguita che l'argomento non conclude, & per conseguente è difettuoso: non gia nella prima propositione laquale concediamo, ma nella seconda: quando dice qual sia il giuoco questa neghiamo, & alla prouatione di essa dice che uiene inseparabilemente inuolto in auaritia et desiderio. A questo rispondiamo con dui detti. Il primo è che questo non proua sufficientemente che il giuoco sia da se cattiuo: ma che è cattiuo per la cattiua compagnia che gli si accosta dell'auaritia. Il secondo è che con ogni auaritia & desiderio è peccato, eccetto quella che non si comporta con la Diuina, & fraterna carita, come in nostro proposito sarebbe desiderare cio che al proßimo apportarebbe notabile danno, neceßita, pena, & fastidio: ma il desiderio che non pospone i comandamenti di Dio, nè l'amicitia caritateuole del proßimo è nulla o è peccato ueniale. Se per essere anesso al giuoco il desiderio di guadagnare seguita che da sè è cattiuo: ancora sarebbe cattiuo il disputare, che sempre è accompagnato dal desiderio & intento di concludere il proßimo, & di guadagnar honore con alcuna uergogna del proßimo: il che è molto falso quando non si desidera questo principalmente ma trouar la uerità, & esercitar l'ingegno, prouar la sufficienza dell'altro: se a questo seguita si aggreuaßi & si reputi ingiuriato, l'altro sia suo danno che per questo si mise qui-*

*ui: che io ben uoleua prouare il mio intento, fauoreggia re la mia opinione: percioche mi pare piu uera ſenza che ſi aggreuaſsi il proſsimo. Concludo che non fa la lor natu ra cattiui i giuochi di fortuna, ma le prohibitioni delle religioſe leggi: la compagnia de'uitij, & la diſordinata auaritia, che ui ſi accoſta, gli infiniti mali che di eſsi ri- torna, & finalmente la malitia de'gli huomini, che non uuol nè sà uſare bene di quel che non è cattiuo, ma ſi ſtu- dia & s'ingegna cercando ſecreti modi, & arti per fare del bene male, & conuertire i giuochi in latrocinij, & far del giuoco tormento; tal che fu biſogno ſi gli metteſ- ſe il freno delle zeloſe leggi; & auanti che diciamo come i fortuiti giuochi ſieno da eſſe prohibiti, ſia bene che diſpu tiamo la forza che tẽgono p obligarci alla ubidiẽza loro*

Che le leggi ciuili furono neceſſarie alla uita hu mana, & per conſeguente i Principi & Baro- ni i quali tenendo il principato nella Repu- blica le poteſſero fare, & punire i tranſgreſ- ſori. Cap. 3.

CORROTTA *dal peccato la legge di natura, per cõ ſeruare la pace de gli huomini neceſſario fu il Ius delle gẽ ti. Del quale dice il glorioſo dottore Santo Thomaſo. Che al Ius comune di tutte le genti ſi appartengono quel- le leggi, & regole di ben uiuere: che s'inferiſcono della legge della natura, quali ſono il giuſto comprare & uen dere, & coſe ſimili, ſenza lequali non potrebbono gli huomini uiuere in compagnia pacificamente & comoda- mente. Di queſte ne fa mentione il iuriſconſulto. Dicen*

*do*

*do da questo Ius comune delle genti furono introdotte le guerre, diuise le genti, & i popoli, furono instituiti i regni, gli stati distinti, diuise le possessioni co i loro con fini, furono fondati gli edifici, i trafichi, le uendite; le compre, le comutationi, & i simili contratti furono ordinati. Il medesimo pone il Ius canonico. Dicendo: il Ius delle genti è occupatione de gli stati, edifici, mari, guerre, captiuita, & seruitu, restituire nella guerra ingiusta l'usurpato de' pregioni, eccetto le arme, percioche pazzamente le perderono, confederationi di pace, tregue, il religioso statuto di non far dispiacere a gli ambasciadori, & messaggieri, prohibiti i maritaggi con gli strani & nimici. Chiamasi questo Ius delle genti, percio che quasi tutte le genti usano di esso, & si reggono. Le determinationi particolari della legge di natura secondo le diuerse applicationi, che i regni o stati, o comunità le riducono alloro spetiale utile, si chiamano Ius ciuile. Questa institutione di leggi non solo fu profiteuole a' popoli ma ancora fu necessaria: come bene il dichiara l'angelico dottore San Thomaso. Dicendo. Ancorache l'huomo habbia natural inclinatione alla uirtu, il compimento di essa non si conseguise se non per disciplina et buona creanza: & cosi l'arte & ingegno supplisce il difetto della uirtu, come supplisce per il mangiare & uestire i difetti del corpo con industria & fatica. Ancorache la natura gli habbia dato i principij della tale industria, dandogli ingegni & mani, non gli diede il compimento come lo diede a gli animali brutti, dandogli natural uestito & cibo, senza altro acconciamento o artefitio. Adunque cosi come suppliamo con industria & fatica i difetti corporali,*

& con artefitioso cibo rifocilliamo le forze del corpo le sostentiamo et facciamo crescere, cosi fa bisogno disciplina & dottrina:per generare in noi uirtu, & conseruarle. A questa creanza, & honesto uiuere non basta l'huomo solo per insegnar' & regolare se stesso:percioche questo castigo & buona creanza principalmente consiste in rimouerci & discostarci dalle turpi & sensuali delettationi, alle quali la nostra fragilita con empito s'inchina, spetialmente ne' giouini uerso iquali è piu efficace il castigo: & percioche lasciati nella loro liberta corrono piu dietro il deletteuole che dietro l'honesto, però fa mestieri che habbino un gouernatore & maestro. A' giouini che p gratia Diuina, o perche sono ben composti & complessionati sono pronti alle opere di uirtu, & pare che loro stessi si mouano, basta il castigo & dottrina de padri. Ma ci sono alcuni cosi duri & proterui, & cosi presti per il male, che con parole & lusinghe, o persuasioni con difficultà possono essere ridotti al bene, & rimossi dal male: per questi fu bisogno il freno delle leggi & i suoi castighi: acciochecol timore della pena lascino di far male, quelli che per il desiderio della gloria non uogliono far bene. In questo modo uiueranno i buoni sicuri, & i rei con questo uiolento costume a poco, a poco uerranno a far di uolonta quel che faceuano discontenti, & cosi si facciano uirtuosi. Et cosi riman concluso che fu necessaria la disciplina delle leggi per la uirtu et pace de gli huomini. Che però dice Aristotile nel primo della Politica. Cosi come l'huomo essendo perfetto per uirtu è il migliore di tutti gli animali, & merita il dominio loro, cosi è il peggiore & il piu basso di quelli se dalla giustitia &

legge

*legge si parte:percioche gli huomini hãno l'arme della ragione per reprimer le cõcupiscenze,e fuggire la inercia & otio,le quali arme nõ hanno glianimali bruti:& però cio che ad essi è naturale all'huomo è uitio e colpa : & in quel che gli animali sono consentuti,deono essere gli huomini castigati.*Parlãdo dell'utile e necessita delle leggi S. *Isidoro nelle sue* Etimologie *dice*. Fatte *furono le leggi perche con la lor paura sia costretta la humana audacia, e fra i rei uiua sicura la innocentia*. E *ne i rei col timore del supplicio sia refrenata la possibilità di far dãno. Questa medesima determinatione scriue* Aristot. *nel x. della* Ethica*, dicendo*. Le *parole possono hauere forza per commouere & prouocare i nobili giouini & i generosi di creanza & dell'honesto & uirtuoso amatori, & ridurgli al giogo della uirtu : ma non bastano per indurre tutto il uolgo : percioche non sono tutti tali che ubedisca no alla uergogna ; & poiche non riconoscono il dominio della uergogna, conuiene si dia loro per signore la paura : & cosi lascino i uitij per essere castigati, poiche non gli lasciano per essere brutti. Concludiamo, che cosi come furono necessarie le leggi humane, furono ancora necessarij i Principi & i Gouernatori: i quali tenendo in sè la persona & autorita di tutto il popolo le potessero fare, & hauessero potestà per castigare i transgressori*. Il *che procede dalla prouidenza d'*Iddio. Q*uindi auuiene che l'Apostolo, parlando del temporale* Principe & Gouernatore, *scriuendo à* Romani *al* 16.Cap.*dice*. Ministro *è d'*Iddio *uendicatore delle ingiurie, castigatore di colui che male fa*. Il *medesimo dice l'*Apostolo San Pietro *nella prima al secondo* Capitolo. Siate *soggetti per*

*riuerenza d'Iddio, non solo al Re ma ancora a gli altri giudici, & ministri mandati da lui per castigo de' rei & laude de' buoni; percioche questa è la uolonta d'Iddio.*

## Che la legge d'Iddio non ci toglie uia l'obligo di ubedire a' superiori: & che ancorache sieno tristi, deono essere ubediti. Ca. 4.

PIV *chiaro uoglio mostrare quel che disse il Principe de gli Apostoli. Cioè, ch'è uolonta d'Iddio, & che precede dalla sua prouidenza che gli huomini ubediscano a gli huomini. Alcuni fedeli nel principio della Christiana religione diceuano, che non erano obligati ad essere soggetti & ubidienti a' temporali Principi per cagione che fummo liberati per* GIESV CHRISTO*, ilqual dice parlando di se stesso come di terza persona nell'ottauo capitolo di San Giouanni. Se il figliuolo ui libererà, ueramente sarete liberi, & reputatiui tali. A' quali il Santo Dottore uerificatore delle uerità risponde, dicendo. La fede di* GIESV CHRISTO *è principio d'ogni giustitia. Cosi lo dice San Paulo al terzo Capitolo, scriuendo a' Romani. La giustitia di Dio nasce della fede di* GIESV CHRISTO*: adunque fede & legge che è creatrice & conseruatrice della giustitia non possono essere contrarie ad essa, ne toglie uia il suo ordine, anzi lo conferma & risa. L ordine & concerto della giustitia ricerca, che gli inferiori ubediscono a' maggiori: adunque poiche d'altro modo non si potrebbe conseruare lo stato, pace, & quiete de gli huomini, seguita che la fede di* GIESV CHRISTO *non iscusa i fedeli, che non ubidiscano*

no a' Principi temporali. All'autorità, che quelli aduco no in lor fauore dice il glorioso Dottore. La libertà che habbiamo per GIESV CHRISTO è piu tosto spirituale che terrena; è l'esser liberi dalle colpe, & conseguir per dono di esse per i suoi meriti: & finalmente saremo liberi dalla morte, quando risuscitaremo per uiuere sempre gloriosi. Di questa libertà dice l'Apostolo scriuendo a' Romani all'ottauo capitolo. La legge dello spirito per uirtu & gratia di GIESV CHRISTO mi liberò della legge del peccato, & della parte: ma fra tanto sempre rimane il corpo obligato ad essere soggetto, & che serua. Di modo, che allora saremo per GIESV CHRISTO liberi d'ogni seruitu spirituale, & corporale, quando come dice San Paolo nella prima a' Corinthi al XV. capitolo, offerirà tutto intero il regno de suoi eletti all'eterno padre, & euacuerà, e torrà uia ogn'altro principato, & potestà. Il che sarà nella resurrettione uniuersale: fin'allora mentre, che habbiamo questo corpo corruttibile, & seruile cōuiene che siamo soggetti a' temporali Principi. Cosi il comanda il gran predicatore delle genti Paolo nel sesto cap. a gli Efesi sudditi ubedite a' uostri carnali Principi. Il medesimo scriuendo a Tito suo discepolo al terzo cap. dice. Amonendogli, che sieno suggetti, & fedeli a' loro Signori. Il medesimo scriue a' Romani al xiii. cap. Ogni anima sia ubidiente a' suoi maggiori: dice ogni anima piu tosto, che ogni huomo, per dar ad intendere, che questa soggettione & ubidienza ha da essere di uolontà, & d'anima, & non sforzata, ne uiolenta non potendo piu. Che perciò scriue a quelli di Efeso al sesto capitolo. Non seruiate a gli occhi, come quelli che solamente uo-

gliono

*gliono piacere, & contentare gli huomini, ma seruite di animo & con buona uolonta. E' qui da notare che non ubediamo a' superiori in quanto sono huomini, percioche in questo sono nostri pari, ma ubidiamogli in quanto sono ministri d'Iddio & gli rappresentano: & quindi auiene, che ancora che sieno tristi, se quel che comandano non è cosa mala, deono essere ubediti: percioche in questo caso diremo che sono cattiui gli huomini, & buoni i Signori. Questo dice il uicario di* CHRISTO *nella prima al secondo Capitolo. Sudditi siate soggetti a' uostri Principi con ogni timore, & riuerenza non solo a' buoni & modesti ma ancora a quelli che non sono tali. Che non perdono il dominio ancorache pecchino mortalmente, & perdono la gratia: cosi come non si perde il potere ecclesiastico ancorache si perda la carita essendo come in effetto è piu alta la degnità ecclesiastica che la secolare. Certa cosa è che il sacerdote peccando non perde la potenza & autorita di consecrare nè meno l'uso, che se consacra ancorache sia in peccato sara uero sacramento. Vero è, che peccando perde l'uso quanto ad essergli licito il consecrare, & meritorio. Conformemente rimane il dominio ciuile nel peccatore & l'uso di quello, ancorache perda per il peccato l'uso meritorio: ma quantunque non rimanga uso meritorio rimane uso moralmente buono. Di modo, che non pecca usando del suo officio, cosi come qualunque huomo non essendo in stato di gratia, puo fare opere moralmente buone: onde ancorache peccatore puo moralmente essere giusto signore: ancorache senza carita non possa essere giusto absolutamente.*

Gran

Gran differenza è da essere buono & giusto signore o perlato ad essere buono & giusto huomo. Molti buoni huomini sono cattiui scrittori, & molti buoni scrittori sono tristi huomini. Parimente, quello che senza carità & facendo contra carità si puo acquistare, senza carità si puo possedere. Il temporale dominio si puo acquistare in questo modo come la trista femina ancorache pecchi nell'officio non pecca in riceuere il prezzo n'è obligata a restituire nè astretta di necessità a darlo a' poueri. Di donde ne seguita che il dominio temporale si comporta senza carità, che per questo rispetto la scritura sacra chiama Re quelli che non solamente furono tristi ma ancora quelli che furono idolatri, & non pagauano il feudo al uero Re della gloria, qual era il Re Achaz, & molti altri, come si legge nel quarto libro de'Re al XVI. Capitolo. Ancora se il dominio temporale si perdesse peccando sempre sarebbono incerti i temporali dominij, & cosi come è incerto quando l'huomo è in carità sarebbe in certo quando è signore: il che è intollerabile inconueniente. Dauid non perdè il giusto titolo di Re ancorache dell'adulterio fosse poluto & macchiato. Lo stesso Dauid chiamaua Re, & Signore suo Saul & come tale lo serueua, sapendo, che attualmente era tristo, & suo ingusto persequitatore, come leggiamo nel libro de'Re al Capitolo XXVI. Vedete con quanta humiltà & modestia gli parlò quando gli disse. Io ti supplico signor mio & Re mio che ascolti le parole di questo tuo seruo. Il che Dauid non haurebbe fatto se peccando Saul hauesse perduto il regno. Cócludiamo che Dio è seruito che i Principi e Prelati sieno

ubiditi

*ubiditi in quel che giustamente comandano, ancorache in quel che tocca alle persone loro sieno tristi.* Et chi uo *lesse piu particolarmente uedere scritte altre cose sopra questo proposito legga la* Institutione del Re Christiano *di* Filippo *della* Torre *nel principio*. Et il Concilio, & Consiglieri *del* Principe *di* Federico Furio Ceriolo *nel prologo, ch'è il primo libro del quinto trattato della* Institutione *del* Principe. *Le quali due opere sono state tradotte in questa lingua dal uiuo & suegliato ingegno di* Alfonso Vlloa *interprete di questa opera, ueramente accorto & molto patiente in queste fatiche.*

## Che le leggi ciuili obligano nel foro della conscienza i sudditi. Cap. 5.

ACCOSTIAMOCI *a poco a poco al nostro principale intento, & ueggiamo quanta sia la forza del* Ius *positiuo & humano per obligare i sudditi.* Di *questo modo dice il nostro risolutissimo dottore* San Thomaso. Le *leggi humane se sono giuste hanno forza di obligare nel foro della conscienza, per essere diriuate & tratte dall' originale della legge eterna che uiue nell'intelletto d'*Iddio: *la quale parla per bocca di Salomone nell'ottauo prouerbio.* Per *me regnano i* Re, & *gli institutori delle leggi per me discernono giustamente.* Chiamansi *giuste le leggi per cagione del fine quando elle sono ordinate al ben comune: sono giuste da parte dell'autore quando colui che le mette non eccede la sua giurisditione, o autorità né si intromette in quel che giustamente non puo.* E' *giusta legge quanto alla forma quando è del modo che*

*dice*

*dice Santo Isidoro in un decreto. Sia la legge honesta, giusta, possibile, seconda natura, secondo la natural ragione conforme al costume della patria: percioche il costume contrario gli potrebbe torre la forza, o interpretarla: ha da essere conueniente al luogo & al tempo, necessaria, utile, chiara, accioche alcuno la possa male esponere, ne si iscusi di non intenderla: scritta non per l'utile particolare, ma per il ben comune di tutti i Cittadini. Di modo, che le leggi, mettano peso non igualmente a tutti, ma secondo le forze, & la possibilita, ordinandolo al ben comune. Percioche cosi come la natura fa & consente alcun danno & detrimento nella parte per saluare il tutto poi che la parte é per il tutto: cosi il corpo ciuile giustamente per saluarsi, fa & consente alcuna fatica, & contributione nei i particolari. Quindi auiene che le leggi che impongono i trauagli & le contributioni non igualmente ma proportionatamente, secondo la maggior o minor possibilità a quelli della comunità, sono giuste & ragioneuoli, & obligano nel foro della conscienza, eccetto se la legge si fondasse in presuntione. Verbi gratia. Comanda & dispone la legge che l'herede il quale non fece inuentario di quel che heredito, paghi tutti i debiti del morto. questa legge nel foro della conscienza non l'obliga a pagare in piu quantita che fu quella che uenne nelle sue mani de' beni del morto: come leggieramente si potrebbe prouare per il Ius canonico. Et questo percioche la legge si fonda in presuntione, che l'herede, hebbe piu di quel che dice. Che per questo rispetto i sacri canoni in molte cose sono contrarij*

*trarij alle leggi ciuili, che si fondano in presuntione: percioche il* Ius *canonico uuole che si stia alla uerità.* Ma *se la legge è giusta, & tale qual disopra s'è detto, obliga alla conscienza: & ancora se il tenore di essa è comandamento quando dice,* Comandiamo, *inhibiamo. &c.* Obliga *a peccato mortale.* Il *medesimo è quando quel che si ordina è di tanta importanza, che chiaramente si conosce la intentione del* Legislatore *è di obligare ancora che le parole formalmente non cantino. Cosi quando è d'altro modo non obliga a peccato mortale come è quando dice.* Ordiniamo, *stabiliamo, innouiamo, eccetto se non è per disprezzo: & è propriamente disprezzo quando la cagione di non ubedire è percioche il comanda il superiore che hannno come disopra fu detto forza di obligare queste leggi per essere deriuate dalla legge della prouidenza d'* Iddio *nostro signore conforme a quel che habbiamo detto che* Dio *dice ne i* Prouerbi *all'ottauo cap.* Per *me regnano i* Re. *&c.* Onde *si caua dalla scrittura sacra questa sentenza:* Colui *che non ubedirà al* Principe *mora: & poi che pena di morte non si dà se non per peccato mortale, seguita che non ubedire alle leggi, & commandamenti de' temporali* Principi *puo essere peccato mortale. percioche resistere al* Principe *è resistere a* Dio. Questa *medesima conclusione proua* San Paolo *al* XIII. *Capitolo scriuendo a'* Romani. In *questa maniera,* Ogni *autorità, potenza, & dominio uiene da* Dio: *percioche come quiui dichiara* San Thomaso, *quel che si troua in* Dio *& nelle creature da lui uenne, & procede in esse: cosi*

*come si scriue della sapienza nello* Ecclesiastico *al cap. primo*. Ogni *sapienza procede dal signore* Iddio: *la potenza & il dominio si troua in* Dio, *& nelle creature come scriue* Iob *al capitolo trentesimosexto*. Dio *non rifiuta i potenti poi che lui è potente: dalche seguita che ogni potenza procede da* Dio. Questo *medesimo dice* Daniello *al quarto capitolo*. Dominerà *& regnerà lo eccelso nel regno de gli huomini, & darà quello a chi gli piacerà*. Et *il nostro* Saluatore *disse a* Pilato *come leggiamo in* San Giouanni *al decimo nono* Capitolo. Niuna *potestà haueresti contra di me se non ti fosse data disopra*. Adunque *ben disse l'Apostolo, che non è altra potenza che quella che dà* Dio. *& prosegue. le cose che uengono da* Dio *ordinate sono: percioche come quiui dichiara* San Tomaso, Dio *opera per sapienza secondo il salmista nel salmo*. CIII. *Signore tutte le cose facesti con sapienza*. L'*officio della sapienza come si legge nel libro della sapienza all'ottauo capitolo è disponere ordinatamente le cose*. Ben *disse adunque l'Apostolo, le cose che uengono da* Dio *ordinate sono*. Da *queste due premisse inferisce l'Apostolo san* Paolo *se la potenza de' signori procede da* Dio, *& quel che procede da lui è ordinato, seguita che l'ordine che deono hauere i minori con i maggiori, & i maggiori co i minori, procede ancora da* Dio. Et *per conseguente conclude molto bene in questo modo dicendo*: Si *che chi resiste al suo superiore resiste ancora al nostro* Signore Iddio: *rimane adunque chiaro, che non ubedire al superiore ilquale è ministro del signore*.
Dio

Dio, è disubedire al medesimo Dio; il che apertissimamente manifesta il nostro signore dicendo al profeta Samuel, come si troua nel primo libro de' Re all'ottauo Capitolo; perciochè i figliuoli d'Israel chiedeuano un'altro gouernatore & Re. Non rifiutarono te, senon me, accio che non regni sopra di loro, quasi dicendo mia è la ingiuria. Il medesimo dice uestito gia della nostra humanita à suoi discepoli, & per conseguente a tutti i suoi ministri come scriue Santo Luca al 10. Capitolo. Me disprezza chi uoi disprezza. Di modo, che chi resiste al superiore in quel che tocca all'ordine della sua autorità et potenza pecca. Et per questo prosegue l'Apostolo dicendo nel sopradetto luogo. Quelli che resistono non ubedendo acquistano dannatione per sè: il che dichiara Santo Thomaso nella dannatione eterna. Ilche meritano quelli che a' lor maggiori non ubediscono: che per resistere a Moise furono affondati & absorti dalla terra Dathan & Abiron, come si legge nel XVI. Capitolo de' Numeri Adunque poi che è certo che pena di dannatione non si dà se non per peccato mortale, concludiamo che pecca colui che fa contra le giuste leggi. Et tanto piu grauemente pecca, quanto la legge ciuile o canonica è piu accompagnata dalla ragione & piu fondata nella legge naturale o diuina. Questa è uniuersale determinatione de' sacri Theologi, i quali seguino in essa conformemente i canonisti. Questa è la conclusione che desideraua pescare, ancorache forse ho distese le reti piu di quel che bisognaua. È qui da notare, che quel che ho detto della ubidienza che si debbe a' Principi temporali, molto piu si dè intendere de' prelati ecclesiastici per essere piu degna la prelatia ecclesiastica. sono alcuni

*cuni casi ne i quali la legge non obliga nel foro della conscienza i quali lascio per breuità. Vno de' quali è quando la legge è penale, percioche non è da presumere del legislatore che d'una banda metta pena al transgressore, & dall'altra lo uoglia obligare alla colpa, che questo sarebbe cosa crudele. Tempo è hoggimai di applicare le sopradette cose al nostro principal proposito & detto della forza che hanno le leggi giuste in obligarci: diciamo come queste comandano che niuno giuochi a' giuochi di fortuna, & quanto giustamente il comandano: accioche quindi infiriamo quanto ingiusto sia il non ubedirle in questo.*

## Che il giuoco di fortuna è prohibito per le leggi humane. Cap. 9.

DALLE *sopradette cose come da un sommario inferiamo che il dominio propriamente non è naturale al genere humano, ma per elettione del medesimo popolo fu primamente introdotto: percioche cosi come il popolo, crescendo la malitia, non pote pacificamente uiuere senza legge, cosi non potè uiuere senza signore & rettore essecutore della legge. Di modo che il popolo non è per il signore, ma il signore è per il popolo; & quindi auiene che tutte le uolte che il signore fa contra il bene della* Re*publica, eccede i limiti & i termini della sua potenza, & è tiranno poiche il popolo non gli diede la tale autorita eccetto per il ben comune, che poiche i particolari studiano nel ben proprio, faceua bisogno una persona che fosse procuratrice del ben comune, & questa è il signo-*

*nando, & Reina Donna Isabella l'anno* MCCCCLXXX. *& il medesimo fecero gli stessi in Madrigale l'anno* MCCCCLXXVII. *del nascimento di* CHRISTO. *Adunque possiamo arguire in questa maniera, far contra quel che per molte & sante leggi & comandamenti è prohibito è molto colpeuole inubidienza: giuocare a' giuochi di fortuna è prohibito per le molte leggi sopradette seguita ch'è detestabile disubidienza. Vero è che giuocare picciola cosa o per cose da mangiare, per conuito, & ricreatione con le debite circonstanze, che non sia per auaritia, che non sia prete per lo scandalo come dice una glosa: ma secretamente & fra sè per ricreatione, & conuito, licito sarebbe ancora a' preti, eccetto se non l'hauessero in costume. In luoghi & tempi conuenienti, & rade uolte con le altre debite circonstanze non sarebbe inconuiniente, perche l'auariita & i mali che nascono dal giuoco non si seguino così quando giuocano così poco & rade uolte, eccetto se le persone non fossero molto uili, & misere, & mal dottrinate, come segue quando si giuoca troppo & molte uolte. Questo medesimamente permette il Ius. Et i serenissimi Principi Don Fernando & Donna Isabella in una legge fatta in Toledo permettono si giuochi frutta & uino et ancora danari ma per conuito di tosto, pure che non sia con dadi, & con colore di conuito non giuochino danari secchi: percioche la intentione delle sopradette leggi non è di torre a gli huomini la ricreatione & passatempo ma il cattiuo uso del passatempo, & i uitij & danni, che quindi procedono: & se pure alcun testo de' sopradetti parla absolutamente, hassi da moderare in questo modo: percioche come dice san*

 Hieronimo.

Hieronimo. Non è il Vangelio & la uerita nelle parole delle scritture, ma nel senso di quelle: nella medolla & non nello scorzo o diritto: non gia nelle foglie delle parole, ma nella radice della ragione. Qui si ricerca se giuocando poco per ricreatione, & conuito: & dico poco secondo la qualità della persona che sia tal persona, che per essa sia cosi poco che leggieramente & senza pena il donarebbe & ne farebbe gratia di cio, ancorache giuocasse di questo modo, se peccarebbe mortalmente per hauerlo in costume. Dico che non peccarebbe: percioche cessa la causa della probibitione de' giuochi: cioè, i mali che da essi nascono: & parlo del giuocc in sè non mescolandosi con l'altro peccato. Percioche come di sopra s'è detto, il giuoco di sua natura non è cattiuo: ma è instrumento per ricreare & distrarre la mente dalle noiose attentioni come disopra fu dichiarato. E' cattiuo non il giuoco ma il cattiuo uso di quello. Cosi come non è male bere uino, ma è male bere troppo o berlo puro. Percioche come dice l' angelico San Thomaso, allegando il iuris consulto. Niuna ragione di giustitia, nè la benignità della giustitia comporta nè consente, che quel che salutiferamente è ordinato per il bene de gli buomini, con dura & crudele interpretatione sia accomodato al male & danno loro. Cosi sarebbe crudele & seuera interpretatione in danno de gli buomini condannare i sopradetti si regolati giuocatori, a peccato mortale. Contra questo si potrebbe argomentare, per un decreto, che dice. Il Vescouo prete diacono, che diserue uuol dire ch'è dato & l'ha per costume à giuochi di fortuna, o alla hebrietà o desista o sia scommunicato, o deposto: il subdiacono, lettore, cantore, che

facesse

*facesse il simile, o desista o sia priuo della communione, & cosi per conseguente il laico. Queste sono le parole del decreto, doue pare che condanna alle dette pene quelli che hanno in costume il giuocare. Adunque se dette pene non si danno senon per peccato mortale, seguita che hauere in costume il giuocare ancorache sia in poca quantità per cagione del costume è peccato mortale. A questo si risponde, che il costume ancorache aggraui il peccato non muta il genere di quello per far di uenial mortale come dice San Thomaso: & poiche giuocare con la moderatione sopra detta non è peccato o pure è peccato ueniale, il costume non lo fa mortale. Alle parole del decreto dou'è la forza dell'argomento si risponde, che quel uerbo latino diseruire non solo denota costume ma ancora importa il suo significato un'ardore & pasione di giuocare che signoreggia et tiene soggetto il giuocatore: di modo ch'è uitio che mette nella seruitu del peccato: & questo tale si chiama barro giuocatore, & per conseguente non s'intende di quel che non serue al giuoco ma è signore di quello usando del suo passatempo si regolatamente. Ancora. Il d creto si fonda parimente in contumacia: percioche dice senon desistono; cioè, essendo ammoniti, ma doue non è pasione nè contumacia, non ha luogo detto decreto: percioche non u'è colpa che meriti tal pena: & quando pure ui fosse colpa, niuno debbe essere scommunicato senza prima essere ammonito come dice Santo Thomaso. Quando il giuocatore essendo ammonito non desiste nè si rimoue allora si presume che regna in esso la auaritia, & uitiosa pasione del giuoco: la quale sentendo l'huomo in sè, de fuggire, percioche d'altro modo po*

*prezzo & posta del giuoco è cosi poco, che leggiermente il darebbe, & perduto li da poca o niuna pena, nè lo mette in bisogno, nè lo toglie uia di altre cosi doue è obligato a spendere, & guadagnando non mette in fastidio nè in bisogno il prossimo perciochè nel medesimo grado, & presume che di amistà senza giuoco uolontieri gli lo darebbe, licito sarebbe: & questo conclude l'argomento essere licito si giuochi cio che senza giuoco donarebbe di libera & pronta uolonta: onde conclude l'argomento che il giuoco da se non è cattiuo. Ma quando la posta del giuoco è cosa notabile considerata la conditione della persona, & tanto che non sarebbe absoluta gratia di cio con desiderio di spogliare il prossimo fa contra la carita, & contra il precetto di* Dio: *& nel desiderio di guadagnare al prossimo fa contra la carità di se medesimo, essendo prodigo in mettere la sua roba nella incertezza della fortuna: doue gli ha da seguire pena nell'anima, & danno nella borsa spetialmente quando la ragione & la conscienza gli inditta & auisa che quel che giuoca douerebbe spenderlo in se o nella famiglia, o fra i poueri bisognosi, o saluarlo per i suoi bisogni, & non uuol ascoltare la ragione, ma seguendo la passione & l'appetito pazzamente & prodigamente lo apparecchia per donarlo a chi i dadi comanderanno. Se la prodigalita è cagionatrice de' molti mali che nella esperienza si leggono senza altra passione eccetto la presuntione di liberale, quanto maggiori saranno quelli del giuocatore auaro, furioso appassionato?* Et *questa è la intentione della sopradetta glosa, quando dice, che quelli giuochi non sono liciti, iquali*

*li si comettono alle forze della fortuna, & non hanno nè portano seco utile alcuno ma piu tosto animò di spogliare. Di modo che la glosa bene intesa non condanna il giuoco, ma il cattiuo uso & desiderio di quello: & questo medesimo è prohibito per le leggi come disopra fu dichiarato. Percioche il nostro magnificentissimo Dio ne fece' gratia de' beni temporali, non gia perche gli conuertiamo in ùsi uani ma per i profitteuoli a noi & a' nostri prossimi. Di modo che mettergli uanamente & prodigamente nelle mani della fortuna è usar chiaramēte male de' benefitij di Dio. Et perche le leggi ciuili habbiano piu tosto prohibito i giuochi di fortuna, che i tornei: Dico che la cagione è, percioche ne i tornei è stanchezza che affatica & macera la carne, & la rimoue & apparta della lussuria & otiosita, & impara arte & industria militare. Di modo, che non cōcorre esercitio d'ingegno, e di forze: onde non si mettono totalmente a caso di fortuna, & però se il torneare non fosse prohibito dalla Chiesa fatto con buona intentione & regolatamente senza probabile pericolo, sarebbe licito, spetialmente perche ritorna in benefitio della Republica, & per questo il Ius ciuile non lo prohibisce. Il ius canonico uedendo, che per la malitia degli huomini & mal u o di quello, il torneare era dannoso uolle prohibirlo. Il quale statuto obliga generalmente tutti ancora che giuochino con buona intentione: percio che è generale senza mettere eccettione. I giuochi di fortuna non sono per imparare arte che possa giouare alla communità: tutto il raccomandano alla fortuna: non portano fatica nè esercitio di forze corporali, ma piu tosto portano otio ch'è la porta della lussuria. & però cosi per*

*il ius ciuile come per il ius canonico sono prohibiti secondo che disopra fu dichiarato.*

## Seconda cagione perche i giuochi furono prohibiti, & i mali che da essi nascono. Cap. 8.

La *seconda cagione perche i giuochi furono prohibiti sono i molti mali & i danni, che da essi nascono, de' quali alcuni scriue* Ouidio *nel terzo de arte amandi:* Dicendo, *allora: cioè, nel giuoco siamo incauti, percicoche nello studio & bebrietà di quello ci dichiariamo quali siamo.* Quiui *si apre il nostro petto, & si mostrano i uitiosi secreti.* Quiui *bolle, & s'intermette l'ira, ch'è brutto & diforme uitio, l'auaritia & desiderio di guadagnare ch'è la radice di ogni male.* Le *contese & le risse con sollecito dolore, risuonano per l'aere le ingiurie col confuso gridare: inuoca il giuocatore* Iddio *come che fosse adirato, ò perche gli dia fauore orando ò perche non gli lo dà, & biestemando.* Non *è fede ne i giuochi, poi che non rispondino al nostro desiderio, ne ubediscono al nostro comandamento. Souente mi ricordo hauer uedute le gote de' giuocatori bagnate con lagrime.* Da *queste parole di* Ouidio *fia bene che cauiamo i mali principali di che fanno mentione, & gli dichiariamo uenendo piu in particolare.* Il *primo male è la trascuragine con la quale incautamente si dissoluino i giuocatori perduta la compositione & mensura hebri nel giuoco si mostrano dissoluti: & allora licentiati i portieri, & rotte le porte si aprino i cuori lasciando uscire in publico i secreti uitij, scandalezano i loro prossimi: col cui scandalo poi che non si dè far molto del buono quanto meno si dè fare del cattiuo.*

za il diauolo i ſuoi ſeruitori. Il terzo male è auaritia generatrice di tutti i mali come dice San Paolo nella prima epiſtola a Thimoteo al ſeſto capitolo. Queſto uitio è inſeparabile compagno de' giuocatori, & percioche l'auaro non è liberale dice Ariſtotile nel quarto della Ethica, Che il giuocatore è liberale & ſcarſo. In tanta maniera la cupidigia ardi ne' giuochi, che alcuni inducono con importunità gli altri a giuocare, & uolendo laſciare i giuochi gli tengono per forza. Da queſta cupidigia ò auaritia naſcono infiniti inganni, & falſità ne' giuochi: quindi auiene il rubare quando non u'è che giuocare: & rubano i giuocatori non ſolo a gli ſtrani, ma ancora a' padri, ſignori, & maeſtri loro. Se ſono diſcepoli in arti mecaniche, & ancora che perdano nel giuoco reſtano obligati a reſtituire quel che rubarono. Molti dottori dicono ch'è peggiore il giuocatori che l'uſuraro. Se alcuno pigliando cinque perche impreſta cento ſi chiama uſuraro, che diremo noi di colui che ſi mette a giuocare con cinque ducati e guadagna cento? Oueramente grande et diabolica uſura. se a' giuochi liciti non ſi permette giuocare piu di un giulio, ò un ducato come fu dichiarato nella prima parte di queſto trattato, molto meno ſi cõſente a' giuochi prohibiti: qual riprenſione baſta per coloro che giuocano le ueſte delle proprie mogli, i tapeti, et le altre coſe di caſa, ò l'impegnano all'Hebreo per giuocare: de' quali uno dopo che non haueua laſciato in caſa altro che un cauezzale ſopra ilquale ſedendo il marito & la moglie ramaricandoſi lei di queſto, riſpoſe lui. Tace tutta che piacendo a Dio non rimarremo in queſto: intendeua la donna della miſeria, & lui intendeua &

parlaua

parlaua del cauezzale, ilquale tosto il di seguente giuocò. Alcuni quando non hanno che giuocare giuocano se medesimi partendosi in quarti: & quando hanno perduto il corpo giuocano l'anima. Tale era quello che trouò per la strada il glorioso dottore San Bernardo, che ueniua caualcando, & gli disse: huomo di Dio uuoi giuocare cotesto cauallo contra questa mia anima? Rispose San Bernardo, che uolontieri, & che chi piu punti gettasse guadagnasse. Il giuocatore allora molto allegro con tre dadi dalla prima tratta gettò deciotto punti: & tosto afferrò per le redine il cauallo tenendolo per suo. Disse allora San Bernardo, Aspetta figliuolo che piu punti di cotesti hanno i dadi. Gli trasse il glorioso huomo, co i dui gettò dodeci punti: il terzo si parti miracolosamente in due parti, & nell'una uscirono sei che faceuano deciotto, & nell'altro usci un punto, che in tutti furono deciinoue punti, & guadagnò il glorioso San Bernardo l'anima del giuocatore: il quale conuento con questo miracolo si mise sotto la ubidienza di quel dolcissimo padre, & fu religioso & fini la sua uita santamente. O ribaldi, o infelici, o uita male impiegata, o forca perche sei cosi uacua: o quanti lasciando morire la famiglia di fame, & che patiscono nel uestire & nel calzare penuria grande, mettono alla uolontà delle carte quanto possono hauere. Il quarto male sono le contese & risse, dicendo l'uno, che tante uolte inuitò: l'altro dicendo che non è uero. Et quindi auuengono le ingiurie, il confuso gridare, le superstitioni & gli abusi. Dicendo che il dì che hanno di giuocare, le loro mogli non hanno di parlare con essi, che l'hanno per cattiuo augurio,

*rio: nè uoglio giuocare in alcuni dì, & questo non per deuotione, ma per abuso, & superstitione, dicendo che in quei dì sono alcune hore infelici. Altri gridano quando gli parlano, mutano i dadi, & le carte: dicendo, che hanno di guadagnare con alcune piu che con altre, essendo differenti, si leuano la cappa, & la spada, dicendo, che quello gli fa perdere: mutano il tauoliero, uoltano la sedia alla rouerscia, baciano le carte, perche gli sieno fauoreuoli: se perdono leuando con la mano destra le uano con la sinestra: non uogliono guagdare le loro carte, finche gli altri non hanno uiste le carte loro: se gettano asso nella prima tratta: credono, che nell'ultima hanno certo il guadagno, se al principio gettano buon punto aspettano dal buon principio allegre fine. Raccomandansi al demonio, credendo, che per pagargli in questo mondo gli sarà fauoreuole. O pazzi, o ciechi non uedete uoi che insieme co' danari perdette il senno, & la fede? Quando sono satij di gridare con le creature, & tal uolta senza gridar con esse. gridano con Dio: come quel manigoldo, che con la spada nuda andaua sotto la tauola dicendo. sei qua Dio, uien fuori ad amazzarti con esso meco.*

## Altri cinque mali del giuoco. Cap. 9

*IL quinto male è il solecito, & graue dolore di quel che ha perduto al giuoco: di donde uiene disperatione. Et cosi la malitia conuerte il giuoco il quale fu trouato perche fosse instrumento di piacere, in tormento infernale. Il sesto male è, le maledittioni, brutte parole, bugie*

*confermate*

me del nostro signore Iddio, & della sua gloriosissima madre:& poi ad ogni passo dimandando chi uiene biastemma ua il säto che seguiua; a questo modo diceua le letaniequel capellan maggiore del diauolo. Per hauere piu tempo p giocare perdono i diuini officii, la messa la predica, l'ope re pie: e se pure fanno oratione, e mettono dell'olio nella lampada è perche Dio gli sia fauoreuole nel giuoco. Ilche è un'altra spetie di biastēma si presuma di Dio, che la sua purissima bontà fauoreggi i peccati, onde lo fanno indirettamente compagno della loro maluagità. O heretici, Nõ guardano le feste poiche in esse giuocano, e fanno piu e maggiori peccati ch'in altri di, fra quali è graue la biastemma contra Dio: & questa fu la principal cagione di prohibire i giuochi. Et percioche a' Principi si appartiene castigar i biastematori, e cosi gli lo comanda la Chiesa deono usare castigo ne' giuochi, poiche da essi cosi ordinariamente seguita il biastemar Iddio. L'ottauo male è il mettere i suoi beni all arbitrio della infedel fortuna. Il nono male è la tristezza tal uolta accompagnata dalle lagrime; laquale cosi enerua, & toglie uia le forze al giuocatore quando perde, che nõ solo il turba per lo spirituale, ma ancora per il temporale. Conueneuolmente è compreso il giuocatore p quel figliuolo prodigo del qual dice il nostro Saluatore per s. Luca al xv cap. Che partito dalla ubidienza di suo Padre: dissipò la sua portione uiuendo lussuriosamente, & disordinatamente. O quanti dissiparono, & consumarono in giuochi grosse facoltà, & diuennero poi mendichi, per giusto giudicio di Dio, abbãdonati dalla sua Maestà, e da gli huomini. Medesimamente molti di questi disperati si uccisero, & le mãni che

ministraro-

Dichiaransi il decimo male; cioè quanto sia grande la pazzia de giuocatori. Cap. 10.

*Molte sono le pazzie de' giuocatori, sono peggiori che idolatri negando la ubidienza a Dio, & dandola a' dadi, o alle carte: percioche al pouero bisognoso ricusano dare il poco comandandolo Dio, & al comandamento de' dadi danno gran somma di danari: & in difetto di questo non solo la metà della cappa, come San Martino la diede per l'amore di Dio: ma tutta, & ancora il saio. Et in questo modo nudi seguino il lor Signore che è il demonio con tanta hebrietà, che giuocando quel c'hanno, giuocano l'altrui, rubando, & ingannando e cercãdo imprestо per giuocare, che sciocchi sono ben quelli, che p tal effetto gli imprestano. Mostrasi la superfluità della pazzia loro, che conosciuta la malitia del tiranno Signore, in uece di lasciarlo tanto piu lo seguino quãto piu male gli fà: & piu amano questo, che gli ruba i loro beni, che Iddio che gli li diede; & le ingiurie che da costui riceuono nel nostro glorioso Dio uorrebbono uendicarle, & della sua Maestà si lamentano, & dicono male. Qual maggior pazzia puo essere che farsi suddito di cosi ingiusto Signore, che mai non fece giusta sentenza, quale il giuoco è, che dà l'altrui a chi non gli tocca ne cosa merita. O ueramente perduti piu che quello, che al giuoco perdono, poiche la delettatione di maneggiare, & trarre in qua, & in la alcune ossa di cane preferiscono alla gloria di Dio. Dicono che giuocano per fuggire l'otio. Al che risponde san Bernardo dicendo.*

Cosa è ueramente da ridere che per fuggire la otiosità, si facciano cose otiose, & senza utile. Si uccidono & consumano con le proprie mani: i quali riprende San Bernardo in persona di nostro Saluatore dicendo. Io ti conquistai con le mani inchiodate: tu ti perdi & consuma con le mani sciolte & libere. O come lascierebbono il giuocare se uedessero come di sopra si sta pronuntiando la sentenza di morte contra loro. Accusando San Bernardo la colpa della sua tenera età dice. Giuocaua io fuori in piazza, & nel secreto della regal camera si daua contra me mortal sentenza. Non condannariamo noi per pazzo colui che sententiato alla forca ui andasse giuocando, & ridendo? Poiche come Santo Agostino dice non è il tempo della presente uita eccetto un corso, un correre alla morte, nel quale non ci consente fermare nè caminar piano; ma con iguale & frettoloso mouimento tutti siamo astretti al furioso correre: doue si conclude, che occupar la uita in giuochi è andar alla morte giuocando. Della qual pazzia se uedessero come il demonio se ne ride, al meno per non dar allegrezza a'lor nimici si correggerebbono i giuocatori. Il giuocatore è quel cattiuo seruo, del qual dice il nostro Saluatore per San Mattheo al uentisimo quarto Capitolo. Se dicesse quel cattiuo seruo nel suo pensiero. Il mio signore tarda, non uerrà cosi tosto, & scordato percote i suoi compagni prendendo compagnia con uitiosi: non attendera se non a mangiare, bere, & giuocare, trouarsi ha ingannato: percioche uerrà il suo signore il di che non l'aspetta, nell hora che non sà.

 Onde

Onde molti ſdegnata la uita perche coſi male ſi preuagliono di eſſa, ſcampa all'improuiſo con grande preſtezza, & uelocità. E'il giuocare incidente a tutti, & piu a quelli che hanno età & ſtato graue è molto piu biaſimeuole. Vdite uoi Caualieri & Principi che hauete officio di reggere gli huomini, caſtigare i uitij, remunerare le uirtu, uegghiare ſopra i uoſtri popoli. Vdite uoi mercanti, che nelle fiere hauete non minor tenda di giuochi che di panni: compartite i uoſtri danari tanto per giocare, & tanto per mercantare, & uoleſſe Dio, che alcuni giuocaſſero tanto & non tutto. Voi tutti a chi età, ſtato, officio & arte fu dato: perche ſi attenda alle coſe da douero, & ſi laſci il giuoco, & le coſe da ſcherzo, udite quel che dice Seneca. Molto peggiore è a quelli che hanno autorità di uecchi, che habbiano uita di fanciulli che giuocano al pare o diſpare: caualcano un pezzo di canna per cauallo, & fanno altri ſimili atti fanciulleſchi: poiche non ſono men leggieri i giuochi de'maggiori; & ſe pure u'è queſta è la differenza, che cio che in quei iſcuſa la fanciullezza, & la ignoranza, in queſti condanna la uecchiezza & l'auaritia. Quelli giuocano, & ſi prendono ſpaſſo ſenza far male come il comanda la loro innocentia: queſti giuocano ſenza far bene come il comanda l'auaritia. Vedete che giudicio di fanciulli o per dir meglio di pazzi è hauere per delettabile ſolo quello ch'è ſenza utile. Male inteſero Salomone, ilqual dice nel xv. prouerbio. Gaudio è al pazzo la pazzia. Et Seneca il gran morale inſegna. Fondamēto della buonamēte è nō allegrarſi di coſe uane nè hauer piacere di quello ch'è ſenza utile.

*Et uoi ci contentariamo, che il giuoco fosse senza utile, se non fosse con tanto danno. A chi non è licito l'utile meno il sarà l'infinitamente dannoso. Dimmi ti prego misero giuocatore, quale scusa hai tu, poiche per ogni banda, che ti uolti trouerai chi ti dissuada il giuoco. Se alzi gli occhi al cielo uedrai, come condanna alle esteriori tenebre il seruo inutile il figliuolo di Dio, come leggiamo in San Mattheo al uentesimoquinto capitolo. Di perche perdi tempo a uista d'un signore che è così seuero castigatore. Il uedrai molto liberale uerso il pensieroso, come scriue ne' suoi prouerbi Salomone al terzo, dicendo. Piene ha le due mani per donare longa uita, ha nella destra ricchezze, & gloria nella sinestra. Dimmi cattiuo seruo, & inutile ti puo fare tali fauori il giuoco. se riguardi quel che hai dinanzi, uedrai i tuoi peccati, che domandano giustitia a Dio, come il sangue di Abello, & i demoni come solleciti carnefici con la spada in mano, bramosi di esequirla in te, & spogliarti. Questo è quel che dice Seneca quando il nimico frettoloso si accosta al lato, & si muta con polso & comandato il misero, sparge, & scote la necessità, cioche accumulò la otiosa pace. Questo stesso huomo illustre parlando a' saui, & potenti dice. Perche componi, & ordini giuochi. Non u'è spatio, ne luogo di giuocare, per riparo de' miseri sei chiamato: promettesti, che aiutaresti i naufragi, soccorresti i bisognosi. Doue ti discosti che fai. Soccorri d'ogni banda, tutti distendono adosso te le mani, chiedendo aiuto della perduta uita, & messa in pericolo. Conuiene questa sentenza principalmente a quelli che hanno cura d'anime, o dominio sopra huomini:*

*a' quali il prendere dell'officio è promessa, e debito di soc corso. Adunque come non sentino il lor pericolo quelli, che lasciano queste cose per giuocare? Anzi ueggiamo che sono maestri di questa diabolica arte, & le case loro sono la scola. Dalla cura prendono discura: dall'obligo libertà Cio che gli doueua far pu solleciti per seruire che è il maggior salario: gli fa piu liberi per offendere, & otiosi per giuocare. Guardatiui adunque, che non ui soffichi il sangue, & sudore de' poueri, che beuete: ricordateui, che se bene nol seruite pane è di do lore quello, che mangiate.*

Si riprendono quelli, che danno casa, & commodità per giuocare tenendo ridutto, & i Prencipi, & giudici, che gli consentono. capitolo 11

DALLE *sopradette cose si puo conoscere quanto offendono Iddio, & la publica utilità quelli che riceuono nelle case i giuocatori, & gli fauoreggiano. Veramente questi sono nimici della Republica, consentendo che gli huomini perdano la loro facoltà; rimangono poueri, infami, rubelli, & otiosi. Il gran male che questi fanno, il molto, che offendono, si puo congietturare per le molte & graui pene & castighi, che il Ius mette contra loro. Primieramente la casa debbe essere confiscata. Ancora se il tal recettore di giuocatori per cagione del giuoco fosse ferito, o ingiurato, rimane con l'ingiuria, & non puo procedere contra il reo ciuilmente ne criminalmente. Il che fu ordinato per ignominia, & uituperio de'*

*tali che tengono nelle case loro tauolieri, & ridotti per i tai giuocatori. Ancora. se al tempo che nelle case loro si giuoca gli sara rubbata alcuna cosa, l'hanno perduta ancorache si truoui, ne possono procedere contra il ladro. A questo risponderete, che dette pene s'intendono di quelli che tengono, & riceuono i giuocatori, & danno loro commodita: perche gli dieno alcuna cosa, di modo, che guadagnano salario. Contra questa risposta ben chiara è la Republica, che queste pene ancora le meritano quelli, che senza alcun'utile ammettono, & tengono ridotto di giuoco, & l'hanno in costume. Et la ragione di questo, è percioche l'intento delle leggi di dar queste pene non fu il guadagno del recettore: ma i grandi mali, che da' giuochi, nascono: i quali danni ritornano nella communità: le cui parti sono quelli, che giuocano: adunque poiche questi mali ancora si seguono dando casa, & commodità di gratia, come se dessero cio per premio, & ancora piu poiche trouano i giuocatori seruitio senza spesa, seguita che la intentione del Ius ancora è di castigare questi, specialmente, che la legge parla assolutamente del ricettore de' giuocatori, & non debbiamo distinguere, ma intenderlo in tutto del ricettore. Questo medesimo dice, & specifica la legge di questo regno di Castiglia: dicendo, che non solo i ricettori, che uiuono di questo, & quasi l'hanno per esercitio, ma che ogn'altro che da casa, & commodità per giuocare, incorrano in tutte quelle pene messe contra gli stessi giuocatori. Laqual legge fecero i nostri Christianissimi Principi Don Fernando, & Donna Isabella, in Toledo l'anno M CCCC LXXX. Notino questo, &*

*piaccia*

piaccia a Dio con quella contritione, che deono i caualieri generosi, & huomini ricchi di qualunque stato che sieno, iquali per mostrar grandezza, & perche le case loro sieno accompagnate di gente ui tengono tauolieri & apparecchi per giuocare. Questi peccano piu che altri: percioche consentono nelle case loro quel che sono obligati a castigare nelle case altrui: & col loro cattiuo esempio i Re tirano dietro sè i caualieri, & questi i minori. Non ardiscono castigare ne i sudditi cio che loro hanno per officio. Di modo che quelli, che haueuano da essere esterminatori de' uitij sono conseruatori loro. O peccatori che errore è questo far stato di nobiltà cio che è inferno & scola di peccati. Molto peggiore è questo, e piu in offesa di Dio & danno della Repub. che se ne uostri palagi tenesi il prostibulo delle publice donne. Veggio molti chiari per sangue, e non per costumi iquali essendo ricchi per gli infami giuochi si sono indebitati & impegnati in molta quantita, e poi sono uenuti a tanta uilta è bassezza, che giuocano i caualli che caualcano, l'argento cō che si seruono, i drappi che uestono, & le arme con che si deono difendere. O cosa horribile da sentire, & abomineuole da uedere. O quanto grauissimamente peccano i Principi, Baroni e Rettori, che tanti mali simulano. Non è altra cosa non castigare i rei, che fauoreggiargli, & conseruargli nel male. Percioche ancorache alla serenita & benignita dè Principi & Prelati si cōuenga & stia bene il perdonare le proprie ingiurie, nō stà bene si perdonino, & dissimulino le ingiurie de' sudditi, & molto meno quelle d'Iddio & di tutta la Republica: quali sono quelle che portano seco il giuoco: percioche questo sarebbe far

*ui fosse ancora difesa & resistenza a gli esteriori*. I tali *Principi chiama l'Apostolo scriuendo à* Romani al 13. Capitolo, *ministri di Dio; percioche seruono Iddio nelle sopradette co e. Et quindi inferisce che si gli dè dar tributo come stipendio & salario del ministerio & seruitio che fanno alla Republica. Ma non deono hauere detto tributo i Principi & Prelati per premio; percioche il proprio premio, & guiderdone del Principe, secondo Aristotile nel quinto della Ethica, E laude & honore: & colui che di questo non si contenta è tiranno. Questa laude & honore non s'intende solamente dell humano, che questo sarebbe uanita; ma della laude & honore diuino, il quale si dà a quelli che ben gouernano. Percio che il buon Principe & signore maggior gloria hara nel cielo che in alcuno de' sudditi, come San Tomaso dice. Et medesimamente dice. Il premio & guiderdone del Principie non è la gloria & honore de gli huomini, nè cosa alcuna terrena, ma sola la uita beata, & eterna. Ancora dice. Il fine del Principe in questo modo è la pace della Republica, & uiuere secondo le uirtu: per laqual fatica non solo si gli dè dare tributo; ma ancora si gli dè dare tributo spirituale delle orationi, pregando Iddio per loro. A che ci esorta San Paolo nella prima a Timoteo al secondo Capitolo, dicendo. Io ui prego che primieramente & principalmente fate oratione per i Re & per tutti quelli che sono in alto stato, poi che il ben loro è nostro accioche uiuiamo in riposo & in pace. Ancora dice il profeta Baruch al primo Capitolo. Pregate per Nabucdonosor accioche uiuiamo sotto la sua ombra. Da questo obligo di pagar tributo à*

princip

Principi, & Signori, sono liberi gli ecclesiastici, per particolare, & spetial priuilegio de' Principi. Ilche si piglia fondamento in legge, & ragione naturale. Et quindi auuiene', che appresso i Gentili erano liberi & franchi da ogni tributo quelli, che attendeuano a' diuini offici. Cosi si legge nel Genesi al quarantesimo settimo capitolo, parlando di Giuseppe quando dice che mise tutto il paese dell'Egitto sotto l'Imperio di Faraone, eccetto però quel paese che il Re haueua dato a' sacerdoti: a' quali da granari publici si daua a tutti ordinariamente da mangiare: & poi appresso di questo seguita, che tutta la terra di Egitto pagaua la quinta parte de' frutti, per tributo al Re, eccetto quella de' sacerdoti, che era libera & franca. Questo è molto giusto, & di ragione: percioche cosi come i Re, signori, & Principi hanno cura della Republica nel temporale: cosi ancora hanno cura, & gouerno gli ecclesiastici nello spirituale, onde con orationi, & con sacrifici ricompensano al Re cio, che si affatica per la pace, & quiete loro. Questa tale digressione fu qui inserita & raccolta, accioche i Principi conoschino: & appresso molto bene habbino da considerare quanto grande & degno premio meritino in terra, & in cielo, se fanno, & usano bene l'officio, che loro appartiene: & poi pel contrario non meritano la gloria in cielo, ne manco il tributo, & l'honore in terra, se non saranno accesi nel zelo del seruitio, & honore del nostro grandissimo signor Iddio, & benefitio della Republica.

publica. Et perciochè da questi scelerati, & illiciti giuochi ritornano, & nascono cosi graui, & inconuenienti ingiurie all' onnipotente Dio, medesimamente cosi graui danni alla Republica, esorto humilmente nel Signore tutti i Re, & Principi, giudici, & rettori di ogni regno, & qualunque Republica per il rispetto, & riuerenza, che a Dio sono debitori: che primieramente bandiscano, & uietino i giuochi de' loro palazzi, & poi con meritati, & debiti castighi gli caccino, & sbandiscano di tutti li loro stati, & paesi. Alle magre, & deboli scuse che sanno trouare i Caualieri, che giuocano, alcuni in questo modo dicendo, che d'altra maniera sarebbono soli: Altri poi dicono, che non hanno altro che fare, nè altro in che possano passare il tempo. A questi tali breuemente rispondendo si dice. A i primi si dirà, che non è alcuno in questo mondo solo, eccetto il mal accompagnato: nè la soletudine è molesta, eccetto però all'ignorante, che non ha materia, ne modo, ne intelletto per contemplare, & considerare, & per il medesimo al tristo, & impatiente, CHE non puo, ne sà in alcun modo sofferire la compagnia solamente di se stesso: che percio non manca d'immaginarsi, & di andar cercando con tutti quei modi, che sa, & può, con chi si distorrà, & allontanerà da sè, perche non puo stare con seco. Il molto sauio, prudente, & uirtuoso, allora è piu accompagnato, quando è più solo. Determinatione è questa di Seneca: ilquale scriuendo a Lucullo dice. Il primo, & principal segno

&

*& argomento per conoſcere la mente composta & accordata, è poter ſofferire ſtare con ſe medeſima. Il buono quando è ſolo diſcorre i tempi paſſati, & gli paragona con quelli a uenire. aſcende a' cieli fino ad arriuare a Dio: ricerca i luoghi aſcoſi della ſua conſcienza: conſidera quel ch'è da correggere, & quel ch'è da migliorare. Oltre a cio ui ſono molti huomini uirtuoſi, ſaui, diſcreti, gratioſi, la compagnia de' quali è molto differente da quella de' giuocatori. Item. Qual meglior compagnia puo eſſere che quella de' libri ne i quali ſono preſenti gli huomini illuſtri paſſati, le nobili prodezze, & i uirtuoſi eſempi. Veramente ſono gioie di grande ualuta i libri: non fanno ſpeſa, non parlano ſenon quando gli comandano: tacino quando uogliono che taciano. Perche adunque diti ſignori che perche ſtate accompagnati fate i uoſtri palaggi ſcola di giuochi? A i ſecondi dico ch'è gran de confuſione quella di loro dire che non hanno che fare ſegno è che nella loro giouentu non imparano lettere, muſica, & altre uirtu, gli atti delle quali non meno ſono deletteuoli che honeſti: & poi che paſſa tempi innumera bili ſono liciti de' quali parliamo nella prima parte di queſto trattato: Non conſiſte il difetto in non hauere che far, ma in non hauer piacere del buono, & guſtarlo: & queſto per eſſerſi ſuefatti a' cattiui coſtumi dalla uecchiezza. Honeſto paſſatempo è la caccia, che ſi puo fare ſenza pergiudicio, il trar di ſchioppo & di balleſtra, lo eſercitarſi in caualcare alla ginetta, & alla uſanza: ne' giuochi d'ingegno, & di forze, & gagliardezza corpo rale, leggere o aſcoltare alcune uolte coſe di Dio, & al-*

*tre*

*tre uolte cose d historie & di caualleria: alle uolte cose di argutie: che di tutto sa bene usare il uirtuoso·altre uolte godere della musica, & cosi rifrescare l'appetito del fastidioso animo. Insieme con questo si dè pensare la breuità della uita, & se bene il uogliamo considerare manca il tempo per il necessario, & non auanza per l'otioso. Che disconforto & oscurita aspettano questi nella morte hauendo cosi male spesa la uita. Quelli che hanno sudditi, & aministratione di giustitia se uogliono attendere a quello che sono obligati, diranno col nostro Saluatore, che è piu il formento che i mercenari. Resta per conclusione di questo capitolo dichiarare se peccano quelli che fanno o uendono dadi, & carte. Dico che percioche di queste cose per il piu usano male gli huomini in uenderle a chi si uoglia indifferentemente è peccato mortale, & se non desistono di farle, & di uenderle non deono essere assolti: percioche sono simili a chi dà il cortello al furioso perche uccida se stesso o altri. Vero è che se solamente uendessero le sopradette cose a persone graui & honeste, dalle quali con ragione non si dè presumere che useranno male di esse, nè di altro modo eccetto come il ius comanda, allora sarebbono degni da essere iscusati: percioche cosi come questi giuochi si possono fare senza peccato; cosi in quei casi si possono uendere questi instrumenti senza peccato. Il medesimo dico di quelli che imprestano per giuocare detti instrumenti, o danari, che se gli imprestano a persone perche giuochino danari secchi, & contra la prohibitione delle leggi, peccano: ma se giuocano per ricreatione, & conuito conforme;*

# TERZA PARTE
## LAQVALE TRATTA DELLA RESTITVTIONE DE' GIVOCHI.



### Si pone un caso nelquale quel che si guadagna al giuuco si dè restituire di necessità ma non gia a colui che perdè. Cap. 1



*VANTO alla terza parte di questo trattato nella quale habbiamo da ragionare delle cose acquistate al giuoco se si deono restituire: & in quai casi, & a chi, & quando de obligo, & quando di consiglio: Sono da considerare alcuni casi, ne i quali secondo la determinatione dell'angelico dottore San Tomaso. & comunemente & conformemente di tutti quelli che ben sentirono la restitutione è necessaria: di modo, che colui che guadagna non puo far limosina di cio, eccetto quando non si saspesse, o. non si troua a chi tocca. Et questo a qualunque giuocatore, che sia. Il primo caso è quando guadagnò a persone che non poterono alienare quel che giocauano. Quali sono i furiosi, i prodighi dissipatori: a' quali per essere tali sono dati gouernatori per il giudice perche de tali si debbe intendere Ancora quelli di 25. anni in giu spetialmēte gli horfani.*

*Ancora*

*se sono ecclesiastici, quel che hanno per il lor seruitio, & fatica per uso loro de' beni della Chiesa. In questi casi i figliuoli hanno dominio sopra detti beni, & gli possono alienare, et possono disponere di essi al modo loro; & cosi il dispone il ius. De' beni proficticij che sono quelli che guadagna il figliuolo co i beni del padre quali sono i frutti delle paterne possessioni: o quel che guadagnò nella mercantia co i danari del padre, non possono disponere nè alienargli percioche non hanno il dominio loro, ma sono in potere & libertà del padre: & questo medesimamente è prohibito dal ius. D'altri beni che si chiamano aduenticij che i figliuoli hanno per altri esercitij, o doni, non possono disponere uiuendo il padre nè far testamento senza lor licentia. Percioche per allora il padre ha usofrutto compiutamente de' beni del figliuolo; adunque molto meno il figliuolo potra alienare gli altri beni che sono propri del padre. Concludiamo che ogni uno & ad ogni giuoco che guadagni alle persone sopradette, è obligato a restituirlo, non gia ad esse, ma a' tutori, curatori, mariti, prelati, monasteri, chiese, padri, signori; percioche di ragione a questi tocca la repetitione. Quelli che sapendo la conditione di queste persone giuocano con essi, non solamente non guadagnano nulla ma come rubatori o ladroni son obligati a restituire. La ragione di tutto questo è, percioche come i sopradetti non hanno dominio, potere, nè proprieta de' sopradetti beni, & se pur l'hanno non hanno libera amministratione nè possono disponere di essi, non gli possono transferire nè alienare in altri, come dicono le leggi. Et per conseguente il uincitore del giuoco non potè acquistar*

I dominio

*dominio di quel che guadagnò, poi che il uinto non gli lo puo dare; onde è obligato alla restitutione. Eccetto se non fosse cosi poca cosa della quale ragioneuolmente si presuma che i sopradetti a chi tocca sarebbono contenti, & che di essa non farebbono stima.*

Si disputa se tutto quel che si guadagna al prete si dè restituire alla Chiesa o a' poueri, & qual dominio habbiano i preti sopra i loro beni. Cap. 2

PERCIOCHE *nel precedente capitolo si fece mentione di cio che si guadagna a' preti; mi parue cosa conueneuole ch'io dica piu chiaramente a chi si debba restituire. Et percioche la determinatione di questo depende d'un'altra, uttil questione: cioè, se il prete è uero signore, & ha proprieta de' loro beni, risponderemo a questa questione & con questa risposta rimarra chiara la prima questione. Fa mestieri che distinguiamo con l'angelico dottore San. Thomaso. I beni che uengono all'amministratione del prete o sono patrimoniali, o acquistati licitamente, & non della Chiesa, o sono hauuti dalla Chiesa. De' primi metto questa conclusione, che il prete è uero signore: prouasi, percioche puo testare di essi, & se more senza far testamento i suoi parenti succedono in questi beni. Per questo deono i preti hauere questi beni signalati & distinti da' beni ecclesiastici: acciochè se moressero senza testare, non riceuano torto i suoi parenti per cagione della Chiesa. Da questa conclusione inferisce San Thomaso come correlario: Che in quanto*

e per la qualità di questi beni puo il prete usar di essi a suo modo, & gli puo donare a chi gli piacerà senza peccato. Ma puo succedere in questo peccato dalla parte del prete, se non gli distribuisce in buona maniera o non per buon fine, come peccarebbe ancora il secolare, usando male della sua robba, spendendogli prodigamente, senza utile, in uane o cattiue cose, o non spendendo quando, & doue deono spendere, ilche si appartiene all'auaritia: percioche in questi dui modi che sono eccesso & difetto si corrompe la uirtu, come dice Aristotile nel secondo & quarto della Ethica, nel capitolo di liberalità. Se sono beni hauuti dalla chiesa ancora debbiamo distinguere conforme alla dottrina di San Thomaso. De' beni della Chiesa alcuni sono che si appartengono all'uso & seruitio di essa solamente: quali sono i paramenti, calici, possessioni, & rendite deputati per la fabrica. Di questi se il prete usurpa alcuna cosa per sè o la dona, è obligato alla restitutione, & pecca mortalmente, et tanto piu grauemente quanto è piu graue usurpare & rubare le cose sacre, che le profane. Altri beni ecclesiastici sono deputati per pie opere, limosine, hospitali, per maritar pouere donzelle &c. De' quali dico il medesimo, eccetto che il distribuitore a amministratore, s'è bisognoso puo ritenere alcuna per sè come pouero tanto con piu ragione quanto per ordine di carità è piu obligato ad amare se stesso, che altri. Questo debbe essere con regola & timor di Dio: di modo, che non l'inganni l'auaritia: percioche fuori la necessita cometterebbe furto, & sarebbe obligato alla restitutione. Che di questi sopra detti beni sono i preti ueri dispensatori. De' quali dice San Paolo nella pri-

*poi adunque che niun Vescouo per santissimamente che reggesse domanda ne domandò questo, seguita che il prete il potè alienare, & per conseguente hanno uero dominio. Contra questo si puo argomentare. Il prete non puo testare di questi beni senza dispensatione, seguita che non è patrone loro. Che non possa testare il dice il ius. Ancora, colui ch'è amministratore non è uero patrone; percioche amministratore distinto è di patrone, il prete è amministratore di questi beni, che cosi lo chiama il Ius. Et cosi lo chiamò di sopra l'Apostolo: seguita che non è padrone. Ancora San Thomaso dice. Il prete non ha uero dominio, ne' beni che riceue della chiesa, ma ha dispensatione, secondo quel che dice l'Apostolo nella prima a' Corinthi al nono capitolo. La dispensatione mi è stata raccomandata. Al primo argomento si risponde. Non seguita, non possa testare, adunque seguita, che non è Signore, si come non seguita che il primo genito, non puo testare de' beni della primogenitura, o patrimonio: adunque non è Signore; & ancora piu stretto che il primogenito in uita non puo alienare i beni della primogenitura, ma perciò non lascia di esserne patrone. Al secondo argomento dico, che è falsa la prima propositione, che l'amministratore non sia patrone. Esempio. se tu fai donatione d'alcuna possessione ad alcuna persona con patto, et conditione, che ogni anno faccia una determinata limosina a' poueri: certa cosa è, che quel tale insiememente è amministratore, & patrone della possessione. Cosi si danno i frutti de beneficii a' preti per la loro honesta sostentatione, & non per accumulare thesori, che questo sarebbe auaritia, laquale, come*

*dice San Paolo nella prima a Thimoteo al capitolo sesto è laccio del diauolo. Quel che auanza secondo che si raccoglie da' sacri canoni uuol la chiesa, che si dia a' poueri. Onde percioche la Chiesa da a' Preti i frutti de' beneficii per certi, & determinati usi si chiamano dispensatori. Ma nelle cose profane i signori absolutamente si chiamono dispensatori, percioche non gli è segnalato l'uso loro; adunque non seguita che perche si chiamino preti dispensatori non sieno patroni. Però dice che il prete puo dispensare & alienare detti beni senza che lui nè altro sia obligato alla restitutione, ne alcuno gli lo possa domandare. Vero è secondo San Thomaso, che nel prodigo & cattiuo u o di questi beni pecca mortalmente: percioche gli spende contra la intentione & ordinatione della Chiesa. Di modo, che il prete se per immoderate spese, d.'appamenti pompe, cibi sopra la decentia del suo stato si fa impotente per far limonisina a' poueri pecca mortalmente, quando notabilmente eccede i termini della sua decentia. & questa è determinatione di San Thomaso. Notate questo reuerendi signori, & uedete chi n'habbia maggior parte, le serue, i nipoti de' uostri fratelli le pompe & pazzie, o i poueri. & accioche non mi habbiano per accettore di persone, notate uoi Reuerendissimi Vescoui, & uoi ecclesiastici che giuocate a giuochi prohibiti in tanta somma et in tanto spatio di tempo come i piu dishonesti secolari. O che il rubate a' poueri. O quanto stretto conto hauete da rendere a Dio. Meglior prouisti sete di compagni & instrumenti di questo diabolico officio, che di librarie & di huomini litterati. Pochi poueri ardiscono a comparire dinanzi al uostro conspetto:*

per l'oscuro riceuimento che gli soleti fare: & noi che studiamo, & predichiamo per pasto & saluo delle uostre pecorelle cosi poca parte n'habbiamo del latte come gli altri. Ora per riuerenza d'Iddio tornate sopra di uoi, correggete l'abuso: ricordatiui che tenete scandalezato tutto il mondo, & il uostro cattiuo esempio è nella Chiesa d'Iddio il piu dannoso come dice san Gregorio ne i pastorali. Al terzo argomento dico che pero San Thomaso chiama i preti non ueri patroni. Perciochè non sono pienamente, & del tutto patroni in non poter testare. Medesimamente perciochè non sono puri & ueri patroni come i secolari: ma sono patroni & dispensatori per hauerne il dominio con obligo di applicare detti beni a determinati usi, che sono la propria sostentatione, & soccorso de' poueri: di modo che non possono far altro senza peccare in cio: ma con tutto questo sono patroni in potergli alienare, & distrargli senza obligo di restituirgli. Et che questa sia la determinatione di San Thomaso, si uede chiaro: perciochè nella seconda parte dice che de' beni deputati all'uso del Vescouo, o del prete è la medesima ragione, ch'è degli altri propri beni patrimoniali: di modo, che usando male di essi peccano, ma ne loro ne gli altri non sono obligati alla restitutione, & pero rimane fatta la risposta a quel che disse l'Abbate: allegando l'Archidiacono in alcuni luoghi, & Giouanni di Lignano: a' quali segue Giouanni d'Imola, i quali dissero, che il prete è obligato a restituire ciochè male spende de' frutti del suo benefitio per i fondamenti che allegano, i quali non dicono. Et confesso che i preti peccano in spenderlo male, & non è licito a loro come il dicono tutti i

*loro fondamenti : ma non per cio ſeguita che ſieno obligati alla reſtitutione, & molti di loro parlano de beni che ſono propri della Chieſa. Dalle ſopradette coſe poßiamo riſpondere alla prima queſtione, che ſe il prete giuocò de' beni patrimoniali, o di altra parte che della Chieſa licitamente hauuti, s'e caſo nel quale ci ſia obligo di reſtituire ſi deono reſtituire a lui ſteſſo : il medeſimo dico de' frutti del ſuo beneſitio, & di quel che gli ſi dà per la ſua ſoſtentatione. se giuocò i beni della Chieſa, de' quali non ha dominio come paramenti. &c. Et le coſe della fabrica, o de' poueri, o le poſſeßioni, ſi deono reſtituire non gia al prete ma alla Chieſa, fabrica, o poueri ſecondo la qualità loro, conforme alle ſopradette coſe: & il medeſimo che perde rimane ancora obligato al medeſimo di reſtituire.*

## Tre altri caſi ne i quali è neceſſaria la reſtitutione di cio che ſi guadagna al giuoco. Cap. 3.

NEL *primo Capitolo di queſta terza parte ſi miſe un caſo nel quale era neceſſaria la reſtitutione delle coſe guadagnate al giuoco. In queſto metteremo altri tre, che in tutti ſaranno quattro. De' quali il ſecondo è quando il giuocatore uſa di falſi dadi, o carte, o aſtutie, o inganni, ſegni, o non contando la uerità, o coprendo i punti & ſorte al compagno, o con qualche altra falſità o inganno. La ragione di queſto è perciochè guadagnando in queſto modo non acquiſta il dominio di quel che guadagna, poiche mai non fu la uolontà di colui, che perde darglielo per tal maniera. Di modo, che la uolonta di colui che perde non è in queſto caſo contenta, anzi è ingannata*

*gannata, & per consegnente uiolenta. Questa è igual peccato col furto, & igualmente sottoposto alla restitutione. Percioche la dishonestà in questo caso è solamente dalla parte di colui che guadagna.*

*Il terzo caso è secondo San Thomaso; quando colui che guadagna conduce al giuoco per forza colui che perde, dicendo io ti ucciderò se non giuochi: io ti accuserò del tal crimine che cometesti, & per altri simili modi. Medesimamente ancorche non ui sia forza se ui sarà importunità dicendogli diuerse uolte, & persuadendolo, che giuochi, o dicendogli che lasci di giuocare per auaritia, & per miseria, & simili parole in presenza d'altri, acciochè di uergogna, & perche non sia hauuto per di quella sorte, che l'altro il chiama, giuoca: in questi casi colui che guadagna è obligato di necessità a restituire cio che guadagnò al medesimo che il perde. conformemente dico di colui che uoleua leuarsi dal giuoco, & l'altro l'intertiene co i sopradetti, o simili modi; che ancorache al principio giuocasse di uolontà cio che l'altro gli guadagna da che giuoca importunato, & contra il suo uolere è obligato a gli lo restituire. Questo caso terzo non solo intende de' giuochi prohibiti, ma ancora de' liciti, & uniuersalmente di tutti. La ragione di questo si mettera sotto nel capitolo undecimo, & duodecimo, al presente basta che la uolontà dell'indutto non fu libera, ne ui consentì. Il quarto caso è quando cessano i sopradetti impedimenti. Di modo che giuocano insieme il uolontario, e disideroso col uolontario, & contento, e possono alienare cio che giuocano, e non ui è inganno, ne falsità. Ma sono sottoposti alle legi, lequali*

*danno repetitione di quel che al giuoco ſi perde, & le tali non hanno perdute le forze loro per antichiſſimo coſtume in contrario. Che in queſto caſo colui che guadagna ſe gli lo repitono conforme al tenore della legge, è obligato a darlo, & queſto ancora nel foro della conſcienza. Diſſi ſe quelli che giuocano ſono ſottopoſti alle tali leggi: percioche ci ſono tre liberi dalle leggi Imperiali, come forſe che ſono le terre del Papa, lequali ſono ſolamente ſottopoſte al ius canonico, ilquale non da detta repetitione. Diſſi ancora ſe le tali leggi non ſono abrogate per contrario coſtume: percioche ancorache le leggi diuietaſſero il giuoco, & deſſero repetitione, ui potrebbe eſſere tanto tempo che mai non ſi fece detta repetitione ne ſi eſequirono le tali leggi, che hauerebbono perduto il lor uigore, & non obligarebbono: ma doue uiuono & ſi reggono per le tali leggi come nelli noſtri regni di Spagna, & oltra le leggi Imperiali del regno che prohibiſcono il giuoco, & danno la repetitione, obligano alle ſopradette coſe, percioche non hanno perduta la forza loro per contrario coſtume: anzi ſi ſono conſermate per eſſere ſtate molte uolte eſequite, & caſtigati i giuocatori, ſecondo il lor tenore. Dico medeſimamente ſe le leggi non ſono abrogate per contrario coſtume quanto alla repetitione: percioche ancorache foſſero abrogate quanto al giuocare: di modo, che non ſono ſtati caſtigati i giuocatori perche giuocano, ſe non ſono abrogate quanto alla repetitione ma s'è coſtumato & ſi coſtuma domandare et repetire quel che s'è perduto. In tal caſo dico il medeſimo, che repetendolo ſarebbe obligato colui che guadagna a reſtituirlo.*

*Per laqual cosa è da considerare, che se la legge solamente comandasse che non giuocassero, & non desse repetitione peccarebbono i giuocatori, facendo contra la legge, ma ancorache gli domandaßero cio che guadagnano non sarebbono obligati a restituirlo. Cosi come quelli che torneano peccano, percioche fanno contra la prohibitione del Ius canonico: ma non sono obligati a restituire cio che guadagnano al tal giuoco: percioche la tal prohibitione della Chiesa non dà repetitione. Delle leggi cosi imperiali come del regno, per lequali sono prohibiti i giuochi, & data la repetitione, che disopra nella seconda parte habbiamo fatta mentione. Vero è, che la legge del regno dispone d'altro modo, che le leggi Imperiali. Percioche questi dãno a colui che perde la repetitione fino a cinquãta anni: ma la prematica nostra da otto dì di termine a colui che perde, ne i quali lui solo puo repetire cio che perde; ma passati detti otto dì ogni uno il puo domandare, percioche la legge non uorrebbe che colui che guadagnò per cagione che non ui sia alcuno che il domandi: per rafrenare la cupidigia de' giuocatori, dicendo: perche uoglio giocare, poiche mi hanno da domandare cio che guadagnerò? Di modo, che se la intentione della legge si esequisse eccellente frenoè di questo uitio. Qui occorre un dubbio: se colui che perde passati gli otto dì puo domandare quel che perde. Dico che non lo puo domandare, come chi il perdè, ma il puo domandare come alcuno della Republica. Si puo adurre per esempio di questo, che il Ius commune dispone de' mariti, nel cap. de gli adulterij, c'habbia il marito quattro mesi di termine, ne' quali lui solo puo accusar la*

*moglie*

*moglie dell'adulterio comesso & non si riceue altro accu satore;ma passati i quattro mesi ogni uno puo accusarla; come di crimen publico. Et ancora dice spressamente la legge, che passati i quatro mesi la potra accusare il marito non gia come marito ma come ogni particolare del la Republica. Così ancora nel nostro proposito passati gli otto di in pena della sua negligenza uuol la legge, che ogni uno il possa domandare; & medesimamente il puo domandare come alcuno della Repub. colui, che per dè. Concludo, che nelli nostri regni di Spagna colui che guadagna a giuochi prohibiti quali sono i giuochi di fortuna, se gli lo dimandano nel modo detto è obligato a darlo senza che manchi un bagatino, se sara obligato alla restitutione non domandãdoglilo alcuno; piu oltre si determinerà.*

## Se le leggi del regno per disponere d'altra maniera de' giuochi togliono uia le forze delle leggi Imperiali. Cap. 3

QVI *per maggior dichiaratione delle sopradette co se occorre un dubbio: ilquale è, Le leggi Imperiali concedono liberamente la repetitione di quel che s'è per duto al giuoco fin cinquãta anni, Le leggi del regno dico no, che colui che perde, il puo domandare fin otto di; & poi si ammette il primo che il domanda o sia il medesimo che perdè, o sia alcun'altro. Et oltre a cio le leggi del regno mettono pena a' giuocatori, laqual pena non mettono le leggi Imperiali. È ora qui il dubbio se per disponere d'altro modo le nostre leggi che non fanno le Imperiali*

*periali sieno derogate in questo caso: o se quelle insieme con le nostre stanno nella loro forza. A questo si risponde, che per le leggi del regno non si derogano in questo caso le leggi de gli Imperadori. La ragione è, percioche la nuoua legge ancora che disponga d'altro modo, se non ha manifesta & giusta contraditione alla legge uecchia non la toglie uia anzi la conferma, percioche non toglie dalla prima ma aggiunge. Di modo, che in quel che le leggi de' nostri regni dispongono al contrario delle leggi Imperiali la derogano: & medesimamente è da notare, che le leggi Imperiali non hanno forza nel nostro regno di spagna percioche è esento, spetialmente ne i casi che sono prouisti per le leggi del regno.*

## Se colui che guadagna è obligato a restituire senza che gli sia chiesto, & mettesi intorno questo una opinione. Cap. 5

DELLA *restitutione di quel che si guadagna a' giuochi prohibito sono quattro famose opinioni, & d'ogni una di esse ne faremo un capitolo, & saluaremo la piu certa & sicura per l'ultima. La prima opinione dice che cio che si guadagna a questi giuochi non solo si de' restituire nelle terre sottoposte alle leggi che gli prohibiscono, & danno la repetitione, ma uniuersalmente in ogni terra per esenta & franca ch'ella sia. La ragione che gli mosse a dir questo, è quel che seguita. Le terre libere dalle leggi Imperiali o regali al meno sono sottoposte al ius canonico; poi che il ius canonico comanda che si faccia questa repetitione implicitamente &* 

*coper-*

*copertamente, il che si affaticano di prouare in questo modo. I canoni comandano che si oßeruino le leggi ciuili che non sono contrarie al ius & legge Diuina, & sono approbate per lodeuole costume, & doue i canoni non bastano si deono determinare le cause per il ius ciuile non essendo contrario al ius canonico. Seguita, che prohibendo i giuochi, & dando la repetitione le leggi ciuili come il fanno, che il ius canonico poiche l'approba ancora il fa: & per conseguente nelle terre che non sono sotto poste a quelle leggi è il medesimo obligo per l'approbatione che fanno i canoni. Il contrario è la uerità, & così il sente San Thomaso. La sopradetta ragione non conclude: percioche quella sentenza nella quale si fonda dicendo, che il ius canonico conferma le leggi ciuili. &. non s'intende in tal maniera che l'approbatione distenda il ius ciuile nè il suo obligo a quelli che non gli sono sottoposti, o per ragione o per costume antico: ma solamente l'approba, & esorta che l'osseruino quelli che sono sottoposti a lui: quasi dicendo, che quelle leggi sono honeste, & per conseguente che si deono osseruare da quelli che sono obligati & sottoposti ad esse. Item. Il ius canonico non approba di tal maniera il ius ciuile, che non possa per contrario costume essere derogato. Percioche niuno da quel che non ha: adunque poi che il ius canonico non ha per sè tanta forza che non possa essere derogato per contrario costume, & di fatto si deroga, seguita che non potra dare al ius ciuile quella fermezza che in sè non ha. Concludiamo, che la repetitione non ha luogo in quelli che non sono sottoposti alle leggi che la danno: nè in quelli che*

*sono sottoposti se per antico costume in contrario hanno perduta la loro frza. Et questa è spressa determinatione di San Thomaso.*

## Se comprendono i preti le leggi ciuili che dispongono de'giuochi, & danno la repetitione. Cap. 6.

POTREBBE *alcuno dubitare se comprendono i preti le leggi che danno la repetitione: di modo, che se guadagnano colui che prende gli lo possa domandare: & pare che non puo farlo, per la precedente determinatione. Poiche loro sono esenti dalle leggi ciuili. A questo si risponde che gli comprendono: la ragione è, perche la legge ciuile non contraria al ius canonico si distende a'preti. Questo tengono i dottori canonisti. Questo s'intende con due conditioni. La prima che la legge sia fauoreuole. La seconda, che parli generalmente: percioche ancorache sia generale s'è pregiudiciale non comprende à preti. Et medesimamente ancorache sia fauoreuole se in spetiale parla de'preti, non gli comprende. Insieme con questo è da considerare, che quando la legge è differente che cosi puo essere in benefitio come in danno, non si chiama pregiudiciale, & per conseguente comprende i preti. Cosi come è quella legge che dispone che l'herede che non fece inuentario sia obligato a pagare tutti i debiti del morto ancorache sieno in maggior somma di quel che hereditò: questa legge comprenderà i preti: percioche cosi come possono essere heredi possono essere testatori: & come possono essere debitori possono essere creditori.*

*Il medesimo è in tutte le leggi che dispongono di contratti comuni a' preti & secolari: come di comprar & uendere, & comutare. &c. Adunque poiche non si troua il contrario nel ius canonico, poiche la legge che da la repetitione è cosi in fauore de' preti come in danno: percio che come possono guadagnare, & essere domandati possono perdere & repetire, seguita che questa legge non è pregiudiciale, &c. poiche è generale & non si troua il contrario nel ius canonico, che comprende i preti. Ancora: Perciochе l'esercitio della mercantia è a' preti prohibito per il ius canonico, & è officio secolare & profano, il prete è mercante che compra per uendere obligato a pagar datij, & altre simili gabelle. Adunque poiche il giuoco conformemente è prohibito per il Ius canonico, & piu brutto & dannoso, seguita che i preti che giuocano meritano & deono essere condannati dal giudice ecclesiastico alle pene che da il ius ciuile. Item, quando la legge si fonda in ragion naturale, o nel ius Diuino, ancorache nõ hauesse forza per il legislatore l'hauera per se: percio che come dice il santo dottore La legge eterna dell'intelletto d'Iddio, delqual procede, gli da autorita: & poi che molto conforme è al ius naturale & diuino, che i ministri di Dio non giuochino a giuochi di fortuna: spetialmente danari, & per auaritia, & che se il facessero riceuano il giusto & honesto castigo, che riceuono i secolari, spetialmente non essendo nella persona: seguita che se il secolare perde col prete gli debbe & puo domandare dinanzi il giudice ecclesiastico, et che il prelato debbe decidere, & sententiare per la legge ciuile. In questo modo sara la medicina conueniente alla colpa poiche si castiga*

*ga nella robba colui, ilquale peccò per ingordigia del l'auaritia.*

## La seconda opinione. Cap. 7.

LA *seconda opinione dice due cose. La prima, che quel che si guadagna a detti giuchi non si dè restituire a chi il perde. La seconda è, che si dè dare di necessità a' poueri. Proua la prima opinione per questa ragione. Quando succede, che la dishonestà in alcun'atto o contratto non licito è di ambedue le parti, megliore & piu fauoreuole è la conditione del possessitore: poiche giuocando a giuochi prohibiti colui che guadagna come colui che perde comettono cosa dishonesta & brutta: seguita che sara migliore la conditione del possessitore. Di modo, che se colui che perde non l'ha dato non è obligato a darlo: & se l'ha dato colui che guadagnò non è obligato a restituirglio. Questa determinatione è falsa, & la regola nella quale si fonda si debbe intendere quando dui o tre, o piu conuengono a fare alcuna cosa non licita: de' quali l'uno da all'altro alcuna cosa perche il faccia, & consenta, cosi come nel meritricio, & fornicatione, o tradimento, o per qualunque altro male. Ma non ha luogo quando si da alcuna cosa per contratto & patto prohibito per la legge che da repetitione. Percioche in questo caso colui che puo domandare, & colui che riceue dè restituire: tale pare che sia il giuoco di fortuna poiche è prohibito, ma insieme con questo si da la repetitione: il medesimo sarebbe nella fornicatione & ne gli altri casi sopradetti: se cosi come sono prohibiti si desse la repetitione di quel che si riceue per essi: ma percioche gli atti sono prohibi*

*ti per la legge diuina peccano: & percioche il lucro non è prohibito, ne si dà repetitione non u'è obligo a restituir lo: & cosi il determina San Thomaso. Percioche cometto no brutta & dishonesta cosa ma non riceuono dishonesta mēte, poiche questo nō è prohibito. Et cosi del dishonesto et turpe lucro possono far limosina. Cōcludiamo, che pcio che non solamente il giuoco è prohibito ma ancora è data la repetitione, non è migliore la conditione di colui che guadagnò ancorache possedа, poiche un'altro gli lo puo domandare, & domandandogli lo è obligato a restituirlo. Et per conseguente è falso cio che questa opinione diceua ch'era obligato a darlo a' poueri, per essere cosa che si guadagna con offesa d'Iddio. Percioche o il de restituire a colui che lo domanda, o lo puo ritenere per sè, conforme a quel che piu oltre determinaremo.*

La terza opinione. Cap. 8.

*La terza opinione è, che durando la forza delle sopra dette leggi colui che guadagna giustamente & honestamente ancorache cessi ogni inganno, & tutti gli impedimenti soprapost i, è obligato a restituire cio che guadagnò ancorache niuno gli lo dimandi. Le ragioni che questa opinione aduce in suo fauore sono le seguenti. La legge da repetitione: seguita che colui che puo domandare ha giusta attione a quel che l'altro guadagnò percioche secondo il ius senza attione niuno è ammesso al giudicio, o senza altra cagione che sia in luogo di attione, che si chiama conditione per la legge, come auiene quando la legge non prouede di attione, come è in nostro proposito,*

*che*

*che le leggi concedono la repetione ma non prouedino di attione, & cosi si procede per la conditione della legge che prohibisce il giuoco, & da repetitione. Seguita che colui che repite ha attione: & percioche ogni attione in colui che domanda presupone obligo in colui che ha da dare, poiche l'obligo è madre dell'attione: resta che l'attione di colui che perde nasce dall'obligo che ha a restituire colui che guadagna. Et per conseguente senza che gli lo domandassero era obligato a restituirlo: & una medesima cosa e dire, che colui che perde puo domandare, & dire che colui che guadagna era obligato a restituire.*

*Ma accioche s'intenda meglio mettiamo in forma piu breue questo argomento. Niuno puo domandare giustamente ad alcuno cio che colui tale non è obligato a dar di giustitia: & poi colui che perde puo giustamente domandare, seguita che colui che guadagnò era di giustitia obligato a restituire. La seconda ragione di questa opinione è; Colui che possede con mala fede è obligato a restituire senza che gli sia dimandato: adunque poiche colui che guadagna a questi giuochi se possede con mala fede. & cosi come si chiama possessore di mala fede colui che compra contra il ius, & dispositione delle leggi: ne piu ne meno il guadagnato al giuoco di fortuna è acquistato contra la prohibitione delle leggi, seguita ch'è obligato alla restitutione ancorache non sia dimandato. La terza ragione. Douunque succede pericolo dell'anima dobbiamo seguire la parte piu stretta, come da per regola l'Abbate Panormitano in molti luoghi: seguita che ancorache piu stretta questa è la opinione piu sicura, & la contraria è mettere in pericolo le conscienze. La quarta*

ragione si affatica per prouare essere questa la intentione di San Thomaso: percioche dice, che il ius ciuile prohibisce uniuersalmente il lucro o guadagno de' giuochi di fortuna. Questo dice rispondendo ad un'argomento: & nel corpo dell'articolo dice, che però la dishonesta donna nõ è obligata a restituire cio che li donano, percioche ancorache l'atto sia prohibito non è prohibito il lucro nè l'acquisto di quelle; adunque seguita che l'intentione sua è che quando è prohibito l'atto & il lucro è obligato a restituire: & questo è ne i giuochi come spressamente dice rispondendo al secondo argomento: doue si conclude essere questo il parere & determinatione di San Thomaso. Et percioche il ius ciuile non si troua che habbia fatta altra prohibitione del lucro eccetto dandola repetione, per conseguente seguita, che il santo dottore per una medesima cosa ha dar la repetitione & prohibire il lucro. Et acciоche meglio si risponda uoglio mettere l'argomento in forma. Quando auiene che non solamente è prohibito l'atto ma ancora è prohibito il lucro che si acquista per il tal lucro ancorache non sia dimandato, è obligato alla restitutione, e poiche il ius ciuile non solo prohibisce il giuocare, ma ancora il guadagno, secondo la dichiaratione di San Thomaso, seguita che cio che così è alienato ancorache non sia chiesto è obligato alla restitutione. Queste ragioni insieme con la eccellenza de dottori molti che seguono & approbano questa opinione poterono tanto che mi tennero alcun tempo alla ubidienza loro: ben che sempre dolendomi di uedere cosi condannare tanta moltitudine di huomini che giuocano & non restituiscono: & questa ansietà mi desto a ricercare con piu diligenza

*genza la uerita. Dico adunque, che questa opinione è crudele, & pericolosa: & percioche la sua impugnatione & la risposta alle loro ragioni depende dalla determinatione della uerita per non replicare due uolte una medesima sentenza, metteremo nel capitolo seguente la quarta opinione, & piu sicura, & poi risponderemo à sopra detti argomenti.*

## Si determina la uerita. Cap. 9.

METTIAMO *la quarta opinione la quale risolue la uerita di questa questione in due conclusioni. La prima conclusione è che colui che guadagna à giuochi prohibiti, & cessando tutti gli inganni & difetti di sopra dichiarati, non è di ragione obligato a restituire fin che per sentenza del giudice sia condannato. Per intendere la principal ragione per la quale questa conclusione si proua è da considerare che le leggi penali sono in dui modi. Alcune cosi mettono pena à lor transgressori che facendo contra esse sono tosto per le medesime leggi condannati. Il tenore di queste legge è; quiunque fara questo ipso facto incorra nella tal pena. O se la legge parla del tempo passato, o del presente, dicendo in questo modo. Chi portera arme è incorso o incorra nella tal pena. Ancora; se parla con uerbo esecutiuo, dicendo chi fara la tal cosa perda i bene immediate spetialmente se gli applica al fisco o a qual che altro luogo. Il secondo modo di leggi penali è quando la legge da pena ma non condanna il transgressore anzi lascia la condannatione per il giudice: dicendo chi portera*

ſeda indoſſo paghi tanto. Niuno tagli legna nel tal boſco ſotto pena di tanto. E'ora il dubbio non meno profondo, ch'utile ſe colui che fa cōtra queſte leggi, & incorre in queſte pene è obligato a darle nel foro della cōſcienza, auanti che ſia condannato dal giudice. Determinaremo queſta queſtione ſenza pompa di argomenti, & dalla determinatione di queſta rimarra dichiarato quel che cerchiamo. Riſpondendo a queſta queſtione dico che o parliamo del primo modo di pene o del ſecondo. Del primo dico due coſe, la una è. Che la pena impoſta per il ius nel capitolo puenit de appellationibus ancora che ſia condannatoria che ſi chiama ipſo iure, laquale ricerca eſteriore eſecutione & miniſterio di huomo: non ſi debbe nel foro della conſcienza auanti che il giudice dichiari il reo: percioche prima è neceſſario, che ſia citato, & poi ſi ricerca, che ſia dichiarato, ancorache baſti general dichiaratione. Et che la tal dichiaratione che ſi ricerca che prima il reo ſia citato l'afferma l'Abbate. Ancora queſto medeſimo ſi proua per un ſimile nella ſentenza di ſcomunicatione ch'è ipſo iure ancorache leghi. Ma eſſendo ſenza citatione & ſenza ordine di legge, la dichiaratione che fa il giudice ſe non precede citatione è nulla. Queſta regola e uera eccetto quando il delitto è chiaro. Ancora è uera eccetto quando la ſcommunicatione è perche ſi habbia meſſe le uiolenti mani adoſſo il prete, come ſi proua per una eſtrauagante, che comincia. Ad euitanda ſcandala de qua Felinus in cap. Rodulphus de reſcriptis. Medeſimamente ſi limita queſta regola, eccetto ſe ui foſſe dubitatione o iudicij che il reo uuol ſcampare, & che non aſpetterà la dichiaratione.

Di modo, che se in osseruare l'ordine, & in aspettare a citare seguesse che il delitto rimanesse senza castigo, lasciata l'attione puo essere dichiarato il reo. E' da notare che colui che cosi sara dichiarato ancora che non possa appellarsene della pena che il ius per il tal delitto impone nondimeno della dichiaratione che fa il giudice che il tale ha comesso il tal delitto, ben puo appellarsene. Giouera questa appellatione: percioche fra tanto che l'appellatione è pendente, non sara hauuto per scommunicato, ne debbe essere priuo della prattica: percioche non peccano quelli che conuersano & practicano con lui. Ma se dopoi consta che non hebbe giusta causa di appellarsene, & per conseguente che fu scomunicato, non sara di alcun ualore cio che in quel mezo fece giudicialmente: percioche la dichiaratione di non hauersene bene appellato torna indietro la dispositione della causa. Item. Che colui che incorre nella pena imposta ipso iure non sia obligato nel foro della conscienza auanti che sia per sentenza dichiarato si proua per il capitolo, cum secundum leges: nel titolo de gli heretici nel sesto libro delle decretali. Doue è prohibito che non ostante che i beni de gli heretici sono confiscati ipso iure la occupatione loro non si faccia auanti la dichiaratione. A questo forse che risponderà ancorache ciò sia cosi nel foro esteriore: non dimeno quanto alla conscienza non percio seguita che il reo non sia obligato. Si risponde, che ne i casi penali fra tanto che la parte non puo esercitare attione ne può procedere contra il reo, non è obligato detto reo alla restitutione. Contra questo si potrebbe argomentare, che quando alcunó ha ragione & gli manca la

proua è obligata la parte a far la ragione come se fosse conuento per la proua. Et poi che è cosi che al fisco nel nostro caso non manca ragione ma proua: perciochè allora nol sà poi che ipso iure gli sono i beni confiscati, seguita, che il reo nel foro della conscienza è obligato a consegnargli. A questo si risponde, che al fisco manca non solo la proua & sentenza ma ancora gli manca l'attione di domandare: perciochè gli manca la dichiaratione ch'è necessaria, come nel sopra detto capitolo fu prouato. Ancora dico, che la dottrina sopra detta di Henrico ha luogo quando la parte è obligata di legge naturale come quando rubò, riceuè imprestido, comprò. &c. & non quando l'obligo è solo di legge ciuile, come ne i casi penali. Ancora, come dice il Feiino che i beni si debbono al fisco auãti la dichiaratione ne i casi chiari. Onde seguita che in quelli che non sono chiari nõ si debbono: perciochè la eccettione di questo caso: cio è, nel chiaro, cõferma la regola nel contraria: cioè, nel secreto. Et di questo parere è il nostro Arciuescouo di Fiorenza. Il qual dice che nell effettuale confiscatione si ricerca sentenza dichiaratoria: al meno generale: onde tu pondera questa parola effettuale. Di questo è una glosa singolare, laquale nota p unica l'Abbate Panormitano. Il medesimo afferma Giouãni Andrea, dicendo, che quando la cosa data alla Chiesa per non osseruare il contratto si torna ipso iure al secolare si ricerca prima sentenza dichiaratoria, che non si osserua il cantratto. Item. Quando il suddito falla il ius lo priua del feudo che ha nõ debbe essere priuo se prima nõ è dichiarato. Il medesimo ha Baldo: ilqual dice che ancora che nella pena ipso facto nò sia necessaria sentenza p

in

in correrla, è necessaria p eseguirla. Ancora il notaro se comette delitto per il quale è priuo dell'officio per la legge, nondimeno auanti che sia dichiarato uagliono gli instrumenti. Item: le pene che da il ius è a terrore accioche altri si castighino, & non penetri il cattiuo esempio: & questa cessa quando il delitto non è chiaro: la pena per la offesa di Dio al foro della conscienza si appartiene. Le pene legali per castigare la offesa, o il danno della republica s'impongono: acciochè i delitti non restino senza castigo. Il che cessa nel foro della penitenza: & le pene di che qui parliamo si appartengono al foro contentioso. Ancora, il peccatore non è obligato a manifestarsi, & scoprire se stesso, percioche non u'è tal precetto. Poi che se fosse obligato nel foro della cõsciẽza a pagar la pena pagãdola si scoprirebbe & infamiarebbe. Di legge naturale è obligato ogni uno a difendere e saluar la uita potendo. Offerire se stesso alla morte è una cosa che abhorrisce la natura: & come dice Boetio ogni animale fugge la morte & il danno. Quindi auiene, che dice Giouãni d'Imola, Che quando il delitto è ascoso non pecca il reo in liberarsi scampando dalla prigione, ne meno ancora che fosse chiaro se il fa con animo di far penitẽza. Il medesimo sente Ancarano. Ancora: seguirebbe questo inconueniẽte che il mal fattore che cosi scampò, o non si presentò, nõ potrà fare uera penitenza de' lor peccati nè sarà assolto, se non si offerisce al supplicio che impone la legge ipso facto. Il che è cosa crudelissima & absurda. Ancora, la difensione come di sopra fu detto è della legge naturale, spetialmente se si fa senza pregiudicio del prossimo. In tanta maniera, che il reo che il ius chiama uanito ancora

*che il possano giustamente ammazzare, si puo giustamente difendere senza incorrere in alcuna pena, come afferma Giouanni di Platea. Vero è che quando il delitto nõ è secreto puo usare della difension naturale scampando dalla prigione trouando occasione, accioche gli resti tempo da far penitenza: & ancora che non sia perdonato dal giudice della terra il sarà dal giudice celeste. Ma il piu sicuro & quel che gli si debbe consigliare è, che sopporti la sua pena con pacienza, mediante la quale puo conseguire dinanzi Dio indulgenza a colpa & a pena. Percioche come dice il Profeta Dio non punisce due uoltte un delitto. Ancora dispone il ius canonico che colui che hauendo un benefitio curato accetta alcun'altro che uaca il primo ipso iure ma non lo deono prendere senza citarlo & ascoltarlo. Contra le sopradette cose si puo argomentare. Tanto uuol dire ipso facto come senza altra sentenza come espongono i dottori. Si risponde che questo detto s'intende della sentenza diffinitiua, & qui parliamo della dichiaratoria, ch'è necessaria. Ancora si argomenta per dottrina di San Thomaso. Ilqual dice, che la transgreßione delle constitutioni obliga nel foro della conscienza alla pena in esse contenuta. Adunque consta che senza dichiaratione è l'obligo. A questo si risponde che sono tre sorti di pene. Alcune s'impongono per comandamento, o precetto, & in queste ha luogo quel che dice il Santo Dottore: percioche il precetto non solamente obliga alla colpa ma ancora alla pena. Altre pene s'impongono a chi tal facesse, &c. questo è chiaro che senza sentenza & dichiaratione niuno è obligato. Ci sono altre pene imposte ipso iure che non ricer-*

*cano esteriore misterio ne esecutione: qual'è pena di sco municatione, suspensione, & regolarita, & altre simili: nellequali incorrono i transgressori senza altra dichiaratione: & in queste s'intende medesimamente il Santo Dottore, che le incorrono quanto a se stessi. Ma in quelle che ricercano esecutione, come priuatione di uoce, o di benefitio, o di beni, sempre si ricerca dichiaratione. Et il Santo Dottore cosi si debbe intendere, che dopo di dichiarato è obligato il transgressore alla pena nel foro della conscienza. Questa è la dichiaratione che alle parole dell'angelico dottore danno alcuni eccellenti huomini. Ma con ogni riuerenza: Et mettendo quel che dirò, & tutto il resto auanti detto, & me insieme, sotto la correttione della Chiesa Christiana: dico quanto al primo membro della distentione, che o intendono del la pena, che consegue al precetto o comandamento come a peccato d'inubidienza nel giudicio di Dio, & questo non sarebbe al proposito, poi che qui parliamo del giudicio humano: o intendono di altra pena aggiunta per leggi o statuti, o constitutioni: & di questa dico, che fa bisogno di dichiaratione perche il colpeuole sia obligato ad essa nel foro della conscienza. Quanto alle pene che non ricercano esecutione, come scomunicatione, suspensione. &c. dico che i colpeuoli, se la colpa è totalmente secreta, non sono obligati ad astenersi dalle cose diuine, ne esequire in se medesimi la tal pena. L uno perche quel che totalmente è secreto è libero dalle dispositioni del ius positiuo, et tocca solamēte al giudicio di Dio. L'altro, percioche niuno è obligato a manifestare in publico il delitto totalmente secreto, spetialmente di donde*

de ne seguirebbe scandalo del prossimo, come di sopra fu dichiarato, & fondato in ragione. Adunque se colui, che scretamente fece alcun peccato al quale si consegui-sce scommunicatione, o suspensione &c. cessasse d'entrare nella Chiesa, & di usare del suo officio, &c. manifestarebbe il peccato, che non lo sa senon lui, & Dio, & scandalezzarebbe il prossimo, ilche sarebbe cosa absurda, seguita che alla esecutione delle tali pene non è obligato, al meno mentre che il delitto è secreto. Di modo, che breuemente rispondendo alle parole di San Thomaso, che i religiosi nel foro della conscienza sono obligati alle pene delle constitutioni loro, quando fanno contra esse, &c. Dico che s'intende dopo che per il superiore sono dichiarati, che hanno commesso tali colpe, et non d'altro modo, ancorache il caso sia chiaro. Et si manifesta essere questa la intentione del Santo Dottore per quel che in un'altra banda dice, che il religioso è obligato a sostenere le tali pene, & non dice che lui di sua propria uolontà sia obligato ad eseguirle in se. Percioche le parole generali si deono intendere con moderatione & limitatione. Questa è la piu certa, & miglior fondata opinione, & cosi l'ho ueduto ragionare: & ancora nella città di Zaragozza nel regno di Aragone fu cosi determinato per famosi dottori Theologi, che un canonico mise segretamente le mani uiolenti in un'altro, e per essere segreto non lasciò di participare e ministrare, &c. Medesimamente si puo dire del prete homicida: ilquale ipso iure è suspeso, onde consta nel foro della cõscienza che non puo tenere il beneficio, ma a questo gia s'è risposo, che per la suspensione, percioche non face-

ua

*ua bisogno di esterior ministerio stia sospeso nel foro della conscienza, ma non perciò perde il beneficio: perche per questo si ricerca ministerio fa bisogno di sentenza diffinita, & non sola dichiaratoria poiche non perde il beneficio ipso iure. Et se dite che colui che incorre nella pena ipso iure è gia debitore di essa. A questo rispondo, che è debitore conditionalmente se sarà dichiarato, & auanti non è perfettamante, ne assolutamente debitore, La decisione di questo caso è molto profitteuole, & nenessaria per molti statuti, che dicono chi tal cosa farà, ipsofacto incorre nella tal pena. Il medesimo è nelle regole, o constitutioni delle religioni, doue a' Prelati, & a' sudditi si mettono pene ipsofacto, come priuatione dell'officio, o suspensione, &c. che i transgressori non incorrano nelle tali pene senza essere prima dichiarati: nelle pene, che sono tali, che non ricercano esteriore esecutione, hanno quel che disopra è detto, resta dichiarato l'obligo che hanno i colpeuoli alle pene imposte ipso iure; che nel foro della conscienza, ne meno nel foro esteriore non sono obligati senza prima essere dichiarati, come s'è detto. Dico ancora, che quando i tali beni per la legge sono applicati al fisco, o ad alcun'altro ancora che il malfattore non sia obligato a dargli non gli puo alienare con titolo oneroso, ne con diminutione loro, ne meno i frutti loro. La ragione di questo è, percio ohe se fosse condannato farebbe danno a colui che gli tenesse: che uerrebbe il fisco, o quello a chi toccano, & gli li torrebbono, & farebbono pagare i frutti senza essere obligato a restituirgli il prezzo che per quelli haueua dato, eccetto se il prezzo, o qualche altra cosa in*

suo logo si trouasse gli trouasse in potere di colui che gli alienò. Di modo, che per non far danno al prossimo nõ gli puo alienare, eccetto, se gia non fosse non hauendo d'altro modo da mangiare, perciochè la uolontaria am ministratione de' suoi beni gli è stata tolta, & non gia la necessaria eccetto medesimamente se non hauesse di altro modo per sodisfare il danno, o se auuertisse colui che piglia detti beni per compra, o in qualche altro simile modo, l'impedimento, & pericolo che hanno.
Questo s'intende quando il delitto se gli puo prouare: che essendo tanto secreto, che non si potesse per alcuna uia prouare, potrebbe alienare i suoi beni per uendita, o per qualche altro titolo oneroso: ma ancorache si gli potesse prouare gli potrebbe alienare per titolo profitte uole. Se parliamo della seconda sorte di pene, che non s'impongono per la legge condannando ipsofatto, ne ap plicandole, dico, che gli puo alienare come gli piacerà perciochè finche sia condannato sono i suoi, & ancora che possa essere priuo di quelli fino allora sono suoi.
Chi uolesse sapere le ragioni sopra che questo ius si fon da uegga in questa materia i dottori, & ancora Angelo di Clauasio. Et cio che di piu è da notare è, che la pe na che mettono le leggi in detti giuochi è di questa secon da sorte: perciochè non dicono condanniamo colui, che giuocherà in tanto, & in quel che guadagnò, ne dicono, che sia obligato a restituirlo, ne che il possa acqui stare, ne far suo, che questo sarebbe prohibire il lucro Ma solamente dicono, che gli lo possano domandare: adunque fin che gli lo domandano suo è: ne hanno altro obligo a darlo senon perche gli domandano, poiche tut

to l'obligo è del ius ciuile come ſpreſſamente dice Sã Tomaſo. Di modo, che il legislatore illuminato dalla sapienza di Dio: laqual dice, per la mia inſpiratione sono fatte le giuſte leggi: uedendo quanto pigri sono gli huobhuomini, & difficili a reſtituire, non gli uolle obligare per non mettere in tanto pericolo le conſcienze. Ne meno uolſe laſciare senza rimedio colui, che perde poiche gli da la repetitione, & ſe non lo domanda ſia sua la colpa. Ora con queſti dui preſuppoſti prouiamo la noſtra concluſione. Niuno senza eſſere condannato è obligato a dare, ne pagar le pene in che incorſe, alle quali le leggi non lo condannano dal fatto, come nel primo preſuppoſto s'è dichiarato. Onde poiche la repetitione che è una pena, & l'altre nelle quali incorrono i giuocatori sono di queſta maniera; come conſta per il secondo, seguita che non sono di giuſtitia obligati a reſtituirlo finche ſieno condannati dal giudice quelli che guadagnano. Queſto medeſimo intende Alleſſandro di Ales. Et ancora san Thomaſo coſi nel quarto scritto, come nella seconda parte, doue dice, che ogni obligo che è per reſtituire l'acquiſtato per giuoco, e di ius ciuile. Et poiche queſto non condanna, eccetto, che dà la repetitione, ſeguita, che non interuenendo queſto non è obligato di giuſtitia colui che guadagnò a darlo. Ancora è di queſto parere ſteſſo Pietro di Palude, ilqual dice, che non è obligato nel foro della conſcienza fin che colui che guadagnò non ſia condannato, nelle leggi che ſi citano in contrario, dicono che toſto ipſo iure ſia obligato, ma ſolamente dicono che ſi gli puo domandare di giuſtitta. Ora ſia bene che riſpondiamo a gli argomenti che in ſuo

fauore

fauore fa nel capitolo precedente la contraria opinione: percioche uanno diretto contra questa determinatione. Al primo argomento dico, che la prima propositione nel la quale si fonda è falsa: cio e: Niuno possede giustamen te cio che altri puo domandare. Questa sentenza e falsa come chiaramente consta per i presuposti spetialmente nella seconda sorte di pene che le possede & giustament il colpeuole fin che sta condannato, non ostante che giusta mente glie le possano domandare. Et cosi colui che guada gnò ancora che altri per il tenore della legge giusta= mente gli possa domandare fin che gli lo domanda, & sia dichiarato dal giudice giustamente possede: & dico che l'attione che ha colui che domanda nasce dall'obligo che l'altro ha a darlo essendo sententiato: di modo che è obligo conditionale. Al secondo argomento dico, che auanti che gli domandino colui che guadagnò possede con buona fede. Alla proua in contrario dico, che ancorache l'atto di giuocare sia prohibito, lo acquistar & guadagnar non e prohibito: ma solamente da licentia che gli possano domandare cio che guadagnò, ma pure guadagnò, & non chiedendogli lo possede con giusto tito lo. Et se tu ricercassi con qual titolo il possede giustamen te, dico che con titolo d'un contratto non nomato fatto a consentimento di ambedue le parti che conuengono in- che colui che prima gettera tanti punti. &c. faccia sua la posta dell'altro, & ambidui si mettono igualmente al- la uentura. Non è cosa tanto naturale come il giusto tito lo che si ha per la uolonta di colui che da la cosa, non es- sendo contraria alla legge, come è in nostro proposito applicando qui le sopradette cose, che il dar ne il rice

uere

*uere non è prohibito ancorache sia prohibita la causa che è l'atto di giuocare. Alla terza ragione dico, che maggior pericolo delle anime è approuare la contraria opinione condannandole potendole saluare con tanta ragione: che questo sarebbe condannare all'inferno infinita moltitudine di huomini, che che giuocano, & non restituiscono, & è mettere peccato & scropolo doue non lo de hauere: & per conseguente questa è la opinone piu si cura, & la contraria è molto seuera & pericolosa.* Al *quarto argomento nego che San* Thomaso *dica, che le leggi che dispongono del giuoco prohibiscono lo acquistare, & il lucro: perciohe le sue parole sono queste.* Alcuna *cosa puo essere licitamente acquistata al giuoco di fortuna per ragione del ius positiuo ciuile, che prohibisce uniuersalmente il tal lucro: et quelli che sono sottoposti a questo ius sono obligati alla restitutione.* Onde *in queste parole non dice San* Thomaso *che le leggi* Imperiali *ne quelle del regno prohibiscono il lucro: ma la sua intentione è che se fosse alcun ius ciuile, o in alcun tempo si ordenasse, il quale non solo prohibisce il giuocare, ma ancora il guadagnare come dicendo che colui che uincesse nel giuoco non faccia suo quel che guadagna, & che da quell'hora l'obliga a che lo restituisca senza altra dichiaratione, o in qualche altro modo simile, allora quelli che fossero sottoposti alla tal legge sarebbono obligati a restituire non essendo questa legge abrogata per contrario costume.* Di *modo che la dottrina di San* Thomaso: Volle *prouedere etiandio alle leggi che si potrebbono instituire di nuouo, che delle gia dette che in suo tempo erano, come l'autentica alearum, & altre di sopra citate; gia*

 *presupone,*

*presupone, che se non guadagnò à persona che non potesse alienare nè fu inganno nè condusse a giuocare colui che perdè nel modo sopra dichiarato, non è obligato a restituire eccetto come il ius ciuile dispone, ch'è quando sara domandato. Et ancorache alcune glose o dottori dicano il contrario, non è ragioneuole nè proua bastante, poiche non lo prouano per ragione, nè aducono ragione che concluda: & ancorache le leggi Imperiali probibissero il lucro, il che non è cosi, non hauerebbono forza in Spagna: percioche non stamo sotto posti ad esse. Item. San Thomaso dice, che la restitutione è necessaria quando le leggi non solo probibiscono il giuoco ma ancora il lucro. Adunque chiara è questa sua intentione, che poiche non probibiscono il guadagnare, non è necessaria la restitutione: percioche poiche l'obligo non è di ragione naturale come Pietro di Palude dice, non è obligato colui che guadagna eccetto secondo la dispositione della legge ciuile. Ancora la cosa guadagnata passa in dominio di colui che guadagna: adunqne seguita che il lucro non era probibito, & che possede con giusto titolo. Contra questo si puo argomentare per le parole delle leggi del nostro regno: le quali sono queste. Sia obligato colui che il guadagnò a restituirlo. Rispondo che s'intende essendo domandato, & dichiarato, ben che queste leggi del foro non hanno forza se non sono usate. Per scarnare piu la uerita tutta uia uoglio argomentare di nuouo contra la nostra conclusione. Il Vescouo nella cui diocesi si giuoca non domandando colui che perdè il puo domandare per darlo a'poueri: doue si uede che seguita ch'era de'poueri, & per conseguente*

*guente che ingiustamente il possede colui che guadagnò. A questo dico, che cosi come la legge in pena uuole che gli possa essere domandato da colui che perde, cosi ancora uuole, che il Vescouo, o il fisco lo possa in alcun modo domandare, ma non gli lo domandando dico quel che ho detto. Che se pure questo fosse da se obligato a restituire, è chiaro che non l'haueua di dare a' poueri, poiche sà a chi guadagnò, & i poueri non succedono se non in difetto del proprio patrone. Concedo adunque, che il Vescouo lo possa domandare, & che piacesse a Dio che il domandassero, & che hauessero tanto zelo de' poueri: ma molti non danno del suo, nè gli procacciano l'altrui; anzi il giuocano. Non sarebbe questo picciolo bene: percioche insieme souenirebbono a' poueri, & refrenarebbono la cupidigia & insatiabilità de' giuocatori. Ma i poueri non hanno dominio sopra la cosa guadagnata fin che sia data loro, eccetto che possono domandarla come persone della Republica piu bisognose, o il Vescouo come loro procuratore. Ancora, si puo argomentare. La ragione uuole, che se per colpa tua io pati danno, tu sei obligato a sodisfarmi. Onde poi che giuocando con me fosti cagione del mio danno: seguita che essendo obligato a sodisfarmi quel che perdo non potesti con conscienza tirare quel che io persi. A questo dico, che quella regola non ha luogo per molte eccettioni che ha, come quando colui che ha riceuuto il danno è nella medesima colpa come auiene nella limosina. Et cosi auiene in questo caso: percioche presuponiamo che ambidui giuocano di uolontà. Ancora manca la*

*regola quando colui che ha riceuuto il danno uolle metterſi al pericolo, & conſentire nel danno: percioche al tale non ſi fa ingiuria. Percioche coſi come il dannificato dopo il danno puo rimettere la ingiuria coſi la puo rimettere & aſſoluere al dannificatore auanti il danno. Ancora in queſto caſo megliore diremo che il danno ſi riceue di uolontà, che non che ſi da: poiche il dannificato ſi offeriſce al contratto, & partito. Percioche d'altro modo ſe la regola foſſe generale ogni huomo che riceue premio per far alcuna coſa ingiuſta ſarebbe obligato alla reſtitutione: il che è falſo come ſi uede nel traditore, o nella cattiua femina, o in altri caſi ſimili. Concludo, che poiche la contraria opinione non ſi proua con ſufficienti autorità & ragione, & eſſendo riceuuta dal popolo, ſarebbe, che peccaſſe mortalmente non reſtituendo; per far contra conſcienza, ancorache ſia erronea che la tale opinione è pericoloſa, & non ſi dè affermare nè predicare: & cio che qui habbiamo determinato è il piu certo & ſicuro. Ma accioche di quindi i giuocatori non prendano licentia per peccare leggano nel ſeguēte capitolo la ſeconda cōcluſione.*

## Si pone la ſeconda concluſione deciſoria di queſta materia. Cap. 10.

ANCORACHE *di giuſtitia nel foro della conſcienza colui che giuſtamente & limpidamente guadagnò non ſia obligato alla reſtitutione non eſſendo chieſto nè condānato: metto per ſeconda concluſione, che di conſiglio & ſicurita di conſcienza il dè reſtituire: prouaſi in queſto modo.*

modo. Ogni uno è obligato a fuggire, & a discostare da sè le occasioni che lo conducono a peccare, & ancoche quelle che non per sè & immediatamente inducono a peccare. Come dice San Paolo scriuendo a gli Efesi al quinto capitolo. Auertite fratelli che andiate con auiso cautamente, non come inconsiderati ma come saui; per cioche i di sono tristi. Et certo è che i di in sè non sono tristi, ma si dicono tristi perche ui sono moltiplicate le occasioni che ci conducono al male. Et ancora il medesimo Apostolo scriuendo a' Corinti nella prima al decimo capitolo dice. Chi ha uista guardisi: cioè, delle occasioni di peccare accioche non cada. Et cosi è, che ritenere cio che guadagnasti è occasione molto grande di condurti a peccare, a giuocare un'altra uolta per guadagnare un'altro tanto, & pasce l'auaritia della robba altrui: la quale è peccato mortale. Prouasi perche questo è contra la legge Diuina, positiua, & naturale. Contra la legge Diuina, percioche espressamente contra quel decimo comandamẽto. Non desidererai i beni del tuo prossimo; poiche ciocche guadagno è una brascia che accende il fuoco dell'infernale auaritia, & lo conduce al giuoco, lo fa stare cinque & sei hore in piede giuocando a' dadi. Dimandati gli se mai in uita sua fu tanto diuoto & con tanta pacienza a udire in piede la passione del nostro Signore. O martire del diauolo. Dirai tu che non fai ingiuria al prossimo, poiche lui è consentiente: dico che propriamente non è ingiuria, ma il suo consentimento non iscusa la tua auaritia. Ancora si dè notare, che quel consentimento non è liberale come nella uera donatione, ma è consentimento conditione laquale non uorrebbe che uenesse. percioche

*certa cosa è che absolutamente niuno uorrebbe perdere, & cosi niuno uorrebbe dare, anzi con speranza di guadagnare si accosta al giuoco. Et in questo caso colui che perde è simile a colui che per necessità che ha paga usura laquale non pagarebbe, se trouasse chi d'altro modo gli imprestasse. O a colui che compra cio che ha bisogno per piu del giusto prezzo: ilquale non comprarebbe cosi se il potesse hauere per meno: & percioche non fu libero il consentimento in colui che tolse impresto, & in colui che comprò, rimangono l'usuraro & il uenditore obligati a sodisfargli il danno, ancora che nel nostro caso sia differente per mettersi allo stesso pericolo colui che guadagnò. &c. che sia ancora cõtra la legge della natura si proua percioche desidera il danno per il prossimo, che nõ uorrebbe per se. Che sia contra le leggi ciuili & canoniche, nella secõda parte di questo trattato fu dechiarato. Ora poniamo l'argomento in forma. Ogni uno è obligato à fuggire & discostarsi dalle occasioni conduttrici del peccato: ritenere cioche à giuochi si guadagna è peccato che gli conduce a fare contra le leggi diuine, humane, & naturali, & a molti altri mali nella secõda parte dichiarati. Seguita che il dei discostare da te come fuoco, & darlo a colui di chi fù. Et se il tale fosse molto ricco, o credi che il giuocherà un'altra uolta dispensalo fra poueri, & in altre pie opere. Ancora prouo questa seconda conclusione con un'altro mezo. Ogniuno è obligato a torre uia da se & fuggire l'impedimento della remissione de' peccati comessi, & cio che a se stesso impedisce la contritione. Adunque cio che tu guadagnasti essendo appresso di te impedisce la remissione de' tuoi peccati poi che impedisce*

*sce in te la loro contritione:percioche mentre che il peccato piace non puo essere perdonato : & però mētre che tu ritieni quel che guadagnasti & ne hai piacere di cio, non ti dispiace di hauer giuocato : seguita che la loro retentione īpedisce il pentimēto togliēdo uia la cōtritione toglie la remissione della colpa .* Regola *generale è nella nostra sacra theologia ch'è molto difficile dispiaccia il peccato a chi piace l'effetto di quello .* Adunque *piacēdo ti il guadagno come ti dispiacerà l'hauer giuocato? Seguita che il dei restituire o darlo à poueri:percioche facēdo lo cosi secōdo la opinione,che io difendo fai opera di cōsiglio.*Et *ancora che di rigore nō lo douessi restituire come cosa aliena ingiustamēte usurpata la dei restituire per le due ragioni sopradette.*Ancora:Percioche *secondo la contraria opinione fai quel che sei obligato.*I *confessori deono insistere molto in questo:ma se in alcuna maniera il penitente nō uolesse restituire il giustamente guadagnato nō percio gli debbe esser negata l'assolutione , ma rimettēdolo alla sourana pieta: & questa è l'ultima risolutione.*

## Conducendo alcuno al giuoco, si perde la ragione,& non se gli puo domandar nulla. C. 11

PERCIOCHE *l'angelico dottore san* Thomaso *dice che ancora che la legge prohibisse non solo il giuoco, ma ancora il guadagnare essendo tu obligato a restituire & non potendo rimanere con cio , se colui a chi guadagnasti ti condusse & persuase al giuoco nel modo sopradichiarato,che non lo dei restituire a lui ma darlo à poueri.*Hia *bene che ueggiamo la cagione perche costui tale perdè la sua ragione per hauerti cōdotto al giuoco.*

*Et secondo il tenore delle leggi scritte, che possa domandare: percioche non lo puo fare. A questo si risponde, che colui che fa contra la legge non è degno di godere del fauore di quella. Onde costui conducendoti contra la legge che prohibisce il giuoco, seguita che non debbe godere del suo aiuto.* Item. *In ogni contratto ancorache sia licito in colui che riduce alcun'altro che non uoleua contrahere si presume dolo, inganno, ò malitia, che da cagione al contratto, & fa che detto contratto non uaglia, spetialmente in fauore gli indutti. Onde poi che il giuoco è un contratto & prohibito, seguita, che colui che conduce alcun'altro per darli cagione a giuocare nõ dè godere del contratto nè della repetitione.* Ancora. *Percioche nel condurlo al giuoco fa contra la legge* Di*uina & naturale, & come reo della diuina* Maestà, *& della fraterna carità si fa indegno di riceuere ò domandare cio che in altro modo poteua ripetere.* Et *pare che sia questa la ragione che aduce San* Thomaso. *Contra questa ultima ragione si potrebbe argomentare, che la meretrice ancora induce a operare contra la legge* Di*uina: ma per cio non perde la ragione & dominio di quel che gli danno.* Onde *in questo modo colui che perdè ancorache fece male in condurre alcun'altro non per ciò perde le sue ragione.* A *questo risponde San* Thoma*so, Che se la meretrice con la falsità & inganni fingendo falso amore, ò per paura ò importunità hebbe alcuna cosa ancora che non sia obligata a restituire cio che liberalmente gli fu dato, non puo ritenere con buona conscienza cio che per questa uia hebbe.* Et *se gli hauesse dato l'amico senza che ella n'hauesse fatte queste*

*fittioni*

*fittioni, ò di restituire cio che per elle riceuè, piu di quel che in altro modo senza farle hauerebbe riceuuto.*

## Si dichiara se colui che guadagna condotto al giuoco per colui che perde puo ritenerlo per sè. Cap. 12

*S'è concluso nel precedente Capitolo che colui che conduce alcun'altro al giuoco perde la ragione di domãdare: resta che ora ueggiamo se colui che guadagna il puo ritenere per sè. A questo si risponde che se fosse alcuna legge del tenore che disopra disse san Thomaso: che prohibisse il guadagnare, & medesimamente secondo la terza opinione disopra posta & riprobata, laquale dice, che la legge dando la repetitione prohibisce il guadagnar, & acquistar del dominio. Secondo questi dui modi di dire colui che guadagnò mai nol fece suo, ne il puo giustamente possedere, & poi che non lo debbe dare a colui che il perdè per il capitolo precedente, seguita che il debbe dare a' poueri: percioche la indegnita di colui che perdè per essere induttore non è sufficiente cagione perche colui che guadagnò il possa ritenere, poi che altri il poßono domandare & ancora il fisco. Et nel foro della conscienza non ui essendo altro fisco eccetto che i poueri, seguita che questo tocca a' poueri: & poi che ambidui fecero contra la legge, ambidui deono eßere castigati: il uinto che non poßa domandare, & il uincitore che non poßa ritenere. Presuposto, che non ci sia alcuna legge che diuieti il lucrò, & che dar repetitione non è torre il dominio, ma che si puo torre domandandosi*

*dãdosi conforme alla nostra determinatione: dico che poi che il uinto per essere induttore del giuoco non puo domandare, che il fisco & ogni altra persona del popolo, & per consequente i poueri, o il Vescouo in loro nome, come padre & procuratore loro, il possono domãdare, & allora sara obligato a darlo: ma fin questo è suo & lo possede, & giustamente: non gia per la indegnità di co lui che perde, ma per la uolontà & consentimento che prima diede al contratto & partito del giuoco. Medesimamente dico, che in diffetto del giusto patrone, i po ueri sono fisco & sono patroni, Ma in nostro proposito non manca patrone perciochè colui che guadagnò è giu sto possedítore fin che sia condannato, & per consequẽ te non è de' poueri fin che il domandino & si applichi ad essi. Questo è di rigore ma di consiglio debbe darlo à po ueri: & cosi mi riporto alla conclusione seconda che di sopra fu prouata.*

Dui auuertimenti singolari, l'uno è della cõpo sitione di quel che si ha per giuoco. Et l'altro è per il confessore come debbe esaminare co lui che ha giuocato. Cap. 13

QVI *occorre un profiteuole dubbio, se ha luogo la compositione in quel che limpidamente si ha guadagna to à giuochi di fortuna. A questo ancora possiamo rispõ dere in dui modi, conforme alla distintione del precedẽ te capitelo. Secondo la opinione che ha che il giuocato re senza che sia domandato è obligato a restituire debbiamo distinguere, che o sà & puo hauere la persona a* chi

*chi guadagnò, nò: Se il sà & puo hauere, non ha luogo la compositione, ch'è solamente dell'incerto. Quiui adunque si sà a chi tocca non domandandolo altri, non pare che habbia luogo la compositione, ma si debbe dare a colui che il perde o a gli heredi suoi. Et se tu dicessi che questo ha apparenza dentro de gli otto dì ne iquali puo domandare, & che passati questi non pare che habbia ragione a quel che perdé. Ti rispondo con la detta opinione, che questo s'intende nel foro contentioso, ma nel foro della conscienza non hauendo domandato altri, né essendo dato a' poueri, sempre tocca a colui che il perde. In caso che la restitutione fosse de' poueri bene hauerebbe luogo la compositione, ma sarebbe, quando colui che fu induttore al giuoco perde, che non si debbe restituire a lui ma a' poueri. Ancora seguendo questa opinione direi, che quantunque si sappia chi il perde, & si possa hauere, ha luogo la compositione. Il prouo. Il Vescouo il puo domandare per i poueri, & per pie opere. Et poi che il Papa è il principal padre & procuratore de' poueri, & delle pie opere seguita che domandandolo il Papa, o il suo comissario che gli lo deon dare: questo tutto è rispondendo secondo la terza opinione, laquale io non seguito. Rispondendo secondo la quarta opinione, piu sicura: dico che se guadagnò limpidamente come qui presuponiamo, & niuno il domanda, che giustamente il ritiene. Et se il comissario del Papa il domanda si gli d applicare, ma se non lo dimanda non è obligato ad offerirsi lui né a darlo, eccetto di cõsiglio conforme alla secõda cõclusione di sopra determinata. V'naltro auuertimẽto grãde deono*

*hauere*

hauere i confeßori, ilquale è questo, che quando l'indut-tore al giuoco guadagna non fa mestieri che si faccia di stintione qual sia stato il giuoco, s'era prohibito, o s'e-ra licito: percioche ad ogni giuoco è obligato a resti-tuire al uinto, & condotto. Ma, quando il condotto guadagna secondo la contraria opinione sarebbe neces-saria la distitione: percioche se il giuoco è licito il puo ritenere per se, & se sara prohibito debbe darlo a' po-ueri. Secondo la opinione che seguitiamo per piu certa, ancorache il giuoco sia prohibito, quando l'indutto gua dagna il puo ritenere per se, finche da altri gli sia dimā-dato, & sia sententiato; questo quanto a rigore di giu-stitia, & di conscienza, che di consiglio tuttauia dico, che in questo caso il dia a poueri. Onde quando il con-fessore esamina il giuocatore, se dice che giuocò, gli do mandi se guadagnò, & a chi guadagnò, se fu persona, che potè alienare, se fece inganno, &c. Se condusse il uinto con importunità al giuoco nel modo, che di sopra s'è detto. Se dicesi che si, ad ogni giuoco che sia coman digli, che il restituisca alla parte. Se ambidui comincia rono a giuocare di uolontà, & poi nel processo del giuo co l'altro si uolle partire, & lasciare il giuoco, & non lo lasciò partire: se il giuoco è licito non lo debbe resti-tuire, eccetto quel che gli guadagnò, dopo che l'inter-tenne. S'è giuoco prohibito tutto gli lo puo domandare. Ma non gli lo domandando meno è obligato di rigore a restituirlo, eccetto quel che gli guadagnò dopo che lo fece giuocare contra il suo uolere.

## Si dichiara cio che si de fare di quel che si guadagna a' giuochi liciti. Cap. 14

NELLA *prima parte di questo trattato fu dichiarato quali sieno i giuochi liciti & habbiamo dato per regola generale, che sono quelli che consistono nell'ingegno, o forze, o astutia, trouati o per esercitare l'ingegno, o per esercitare le forze, o per distrarre & allentare lo spirito dello studio & pensiero. &c. non essendo prohibiti per alcuna legge: quali sono il giuoco della palla; i zonni, correre, saltar, trar la lancia, trarre al palo, trarre di balestra, al bersaglio, & altri simili, giuocare alle canne come si usa in Spagna, correre l'anello. &c.* Ancora *ci sono giuochi di bocca, che in latino si chiamano iocus: il giuoco di opera si chiama ludus.* Giuoco *di bocca è dire facetie, & argutie senza ingiuria di Dio nè del prossimo: senza dishoneste parole, il discreto & leggiadro motteggiare. &c.* Di *cio che a questi giuochi si guadagna dico, che il uincitore non è obligato a restituirlo alla parte nè darlo a' poueri, eccetto se colui che giuoca non potè alienare o interuenne alcun inganno, come nel giuoco della palla mettendo la parte un giudice, che giudichi in suo fauore impedendo malitiosamente il compagno, o togliendo lo in mezo, & molti altri inganni che ancora si fanno ne i giuochi prohibiti: accomodando le carte artefitiosamente, signandole, tenendo dalla banda del contrario chi l'auuertisca per segni; intendendosi insieme i compagni con alcuna sorte di parlar furbesco, o per le lettere* dell'A.

dell'A. B. C. & in molti altri modi: de' quali ne taccio alcuni perche non uorrei insegnare cio che desidero correggere, & altre non le sò, perche non sono della mia professione. Il mutar de' dadi, il fargli cadere in terra a posta, lo ascondere delle carte. &c. molto comune si dice ch'è: & quelli che presumono di migliori il fanno piu uergognosamente: & sciocco si reputa chi non fa alcuno inganno al compagno. Percioche guadagnando con questi modi a qualunque giuoco che sia, è obligato a restituirlo alla parte. Giuocando limpidamente a giuochi liciti non è obligato. Ancora è da considerare che se il uincitore guadagnò parte bene et parte con inganno, non è obligato a restituirlo tutto, ma solo cio che malamente fu guadagnato. Che diremo noi di colui che si mette a giuocare fingendo che porta et ha danari, il qual nõ gli porta, o porta moneta falsa, & guadagna? Alcuni dicono che è obligato alla restitutione. A me mi pare che non sia obligato ancorache pecchi, a restituire. Percioche se perdeua poteua essere astretto a pagare in buona moneta, & se non fosse astretto s'imputarebbe alla ignoranza della parte che doueua considerare con chi giuocaua, & cio che haueua. Che diremo ancora di colui che giuoca con alcun'altro che sà manco & conosce che ha guadagnato per il uantaggio, ch'egli ha. Dico, se costui finge saper manco di quel che sà per cõdurre l'altro a giuocare, o dopo di hauer cominciato a giuocare per inuischiarlo si lascia uincere, è obligato a pagar, e restituire alla parte, cio che cosi gli guadagnò: ma se colui che manco sà conosciuto il uantaggio, che l'altro gli ha s'ingerisce & ostina a giuocare sia suo il danno. Che il danno.

no. Che in tal caso l'altro non sarebbe obligato à restituire. Regola è di giustitia, che a chi sà, & consente non si fa ingiuria. Ancora deono molto auuertire quelli che giuocano, che quantunque il giuoco non sia prohibito, & giuochino limpidamente, & non sieno obligati alla restitutione possono peccare in molti modi, per cupidigia, biestemando, giuocando grande somma considerata la conditione della persona: percioche quel che ad alcuno è poco ad altri sarebbe troppo: percioche gia fà contra la legge; la quale non uuole ancorache sia il giuoco licito, che si giuochi piu d'un soldo: & questo s'intēde di colui ch'è molto ricco. Adunque se il molto ricco al meno non puo giuocare piu che un soldo, che secondo la intentione della legge è un ducato, quelli che manco hāno così come discendono nella poßibilità deono ancora discendere nella quantita che giuocano Medesimamente possono peccare in molti altri modi nella prima parte dichiarati. Questo presuposto proue detta conclusione. Se questi fossero oblgiati a restituire, o sarebbe per la prohibitione della legge: il che non ha luogo, percioche i giuochi sono permeßi, & ancorache giuochino maggior somma di quella che consente la legge, peccano per non ubedirla ma non sono obligati a restituire, poiche la legge non gli condanna nè da repetitione. O sarebbe perche colui che perdè non potè alienare. Ne questo impedisce, che gia presupponiamo, che potè, ouero è percioche guadagnò con inganno; & medesimamente si presuppone che nò & non ci sono altre cause obligatorie alla restitutione, seguita, che non sono obligati. Gli altri peccati che si mescolano al giuoco, non mettono però obligo a restituire

*a restituire. Metto uno esempio simile. Colui che uende da Natale il formento non gia per il prezzo che allora uale ma per altro maggiore ancorache in certo: cio è, come ualera al Maggio per quando uoleua saluarlo, con speranza & desiderio, che allora ualera piu: costui pecca perche desidera la sterilita, & danno della Republica, ma non è obligato a restituire per la incertezza. Che puo essere tal'anno, & tali temporali che il formento uaglia meno nel Maggio che da Natale. Cosi auiene qui, che ambe due le parti si mettono alla uentura di perdere o guadagnare, & il giuoco non è prohibito. Item. Quello è licito, che non si troua prohibito. Onde poiche questi giuochi nè il lucro loro è prohibito seguita ch'è permesso. Ancora è da considerare, che cosi come niuno puo fare donatione senza scrittura in piu quantita di cinquecento ducati, cosi non puo alcuno giuocare ancorache sia a giuochi liciti piu di questa quantita, & se il fa sarebbe obligato a restituirgli il resto.*

## Si dichiara quanto durarebbe l'obligo a restituire in caso che colui che guadagnò fosse obligato per la legge. Cap. 15.

PER *maggior copia di dottrina ueggiamo in caso che per il tenore della legge fosse il giuocatore obligato a restituire quanto tēpo durarebbe questo obligo. A questa questione si puo rispondere con distintione. O la legge prohibisce assolutamente & totalmente il guadagnare, & il lucro, dicendo che non lo possa far suo. &c. Secondo che di sopra disse San Thomaso. Et in questo caso per sempre*

sempre rimane obligato; perciocbe mai non fu suo e possede con mala fede. Se ricerchi secondo il tenore delle leggi che ora sono, per lequali ci gouerniamo. Distinguo, o secondo la determinatione che seguitiamo, o secondo quella che riprobiamo: secondo quel che habbiamo per piu sicuro & pietoso, se limpidamente guadagnò, nè mai gli fu domandato, mai non fu obligato a restituire, ne meno è obligato eccetto conditionalmēte: cio è, se sara condannato. Questa libertà di poter gli domandare secondo la legge Imperiale dura fin'cinquanta anni. Et per consequente fin quel tempo remane l'obligo conditionale in colui che guadagnò & non piu. Potrebbe alcuno argomentare, che l'obligo conditionale dura per sempre per la legge del regno, che non signala tempo. A questo dico, che poi che non signala tempo debbiamo ricorrere al ius comune che determina cinquanta anni. Secondo l'altra opinione contraria che uuole che dar la repetitione è prohibire lo acquisto del dominio, & che è obligato a restiture senza che sia ricercato, & che mai non lo fece suo diciamo, o che ricerchi nel foro contentioso, o nel foro della conscienza. Nel foro contentioso non dura l'obligo, piu di fino a' cinquanta anni, poi che non puo essere domandato se non fin quel tempo. Se nel foro della conscienza per sempre rimane obligato: la ragione di questo è, perciocbe il tempo in se mai non toglie uia l obligo ancora che impedisca l'attore in pena della sua negligenza, perciocbe stette tanto tempo senza domandare: gli togliono la libertà di domandare, ma rimane in colui che guadagnò l'obligo naturale, che considera nel

*foro della conscienza.* Ancora. *Mai non hebbe giusto titolo, & possedè con mala fede, & per consequente non potè prescriuere quanto alla conscienza, percioche non ha in suo fauore altro che la duratione del tempo che è stato senza pagare, laquale non toglie uia l'obligo.* Contra questo *si puo argomentare. Colui che possede con buona fede in dieci anni acquista giusto possesso ancora nel foro della conscienza: adunque seguita che il tempo toglie uia l'obligo, & da il dominio della cosa.* Rispondiamo, *che il tempo si puo considerare in dui modi. L'uno per se solo, & cosi mai non toglie uia l'obligo. Il secondo è quando si prende il tempo accompagnato di buona fede come in detta presuntione di dieci anni nella quale insieme co i dieci anni concorre la buona fede del posseditore, che crede essere suo cio che possede:* Esempio. *Io comprai un libro da te il=quale non era tuo ma io sempre credè che fosse tuo, & mi lo potesti uendere, ne mi fu licito giudicare il contrario sono dieci anni che l ho: in questo modo il libro è hoggimai in tutto fatto mio.* Ma *in nostro proposito secondo questa seuera opinione colui che guadagnò possede con mala fede, onde in niun tempo prescriue. Questa opinione come di sopra io dissi mi pare pericolosa et crudele, & però concludo con quel che ho detto.*

Si dichiara, quandò il giuoco è prohibibito, ma non si da repetitione, che si debbe fare di cio che si guadagnò ad esso. Cap. 16.

SE *il giuoco da sè è licito ma è prohibito senza che la legge dia repetitione dicono alcuni, che colui che guadagno*

 dagno

*dagnò è obligato alla restitutione, & in difetto della parte che il debbe dare a' poueri di obligo, & ancora allegano San Thomaso: ilquale si puo male intendere, e credo che loro mai non lo lessero.* Da quel che gia è de*terminato rimane chiaro lo errore di questi: percioche ancora seguendo la seuera opinione che ribattiamo non è uero cio che questi dicono: percioche l obligo a restituire non nasce dall'essere probibito il giuoco ma di dar la legge repetitione: onde ancora che il giuoco non sia prohibito non dandosi repetitione non è obligato a restituire, molto meno è obligato secondo la nostra determinatione.* Il Dottor *San Thomaso non dice senon che la legge che prohibisce il lucro obliga alla restitutione; & per consequente doue non è prohibito il guadagnare o riceuere, ancora che l'atto e il giuoco sia prohibito, non u'è però obligo in questo a restituire cosa alcuna.*

In caso che il uincitore del giuoco fosse obligato a restituire non restituendo lui, se altri rimangono obligati. Cap. 17

QVANDO *colui che guadagna è obligato a restitui re per alcuna delle cagioni sopradette se lui nol fa, i suoi heredi rimangono obligati, ancora che nelle loro mani non uenesse quel guadagno. Conformemente a quel che si dirà del furto se hauesse rubato un cauallo ancora che il cauallo nõ uenesse a gli heredi che forse è morto o alienato, sarebbono gli heredi del ladro obligati a restituir lo. Ancora sarebbono obligati quelli che diedero car-*

*te, dadi. &c. Se furono cagione del giuoco: di modo che non hauerebbono giuocato quiui nè in alcun'altra banda, se loro non gli dauano la comodita per cio. Ma se pure non gli l'hauessero data hauerebbono giuocato in un'altra banda: allora non diedero cagione al giuoco, poi che d'un modo o dell'altro hauerebbono giuocato, & per consequente non sono obligati a restituire. Ancora sarebbono obligati quelli che uendono dadi, carte. &c. a persone che conoscono che hanno di usar male di essi, ne' quali casi non potendo colui che perdè riscotere dalla parte ha ricorso à sopradetti. Ancora, sarebbonono obligati i giudici & Principi tēporali iquali sono obligati a castigare i giuocatori & nol fanno anzi simulano, & sono loro i maggiori giuocatori, & se alcuno è castigato non è quel che giuoca mille scudi ma colui che giuoca un marcello. Considerino che pero si da loro il soldo del tributo perche sieno uigilātissimi castigatori, & zelosi delle giuste leggi: & uedendo cosi chiaramente far contra esse & simulando cio fanno propria la colpa altrui: spetialmente quando ouiando al male ritorna in beneficio della Republica & senza pericolo della persona ouiante. Et cosi come quando si commette furto per negligenza & colpa de rettori son obligati a restituire cio che rubarono ma non gia alle altre pene che comandano le leggi, cosi nel nostro caso sarebbono obligati al principale ma non gia alle altre pene. Et questo ha luogo quando p uirtu della legge fu colui che guadagnò obligato a restituire: di modo, che secondo la opinione seuera, che di sopra fu messa tutto questo ha luogo, & si puo fare. Secondo quel habbiamo per piu*

*uero ancora che i sopradetti pecchino, non sono obligati in questo caso alla restitutione, eccetto parlando de' giudici* & Principi *quando colui che perdè o alcun'altro domandassero cio che alcuno guadagno,* & *non gli lo uolessero sententiare o se si guadagnò con inganno* & *furono cagione di esso, o participarono del guadagno.* Veggiamo *quando colui che guadagnò ne distribuisce parte di cio a' circonstanti, o ad altri se saranno quelli obligati a restituire cio che cosi fa loro dato.* Dico, *che se colui che guadagnò nera obligato a restituire, ancora il sono essi per la parte che riceuerono, ma se lui non è obligato meno loro sono obligati.* A*ncora dice* A*ngelo de maleficijs, che se il figliuolo o lo schiauo guadagnono in caso che fosse necessaria la restitutione, non solo essi ma il padre* & *il patrone sarebbono obligati alla restitutione.*

## Come habbia luogo il ricompenso fra quelli, che guadagnano & perdono alle uolte alcuni con altri. Cap. 18.

QVANDO ō *quello che il giuocatore guadagnò tocca a' poueri non ha luogo il ricompenso di hauer perduto cō colui a chi dipoi guadagnò.* In *caso che la restitutione è necessaria alla parte ha luogo il ricompenso se guadagnasti un ducato,* & *la stessa parte ti guadagnò un'altro allora si rifece di cio che tu gli eri debitore,* & *se non ti guadagnò senon mezo ducato gli dei restituire un' altro mezo.* Di *cio che guadagnasti ancor non si fa ricompenso con quel che tu perdi con altri; ma dei sodisfare a co-*

*lui che guadagnasti, & domandare a colui che ti guadagnò. Seguendo la disopra riprobata opinione. Se passati gli otto dì domanda un'altro & non quel che perdé, & il uincitore gli dà cio che guadagnò non è piu obligato all'altro. Di modo, che se colui che haueua perduto gli torna a guadagnare sara obligato a restituirglilo & nõ potrà ritenerlo in ricompenso di cio che haueua perduto: percioche gia perdé la ragione che in cio haueua. Ancora, seguendo questa opinione doue per antico costume o statuto si costuma che non si domandi cio che si ha perduto ancorache pecchino quelli che giuocano, non saranno obligati a restituire; secondo San Thomaso, & è la uerita: percioche gia ha perduta la legge la sua forza: come intendo, che si fa nella fiera di Montielie nella quale si consente la baratteria. & con questo risponderemo all'Abbate Panormitano & a' sequaci suoi quando dicono, che il costume contrario alla legge che prohibisce i giuochi nulla uale: percioche il costume è cagionatore di molti mali. A questo diceua San Thomaso, che non uale il costume per iscusa de peccati che col giuoco si mescolano, ma uale per non obligare alla restitutione; & perche la legge de' giuochi non gli leghi: nè peccano in far contra essa: poiche in tal caso si stima come se non fosse. Fa questo costume che il giuoco sia licito quanto al ius ciuile, & che gli huomini habbiano licentia di giuocare, che non saranno castigati per esse, ne obligati alla restitutione. In caso che colui che guadagna non è obligato a restituire non ha luogo il ricompenso, poiche non è obligato a farlo. Di modo, che secondo la determinatione che seguitiamo poiche di ragione colui che limpidamente*

*guadagna*

*guadagna a' giuochi di fortuna non è obligato a restituire, meno è obligato al ricompenso, & se colui che perdè gli torna a guadagnare puo lui domandare a costui non ostante che gli hauesse guadagnato altrotanto o piu. Ma di buon consiglio ha luogo il ricompenso poiche consigliamo si faccia la restitutione, conforme alla seconda conclusione decisoria disopra dichiarata. Percioche niun huomo da bene debbe tenere cosa acquistata con offesa di* Dio; *& ancorache non fosse di ragione obligato nondimeno per castigare in sè il peccato il debbe restituire o darlo & spenderlo in opere pie, & fra poueri.*

## Si risponde a dui argomenti che un'eccellente maestro in Theologia nuouamente fece contra quel che disopra s'è determinato. C. XIX.

B EN *mi pensaua che non sarebbe stato bisogno ch'io scriuessi piu lungo, poiche l'intentione mia non è di dire tutto quel che si puo dire, ma solo quel che basta.* Ma *non è ragioneuole ch'io passi in silentio due sottili ragioni che contra parte delle sopradette cose determinate mi propose un gran theologo.* Con *la prima ragione uuol prouare, che la repetitione non è pena & per conseguente sarebbe restitutione: il che è contra quel che di sopra fu concluso nel capitolo nono.* Presupone *la prima ragione, che il peccato, & la grauita di esso molto piu s'intende secondo l'interiore disordine della uolonta, che secondo la quantita dell'opera esteriore.* Di *modo, che puo peccare tanto colui, che guadagna al giuoco un ducato come colui che guadasse cento; percio*

*che come guadagnò uno hauerebbe uoluto guadagnare cento tanta cupidigia si moue per uno come l'altro per cento.* Et *forse costui che guadagnò solamente uno hebbe guadagnato cento, & tornò a perdere i nouantanoue & riman solamente con uno.* Et *quanto al danno di colui che perde ancora puo essere che per la conditione e pouertà della persona, riceueße tanto pregiudicio colui che perde uno come il ricco che perde cento: posto così per caso che igualmente peccano colui che guadagna cento, & stante questo presuposto argomenta in questa forma il* Reuerendo *Maestro. Se la legge desse la repetitione della cosa guadagnata al giuoco della fortuna in pena seguirebbe, che la tal legge fosse ingiusta: & che questo seguiti il proua.* Quella *legge che per iguali colpe da disiguali pene è ingiusta: tale è la sopradetta legge: poiche all'uno da pena di cento ducati, & all'altro di uno, essendo secondo che si presume iguali nella colpa: di donde ne seguita, che se la legge da la repetitione in pena ch'è ingiusta, & s'è giusta come è seguita che non la dà per pena, ma come restitutione dell'altrui & che dar repetitione è negare il lucro.* A *questo argomento io faccio due risposte.* Per *intelligenza della prima è da notare ch'è gran differenza fra la legge* Diuina *& l'humana: percioche la legge* Diuina *prohibisce ogni peccatto, & lo punisce: la legge ciuile & humana consentono molti mali, & gli lascia senza punitione.* Ancora *la legge diuina pesa i peccati spetialmente secondo che sono offensori della* Diuina *Maesta, & percio quelli riceuono maggior castigo; ne i quali* Dio *è piu grauemente offeso.* La *legge humana pel contrario pondera*

*principalmente le colpe, & i delitti secondo che offendono la* Republica, *& turbano la pace, & sono dannificatiui del prossimo, & per ciò punisce piu l'opere, che quanto è in se, maggior danno fa, & piu noce la malignita de gli huomini*. Et *percioche parlando in generale maggior dãno si fa al prossimo togliendogli cento ducati che se gli togliessero uno, & piu s'inuischia la cupidigia in cento che in uno con questa tal presuntione nella quale si fonda la legge da tanto maggior pena a colui, che guadagna uno, quanto guadagnar cento in se è maggior danno per colui che gli perde, & maggior uischio per colui che gli gudagna, che uno, & piu prouocano a giuocare: poiche da se è maggior danno, & uischio di malitia, e tanto piu cẽto che uno quanto è lo eccesso di cẽto sopra uno: adunque tanto debbe essere maggior la pena, & per conseguente ancorache nell'interno sieno iguali le colpe nello sterno presume il ius, che non è iguale la colpa ne il danno: onde risponderemo al presuposto; che le colpe si pesano piu secondo il disordine della uolontà, che secondo la quantita dell'opera sterna, che questo è la pura & sincera uerita nel giudicio dell'onnipotente* Signor Iddio, *& nel foro della buona conscienza, che si fonda nella uerita: ma non ha luogo nel giudicio humano, che non uede i cuori, & si fonda spesse uolte in presuntione. Cosi neghiamo la consequenza, & alla proua neghiano la prima propositione; ch'è la legge, che per iguali delitti, da desigual pena è ingiusta; & questa opinione è falsa parlando della legge ciuile, & humana*: Et *quando la opera esteriore è maggiore in uno che in alcun'altro, che*

questo

questo basta perche il ius con ragione presuma essere maggiore la colpa, che il danno.

L'altra risposta è che non bastano le leggi humane per aggiustare & misurare la diuersità delle pene con la diuersita delle colpe: Che questo tocca alla sapientissima & in tutto potente giustitia d'Iddio nostro signore, & è una delle grandi & marauigliose opere d'Iddio differentiare le pene con le differenze de' peccati. Ma la legge humana che per questo non ha forze, nè sapere, prouede con una pena a differenti colpe: cosi appica il ladro, che rubò cento ducati come colui che rubò mille. Adunque falsa è quella propositione maggiore, la qual dice che la legge ciuile che per iguali colpe da desiguali pene è ingiusta: percioche questo è necessario: & ancora per minore colpa dà maggior pena: conciosia, che rubare è minor peccato che biastemare il nome di nostro Signore, ma il ladro è appicato, & al biastematore si taglia la lingua. Replica un'altra uolta lo stesso P. Maestro, Per un delitto non si deono dare due pene: Adunque poiche le leggi spetialmente del nostro regno senza la repetitione danno pena a quelli che giuocano, Seguita che detta repetitione non gli si da per pena, che d'altro modo gia sarebbono due pene. A questo argomento rispondiamo negando la prima propositione: percioche il contrario si fa continuamente dando due pene differenti, o piu per una colpa, come pena pecuniaria, & carcere, o bando: percioche quando la una sola non è sufficiente si supplisce con l'altra. Et cosi è nel nostro proposito: percioche la repetitione sola non era sufficiente castigo per due ragioni: l'una,

percioche

*perciochè la legge uuol castigare in quel che honestamente & giustamente è guadagnato, che duole piu: quel che si guadagnò al giuoco si guadagnò con atto turpe, & dishonesto, & come cosa hauuta con poca fatica non duole tanto. La seconda ragione è, perciochè con la repetitione non si castiga eccetto colui che guadagna: onde fa mestieri un'altra pena che sia commune a colui che guadagna & a colui che perde.*

## Qui si risponde all'altro principal argomento. Cap. 26.

IL SECONDO *argomento principale che il sopradetto* R. *Maestro fa uuol prouare, che ancora che la repetitione della cosa guadagnata si dia per pena, non fa bisogno sentenza di giudice ma tosto domandandolo la parte è obligato a darla. La ragione è questa. La sentenza del giudice dichiaratoria non fa bisogno eccetto perche consti & sia manifesto che il reo incorse nella tal pena. adunque poiche nel foro della conscienza, nel quale tutte le cose sono manifeste & chiare a* Dio *signor nostro, meno fa bisogno d'altro accusatore nè citatione: perciochè lo stesso che peccò si accusa, & confessa, seguita che nel foro della conscienza, colui che guadagnò essendo chiesto ancorache non sia dinanzi il giudice sara obligato a dare la cosa guadagnata. A questo diciamo, che colui che se guadagnò fosse per legge* Diuina *o naturale obligato farebbe bisogno la sentenza del giudice; ma se l'obligo è solamente di legge ciuile, ancora il dare ha da essere conforme*

*forme al modo, che questa legge dispone: cio è per ministerio di giudice. Et nella seconda sorte di pene soprapo ste qual'è la repetitione, il giudice non solo dichiara ma ancora condanna. Replica contra questa risposta & dice, che le leggi che danno la repetitione della cosa guadagnata a' giuochi di fortuna non dicono che si debbe fare dinanzi il giudice: ma solamente dicono, che si puo repetire. A questa replica si risponde che per queste leggi che in spetial dispongono de' giuochi non dichiarano il modo come si debba fare la repetitione: debbiamo ricorrere al ius comune, che da la forma come le simili pene si deono domandare & dare: cio è per sentenza dichiaratoria del giudice, come uogliono le leggi ciuili. Et ancora che la pena si mettesse ipso facto, & che fosse late sententie, si ricerca dichiaratione & esecutione del giudice. Di questo fra gli altri dottori dice Baldo che mai non si presume che la legge condãni alcuno se non mediante il ministerio del giudice: di modo, che ancora che il reo sia priuo de' beni ipso iure, mai non si fa esequire la legge fin che il giudice sententia la causa. Quando la legge non priua ipso iure ma pone & signala la pena che debbe dare, il giudice allora non solamente dichiara essere comesso il delitto ma insieme con questo priua. Vedete quanto chiaro parla questo dottore, & cosi è il nostro proposito, perciochè il giudice non solo dichiara ma condanna. Che la legge signala la pena ma non condanna. Et se questo ha alcun dubbio sara quando il fatto è troppo chiaro, che non si puo coprire, & la pena affligge, & inhabilita la persona: cosi come è la pena d'essere infame, o la pena di scommunicatione. & cete.*

*& di questo mi riporto à quel che di sopra ho detto. Ma nelle pene doue fa bisogno ministerio d'huomo, & esecutione sempre fa bisogno che interuenga l'autorità del giugdice. Questo tengono communemente, tutti i dottori, come referisce il Felino. Di sorte, che resta in essere & intiera la nostra determinatione, che colui che guadagnò giustamente di ragione non è obligato à darlo ancora che gli lo domandasse la parte fin che il giudice dichiari, o condanni, & comandi che il dia. Contra questo replicò lo stesso dottore, dicendo. Se cio che tu guadagnasti non è di colui che perdè fin che gli lo applichi il giudice, seguita che costui piu tosto domandaua quel che non era suo, & per consequente era ingiusta la domanda. A questo diciamo ch'è giusta la domanda: percioche auuenga che ancor non sia suo, cio che domanda è di tal qualita, che domandando il puo far suo, & la legge gli da questa attione conditionale che se il domandasse, il giudice gli lo faccia dare, come nel capitolo noue fu dichiarato; rispondendo ad un'argomento.*

## Risposta fatta ad una obiettione, che un dotto religioso fece all'Autore. Alquale l'Illustrissimo & Reuerendissimo Cardinale di Toledo frate Francesco Simenez comandò che uedesse la presente opera.

*Contra*

*Contra la stessa determinatione sopradetta argomenta questo reuerendo Padre allegando la legge ultima del titolo del consiglio del Re nella particula ultima, il tenore dellaquale parola per parola è questo.*

*Ancora uogliamo, che giurio tutti quelli del nostro consiglio di osseruare queste ordinationi, & di pagar le pene se ui incorressero, & di manifestarlo a noi l'uno dall'altro ogni uolta che alla loro notitia uenesse, & il sapessero: nelle quali pene da questa hora condanniamo quelli che ui incorreranno ipso iure, di modo che tosto sieno obligati in foro conscientie a pagar detta pena o pene nelle quali incorressero senza che ui sia ne si aspetti altra dichiaratione ogni uolta che il delitto sara occulto.* Dalla qual legge inferisce questo Reuerendo Padre che le pene, che mettono le leggi contra i giuocatori obligano nel foro della conscienza senza che si aspetti altra dichiaratione. A che rispondiamo, che la legge allegata parla particolarmente con quelli del consiglio & in caso molto strano de' giuochi: & per conseguente non fa contra noi: Item. Dalla materia & casi de' giuochi insieme con essere strano dal caso della legge non si fa in essa mentione: onde si ha per delitto, & debbiamo hauer ricorso al ius comune. Ancora questa legge non solo non fa contra noi, ma è in nostro fauore: perciochè se la intentione de' Principi fosse stata nella legge de' giuochi condānare ipso iure ui haurebbono messe le clausule che in questa mettono: cioè, che tosto fossero obligati in foro conscientie a pagar & restituire la cosa guadagnata senza che si aspetti altra dichiaratione: onde poi che non ui si mettono queste parole, è molto chiaro quanto strano

*no sta cio che si allega dal nostro proposito. Ancora se le pene alle quali condanna la legge ipso iure fossero obligati a pagar, & offerisce i transgressori come uogliono alcuni dottori senza esser chiesti ne dichiarati per giudice, non sarebbe stato bisogno nella sopradetta legge aggiungere giuramento ne giurare che le pagheranno. &c.* Poi *che dice la medesima legge: Nellequali pene da questa hora condanniamo tutti quelli che ui incorressero ipso iure.* Et *poi che oltra questo si aggiunge giuramento, & alle altre clausule: cio e, di modo, che tosto. &c. Chiaro e che per solo il tenore della legge ancora che condanni ipso iure, niuno e obligato ad offerirsi & dar la pena se non sara dichiarato o dimandato.* Come *consta chiaro per il capitolo, cum secundum leges.* Doue *in caso che quelli che trattano nefarie o incesti, nozzi o maritaggi, o che la donna che si marita con colui che la trasse fuori di casa di suo padre contra la uolonta del padre, & lo heretico, & altri in altri casi sono condannati ipso iure nella confiscatione de' beni: ma fin che sieno per sentenza dichiarati non g'li li possono torre ne si puo fare la esecutione, ne loro son' obligati a dargli.* Et *in questo modo si debbe intendere la glosa, & quel che l'*Abbate *dice.* Doue *per questa glosa limitano quella glosa, che disse, che la pena messa dalla legge non obliga nel foro della conscienza, eccetto se nō fosse messa ipso iure p la glosa di quella clementina, che allora uogliano che sia obligato alla restitutione; ma si debbe intendere come s'e detto precedēdo dichiaratione, & non d'altro modo.* Et *per consequente niuno sara obligato quando la legge non condā*

*na ipso iure, ne mette pena late sententie; ma solamente la signala, & lascia la dichiaratione al giudice conforme alla forma che da una glosa, sopra il primo capitolo de rescriptis nel libro sesto: & a quel che notano i canonisti. Et in questo modo mettono pena le leggi che parlano de' giuochi secondo che disopra fu dichiarato in suo luogo. Di modo che credo fosse la intentione di questo reuerendo padre piu tosto di darci arme per la nostra difesa, che d'impugnare la nostra uerita. Item Acciochè con un chiodo ne cacciamo un'altro adurremò quì in nostro fauore la legge regale. Laquale è questa. Et si truoua nella rubrica de Rettori nel libro delle prematiche regali, legge decima. Altresi non si toglia pena alcuna di quelle che dispongono le leggi, nè di quelle che si mettessero per la nostra camera ne per qualunque altra opera piu senza che prima le parti sieno ascoltate, & sententiate contra quel che u'incorresse rò per sentenza diffinitiua, & che in questo non faranno il contrario per se nè per altra persona per loro auāti di dar la sentenza, sotto pena di pagarne il doppio. Di modo, che questa legge spressamente dice che le pene messe per le leggi regali non si possono domādare auāti che sieno sententiate diffinitiuamente. Onde è in piede la glosa d'un decreto, che dice il medesimo. Et poi che niuna legge che parla de' giuochi, dice che colui che guadagnasse ipso iure sia obligato alla restitutione senza sentenza, seguita che la nostra determinatione è in suo uigore. Medesimamente adusse lo stesso religioso contra noi un parafo in alcuni capitoli che i nostri serenißimi Principi Don Fernando & Donna Isabella in*

seuiglia

*Seuiglia ordinarono l'anno M D. Altresi, che non consentano giuochi prohibiti, ne i ridutti loro, & esequiscano le pene delle leggi che dispongono sopra i giuochi fedelmente senza inganni, astutie, & fraudi.*

*Da queste parole argomenta in questo modo. La esecutione presupone condannagione: questa legge comanda a' giudici che esequiscano le péne messe contra i giuocatori. Seguita che per le leggi de' giuochi sono gia in dette pene condannati. Et per consequente non fa mestieri nuoua dichiaratione. A questo rispondiamo, che poi che queste parole non riuocano il tenore delle altre leggi, né lo mutano, s'intende che in questo modo uuole che si esequiscano dette pene: nelqual modo le leggi de' giuochi dispongono: cio è, dopo condannati i giuocatori per sentenza. Perciochе alcune leggi deono concordarsi con altre. Perciochе se il sopradetto parafo si douesse intendere di pura esecutione: sarebbe contrario a molte leggi, spetialmente alla sopradetta legge decima de' Rettori, laquale uuole che in ogni modo proceda sentenza alla esecutione. Ancora spesse uolte questo uerbo esequire si mette per giudicare & esecutore si mette per giudice. Et che questa sia la uera intelligenza si uede per la forma delle parole. Non dice solamente che esequiscano le pene, ma aggiunge fedelmente, & senza fraudi. &c. Et cosi si conforma con detta legge decima soprapos ta de' Rettori, & secondo quella si debbe intēdere di modo, che questa parola esequire ua con quelle che seguono fedelmente, &c. Come chi dice, quando si esequiranno dette pene: cio è, dopo la dichiaratione, uo*

gliano che si esequiscano interamēte & fedelmente. &c. Percioche se questo testo allegato si douesse intendere puramente, & della esecutione sola distruggerebbe tutte le altre leggi che parlano di questa materia. Il che non è da pensare. Adunque si debbe intendere secondo la mēte del legislatore. Percioche come dice Baldo. Le leggi non si deono intendere giudaicamente secondo che la lettera suona, ma secondo la intentione & senso loro. Resta un dubbio: colui che perde se puo ritenere quel che perdè, o s'è obligato nel foro della conscienza a darlo a colui che guadagnò, come altro debito liquido. A questo si risponde, che poi che dandolo poteua tosto domandarlo ancora il puo ritenere: percioche chi ha attione ad alcuna cosa ancora ha eccettione & difesa se l'ha nelle sue mani. Almeno fin che sia condannato per il giudice. Ancora in giuocare contra la prohibitione della legge, & per conseguente in danno et offesa della Republica & in offesa di Dio ambidui comettono cosa turpe & dishonesta: & però è migliore la conditione di colui che possede. Di modo, che se colui che guadagnò l'ha, si resta con esso non gli lo domandando: & se colui che perdè ancora non gli l'ha domandato meno è obligato a darlo. Item. Ogni uolta che alcuno comette atto prohibito per legge come promessa, o contratto, o altra cosa di che poteua nascere obligo per hauerlo la legge prohibito: cessa l'obligo di esequirlo come se non fosse passato cosi nel principale come nell'accessorio, & dipendente. O ueramente beato colui il quale è lontano da questi lacci: colui ueramente è libero & nobile il quale non è sottoposto a'uitij:

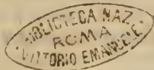
*ma hoggimai per i nostri demeriti a tanto errore è uenuto il mondo, che sono gli huomini uituperati se non sono uitiosi. Non hanno per ualoroso colui che non biastema, né per magnifico colui che non è giuocatore. O cieca ignoranza, perche toglie alla uirtu il suo proprio uocabolo, & lo dai al uitio. Il giuocatore chiami magnifico: tu falli che non è se non auaro, o prodigo, o pazzo, o tutto questo & molto piu: partiti dalla compagnia de' Christiani maladetto errore, poiche ti uedi per questa scrittura cosi dichiarato & condannato. Et cosi piaccia al nostro pientißimo Dio, che lasciati i giuochi & gli scherzi, si dieno gli huomini al serioso, & dadouero: percioche a questo si è debitore il giuderdone della beatitudine. Ad quam nos perducat ipse sublimus* DEVS *& gloriosus, qui uiuit in eternum. Amen.*

IL FINE DEL RIMEDIO DE' GIVOCATORI.

REGISTRO.

✻ A B C D E F G H I K L M N.

*Tutti sono quaderni, eccetto* N, *ch'è duerno.*



IN VENETIA

Appresso Vincenzo Valgrisi.

M D LXI.


VIN CENT